

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO
in collaborazione con
AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE
IMMIGRAZIONE

Annuale 2023

A cura di:

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	5
1.1. Status di rifugiato	5
1.1.1. Religione	5
1.1.2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale	6
1.2. Protezione sussidiaria.....	9
1.2.1. Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante	9
1.3. Gli agenti di persecuzione	10
1.4. Minori stranieri non accompagnati	11
1.5. Rischio Sur Place	12
1.6. Protezione complementare.....	12
1.6.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	12
1.6.2. Giudizio di comparazione	16
1.6.3. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa.....	22
1.6.4. Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza	29
1.6.5. Parere negativo della Commissione territoriale sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e sindacato del giudice.	29
1.6.6. Protezione complementare e pericolosità sociale	29
2. QUESTIONI PROCEDURALI	30
2.1. Audizione	30
2.2. Domanda autodeterminata, onere di allegazione ed onere della prova	31
2.3. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità.....	33
2.4. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	34
2.5. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I.....	40
2.6. Le procedure accelerate	44
2.6.1. Le domande reiterate	44
2.6.2. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri.....	48
2.7. Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)	49
2.8. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	50
2.9. Rito applicabile	57
2.10. Spese di lite.....	64
2.11. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente.....	67
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	68
3.1. Espulsione amministrativa.....	68
3.1.1. Il provvedimento di espulsione	70

3.1.2. Pericolosità sociale	74
3.1.3. Questioni procedurali	75
3.2. I casi di inespellibilità	81
3.3. La tutela dell'unità familiare.....	89
3.3.1. Vita privata e familiare	89
3.3.2. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore	94
3.3.3. Ricongiungimento familiare	95
3.3.4. Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	97
3.4. Trattenimento	101
3.4.1. Convalida del trattenimento	101
3.4.2. Proroga del trattenimento	105
3.4.3. Trattenimento e quarantena precauzionale	112
3.4.4. Misure alternative al trattenimento.....	113

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Status di rifugiato

1.1.1. Religione

- Sez. 1, Ordinanza n. 3440/2023, ud. 30/11/2022, dep. 03/02/23 - Rel. Valentino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente cinese - associazioni religiose segrete]

Nella decisione in esame, la S.C. affronta le questioni relative alla libertà di aderire ad un'associazione religiosa ritenuta "culto maligno" in Cina, per poi chiarire che il parametro di legalità delle condotte statuali non può mai essere l'ordinamento interno ed i limiti dallo stesso posti.

Con riferimento al primo aspetto, la Corte sottolinea che: *"la Corte d'Appello fonda la propria decisione sulle seguenti rationes decidendi: la confessione religiosa incontestatamente professata dalla cittadina cinese è clandestina essendo ritenuta un culto maligno. Ma l'ordinamento cinese garantisce la libertà religiosa ai culti riconosciuti o tollerati. Il non aver neanche tentato di registrarsi e legalizzarsi porta ad escludere che il culto in questione (Almighty God) sia perseguitato o siano perseguitati i suoi adepti poiché si tratta di un'associazione religiosa che ha scelto di operare fuori della legge cinese, cristiana protestante che, secondo una ricerca svolta dall'Università Roma 3 citata come fonte dal provvedimento impugnato, si contrappone al partito comunista. Ogni associazione religiosa che vuole essere libera deve comportarsi in modo trasparente e democratico altrimenti non potendo essere controllata dallo Stato. Ogni ordinamento deve poter conoscere le caratteristiche fondamentali di un'associazione perché la libertà di associazione non può estendersi al raggiungimento di scopi vietati. Anche la condanna riportata dal fratello si era fondata sull'appartenenza ad un'associazione segreta come tale sanzionata dallo stato. Non si era determinata una violazione della libertà religiosa ma la repressione era stata determinata dall'applicazione delle norme a presidio del modo legittimo di esercitare la propria religiosa"*.

In merito al secondo profilo, nella decisione in esame si legge che: *"Al fine di accertare la sussistenza di una persecuzione tutelabile mediante lo status di rifugiato o della protezione sussidiaria non può assumersi come parametro di legalità delle condotte statuali l'ordinamento interno ed i limiti all'interno del quale si possono esercitare le libertà democratiche e non vedere violati i propri diritti umani. Se così fosse nessun cittadino straniero proveniente anche dal più repressivo Stato totalitario potrebbe trovare protezione internazionale, dal momento che condotte persecutorie per ragione di religione, politici, etnici o di appartenenza ad un gruppo sociale sarebbero giustificate perché previste dalla legge. Allo stesso modo il divieto di esercizio di libertà associative o religiose o l'impedimento al godimento di diritti fondamentali per ragioni politiche o per l'appartenenza ad un gruppo sociale non sarebbe mai riconducibile al diritto alla protezione internazionale ove vissuto in condizioni di segretezza o di clandestinità. La Corte d'Appello ritenendo legittima la limitazione del diritto associativo per motivi religiosi alle confessioni riconosciute o tollerate ha adottato una lettura abrogativa delle norme che riconoscono il diritto alla protezione internazionale perché si è fermato al rilievo della segretezza dell'associazione o confessione religiosa omettendo l'accertamento cui era tenuta. Essa avrebbe dovuto verificare se nello Stato di origine l'adesione ad una confessione religiosa, ovvero uno dei primari diritti fondamentali della persona (in quanto espressione della libertà di manifestazione del pensiero) sia oggetto di persecuzione o di esposizione degli aderenti ai rischi per l'incolumità psico fisica, anche sotto il profilo della repressione penale e delle condizioni detentive, di cui al parametro contenuto nell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998. La segretezza dell'associazione non giustifica la persecuzione o la repressione penale ma generalmente è la conseguenza delle scelte dell'apparato statale. Né può ritenersi senza un rigoroso*

accertamento che ogni associazione segreta abbia finalità sovversive o terroristiche, in particolare in Stati non democratici”.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 576/2023, ud. 18/10/2023, dep. 11/01/2023 - Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni

1.1.2. Appartenenza ad un particolare gruppo sociale

Sulla discriminazione e persecuzione basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale:

- Sez. 1, Ordinanza n. 8897/2023, ud. 16/03/2023, dep. 29/03/2023 – Rel. Conti, Pres. Meloni non massimata
[ricorrente nigeriano - orientamento sessuale attribuito]

Nella pronuncia in esame la Suprema Corte si è soffermata sulla questione relativa all'**attribuzione**, al ricorrente, di un orientamento omosessuale, criminalizzato nel paese d'origine, a prescindere dall'effettiva appartenenza dello stesso a quel determinato gruppo sociale.

Nella decisione in esame, in particolare, la Corte ha ribadito che *“l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello "status" di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e le pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito - cfr. Cass.n.7438/2020-. Da qui l'obbligo incombente sull'autorità giudiziaria, una volta verificata la condizione del richiedente, di attivare l'assunzione di informazioni volte a verificare se la condizione dello stesso potesse nel paese di origine dare luogo a persecuzione”.*

Con specifico riferimento al dovere di cooperazione, nella decisione in esame è stato affermato che: *“posto che l'autorità amministrativa e il giudice di merito svolgono un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere lo "status" di rifugiato, o il danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell'accusa, ma deve invece accertare, ai sensi degli artt. 8, comma 2, e 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l'ordinamento straniero -cfr. Cass., n.2875/2018; Cass., n.11176/2019”.*

Tratta:

- Sez. 1, Ordinanza n. 16243/2023, ud. 25/05/2023, dep. 08/06/2023 - Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata

[ricorrente donna nigeriana - indici di tratta - valutazione di credibilità - cooperazione istruttoria]

Nella decisione in esame, relativa ad un ricorso proposto da una donna nigeriana, ritenuta vittima di tratta di esseri umani, finalizzata allo **sfruttamento della prostituzione** (statuizione sulla quale si era formato il giudicato), la S.C., espressamente richiamando i principi affermati nella sentenza n. 676 del 12.1.2022, sotto il profilo probatorio, ha ribadito che: *“al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R.”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 23138/2023, ud. 04/05/2023, dep. 31/07/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[protezione internazionale - tratta minore a scopo di sfruttamento lavorativo - abuso di autorità - irrilevanza consenso della vittima]

La Suprema Corte ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'esaminare la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, proposto da un cittadino nigeriano (fuggito dal Paese d'origine all'età di 15 anni), il quale aveva riferito di essere vittima di tratta, aveva ritenuto che il **consenso** all'espatrio, da parte del minore costituisca un elemento rilevante per escludere l'esistenza di una vicenda di tratta. Nella decisione in esame, la Suprema Corte, dopo aver richiamato la moderna nozione di tratta ed i principi affermati nell'ordinanza n. 676 del 2022, ha affermato che il Tribunale, nel valorizzare il consenso prestato dal richiedente, minore di età all'epoca dell'espatrio, al suo trasferimento e **sfruttamento lavorativo** in Niger aveva ommesso di considerare che il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione previsti nella Direttiva 2011/36/UE, tra i quali figura l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità nella quale si trovava il ricorrente.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 23883/2023, ud. 23/06/2023, dep. 04/08/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni massimata**
[allegazione di una condizione di sfruttamento – assenza di un esplicito riconoscimento della tratta da parte della ricorrente - cooperazione istruttoria del giudice - credibilità - consultazione di linee guida UNHCR sulla tratta - consultazione di fonti informative COI specifiche sul fenomeno della tratta - necessità]

In tema di protezione internazionale, ove la richiedente alleghi di essere stata trasferita dal paese di origine con la violenza o l'inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, a fini di sfruttamento, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 23792/2023, ud. 23/06/2023, dep. 04.08.2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni, non massimata

Mutilazioni Genitali Femminili:

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22658/2023, ud. 20/03/2023, dep. 26/07/2023 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**

[mutilazioni genitali femminili - accertamento - dovere di cooperazione del giudice - contraddittorietà del racconto - dovere di audizione - sussistenza]

In tema di protezione internazionale, ove la ricorrente alleggi di aver subito mutilazioni genitali femminili, il Tribunale è tenuto ad accertare la fondatezza del rischio in caso di rimpatrio, anche in relazione ai costumi sociali del paese d'origine e alla possibilità di ottenere protezione effettiva da parte delle autorità locali: ne consegue che, in presenza di dichiarazioni incongruenti o contraddittorie, il Tribunale deve fissare l'audizione dell'interessata e compiere ogni altro incumbente istruttorio ritenuto necessario.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23168/2023, ud. 04/05/2023, dep. 31/07/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata

[ricorrente donna nigeriana - originaria di Edo State - mutilazioni genitali femminili - infibulazione - tratta a scopo di sfruttamento sessuale]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di Ancona, in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato le domande di protezione internazionale e accolto la domanda di protezione speciale. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile la vicenda personale narrata dalla richiedente, la quale riferiva di aver subito l'infibulazione, di essere bisessuale e di essere stata vittima di tratta.

La S.C. ha ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui *“gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. In particolare, ove sia accertato dal Giudice di merito che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d.lgs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato”*.

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che *“il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, in quanto, pur avendo accertato che la ricorrente era stata sottoposta a mutilazione genitale, come risultava anche dalla documentazione sanitaria prodotta, non ha effettuato la valutazione del rischio prognostico in caso di rimpatrio alla stregua dei suesposti criteri (motivi primo e secondo), da condursi sulla base non solo di disposizioni normative, ma anche di pratiche tollerate in base al costume o agli usi, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente in Nigeria. Neppure il Tribunale ha valutato il rischio prospettato con riferimento alla figlia della ricorrente (terzo motivo), anche sotto il profilo delle ripercussioni per la madre in caso di sua opposizione alla pratica dell'infibulazione nei confronti della bambina”*.

Con riguardo alle censure relative alla tratta con scopo di sfruttamento sessuale la S.C. ha ribadito i principi affermati dalla S.C. con la pronuncia Cass. 41863/2021 nonché Cass. 676/2022 citata, aggiungendo che *“in linea di continuità con quanto appena precisato, che la vittima di tratta, nella casistica più frequente in base a quanto ben spiegano le citate Linee Guida UNHCR, manifesta ritrosia a ricondurre il vissuto a fenomeni criminali e, nella sostanza, minimizza i fatti entro limiti di liceità, sicché per un verso la cooperazione ufficiosa deve riempirsi dello specifico contenuto dettato dalla disciplina nazionale, unionale e internazionale di settore*

di cui si è detto, anche mediante l'attivazione del cd. doppio binario, e per altro verso, quanto al giudizio di credibilità, la valutazione va focalizzata sugli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, per avere una valenza privilegiata i fatti sintomatici della tratta di esseri umani, potendo, nel contempo, attribuirsi minor rilievo ad un atteggiamento "evasivo" della richiedente".

→ Per un approfondimento sul tema della tratta si vedano le pronunce nel paragrafo sopra "Tratta".

1.2. Protezione sussidiaria

1.2.1. Pericolo di tortura o trattamento inumano o degradante

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1074/2023, ud. 08/11/2022, dep. 16/01/2023 - Rel. Tricomi, Pres. Cristiano massimata**

[ricorrente originario del Senegal - povertà - violenze in scuola coranica]

In tema di protezione sussidiaria, la valutazione di credibilità relativa a fatti che potrebbero essere qualificati come "trattamenti inumani e degradanti", ai sensi dell'art. 14, lett. b) del d.lgs. n. 251 del 2007, impone al giudice di indagare, "ex officio", il racconto del richiedente non solo sul piano dell'attendibilità e della coerenza, ma anche su quello delle condizioni del Paese d'origine, con particolare riferimento al contesto sociale e culturale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'esaminare la domanda di protezione spiegata da un cittadino del Senegal, il quale aveva riferito di essere stato costretto dalla famiglia a frequentare una scuola coranica, dove era stato sottoposto a continue vessazioni e violenze, non aveva compiuto alcuna attività istruttoria volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche in Senegal e sul trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati).

- **Sez. L, Ordinanza n. 11393/2023, ud. 28/01/2022, dep. 02/05/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata**

[ricorrente ghanese - violenza domestica]

La S.C. ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Venezia che aveva escluso che il richiedente – fuggito dal paese di origine per timore di essere ucciso dallo zio paterno che, dopo la morte del fratello (padre del rifugiato), si era impossessato della piantagione di cacao oggetto di eredità, senza che le forze di polizia, avvisate, intervenissero a dirimere la questione – potesse beneficiare dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché che allo stesso potesse essere concessa la protezione umanitaria per l'insufficienza dell'integrazione e per la mancanza di una situazione soggettiva di vulnerabilità. La S.C. ha rilevato in particolare che questa Corte ha affermato che *"in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. n. 23017 del 2020)"* rilevando che nel caso di specie *"pure dando atto della denuncia alla polizia da parte del richiedente della prevaricazione dello zio, senza alcuna tutela dalle forze dell'ordine, la Corte territoriale non ha tuttavia proceduto ad alcun accertamento in merito; essa ha così violato l'obbligo di valutazione dal giudice della domanda di protezione internazionale per equiparazione, in applicazione del D.Lgs. n. 251 del*

2007, art. 5, delle situazioni di persecuzione o danno grave di cui sono responsabili lo Stato ovvero i partiti o le organizzazioni che lo controllano a quelle determinate da soggetti non statuali, nel caso in cui l'organizzazione statale o le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (Cass. 30 agosto 2019, n. 21883; Cass. 15 gennaio 2020, n. 45), tanto più ove si tratti di atti di violenza domestica che - così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentale - possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", sempre se risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (vedi, Cass. n. 23017 citata nonché, successivamente, Cass. n. 32465 del 2021 e Cass. n. 40907 del 2021)".

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 11430/2023, ud. 07/12/2021, dep. 02/05/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria
- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 11474/2023, ud. 28/01/2022, dep. 03/05/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria
- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 11523/2023, ud. 16/11/2021, dep. 03/05/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria

- Sez. L, Ordinanza n. 18188/2023, ud. 01/07/2021, dep. 26/06/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - debiti - **differenza schiavitù per debiti e motivi economici**]

Nella decisione in esame, la Corte si sofferma sulla differenza tra la condizione di chi fugge dal paese d'origine (nel caso in esame, il Bangladesh), per timore di essere ridotto in schiavitù in conseguenza dei debiti contratti e quella di chi, invece, migra per quelle che la Corte indica come "ragioni economiche". In particolare, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto impugnato ritenendo che "il Tribunale non ha adempiuto all'obbligo di cooperazione istruttoria sui riflessi di "asservimento" personale per i debiti contratti in Bangladesh, tale da attingere la soglia della "riduzione in schiavitù per debiti", così da costituire presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto causa in esso di pericolo di persecuzione, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali; ed essa si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l'espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona; con la conseguenza che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica (Cass. 21 dicembre 2020, n. 29142; Cass. 20 dicembre 2021, n. 40912; Cass. 18 marzo 2022, n. 8959)".

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 18915/2023, ud. 19/05/2021, dep. 04/07/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata [ricorrente pakistano – riduzione in schiavitù per debiti]

1.3. Gli agenti di persecuzione

- **Sez. 1, Ordinanza n. 8654/2023, ud. 06/02/2023, dep. 27/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno massimata**
[ricorrente tunisino - violenza interprivata - effettività del rischio - dovere di cooperazione istruttoria - protezione autorità statale]

In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabile del danno grave può essere anche un soggetto privato non statale, a condizione che le autorità del Paese di provenienza del ricorrente non siano in grado di offrirgli una protezione effettiva: ne consegue che il giudice ha il dovere istruttorio di effettuare una verifica officiosa sulla situazione aggiornata del paese d'origine e sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità dello stesso.

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 8712/2023, ud. 06/02/2023, dep. 28/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno non massimata

1.4. Minori stranieri non accompagnati

- Sez. L, Ordinanza n. 12253/2023, ud. 28/01/2022, dep. 09/05/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata
[ricorrente gambiano - fuggito minorenni - violenza domestica - condizioni Paese di origine]

Nel caso di specie il ricorrente ha narrato di essere fuggito, quando era ancora minorenni, per paura che lo zio, al quale era stato affidato dopo la morte del padre, lo costringesse a tornare alla scuola coranica dove lo aveva iscritto nonché per timore delle violenze subite dallo zio a seguito di inserimento, da parte dello zio, nella cerchia della manovalanza dei Marabù islamici.

La Corte di Appello di Perugia ha escluso che al richiedente potesse essere riconosciuto lo *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria ritenendo che la vicenda avesse una connotazione meramente privata e familiare della vicenda.

La S.C. ha accolto il ricorso ritenendo che *“la Corte territoriale ha, invero, trascurato di svolgere una adeguata attività istruttoria d'ufficio volta ad acquisire informazioni sulle scuole coraniche e sull'eventuale trattamento vessatorio riservato ai giovani ad esse affidati in Gambia, il che avrebbe evidenziato che i timori da lui espressi, di essere nuovamente costretto a frequentare la scuola coranica e quindi a subire trattamenti inumani e degradanti, erano plausibili e fondati; la Corte territoriale non ha indagato la situazione subita dal richiedente di maltrattamento familiare e di sfruttamento presso le scuole coraniche, anche alla luce della minore età alla data di entrata nel territorio italiano, condizione particolarmente tutelata dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo (ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991), dall'art. 8 CEDU, dalla Convenzione di Lanzarote del Consiglio di Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e gli abusi sessuali del 2007 (ratificata con legge n. 172 del 2012), dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata con legge n. 77 del 2013)”*.

La S.C. ricordando quanto affermato ai fini della tutela dei minori dall'art. 19 della Convenzione di New York, dall'art. 1 della Convenzione di Lanzarote nonché dagli artt. 1, 4, 5, 26 e 31 della Convenzione di Istanbul ha sottolineato che *“ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. b) della Convenzione innanzi citata, l'espressione violenza domestica - come, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 28349 del 2020; Cass. n. 12333 del 2017) - designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; - nel caso in esame, la Corte di appello ha adottato la decisione impugnata degradando a meri “dissidi circoscritti a un ambito familiare e individuale” la vicenda complessa del richiedente, senza effettuare approfondimenti, mediante consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, sulla realtà delle scuole coraniche in Gambia; la vicenda rappresentata dal ricorrente - segnatamente, la scelta familiare adottata dopo la morte del padre di affidarlo ad una scuola coranica, le vessazioni e le violenze subite, la fuga dalla scuola coranica, dal Gambia verso il Senegal e poi dal Senegal per il timore di essere riaffidato alla anzidetta scuola - avrebbe dovuto essere indagata ex officio non solo sul piano della attendibilità e della coerenza, ma anche su quello più ampio,*

sociale e culturale proprio della nazione di provenienza, al fine di verificare se ed in che misura il ricorrente avrebbe potuto avvalersi della tutela statale per sottrarsi a condotte improprie, anche alla luce del percorso di integrazione intrapreso in Italia sul piano linguistico e lavorativo”.

1.5. Rischio *Sur Place*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10790/2023, ud. 15/03/2023, dep. 21/04/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Cristiano, massimata**
[ricorrente nigeriano - orientamento sessuale]

In tema di protezione internazionale, la valutazione del rischio per l’incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione *sur place*; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell’inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana, dovendo il giudice procedere al vaglio di verosimiglianza del racconto in base ai criteri di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati.

1.6. Protezione complementare

1.6.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- **Sez. 1, Ordinanza n. 144/2023, ud. 21/10/2022, dep. 04/01/2023 - Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata**
[ricorrente donna nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - rischio attuale di atti persecutori]

La S.C. torna a pronunciarsi sulla questione relativa al rapporto di valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese da una donna vittima di tratta e la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, conseguente alla presenza di indici sintomatici di tratta.

“Si assiste ad una motivazione che, se per un verso, afferma la vicenda narrata non credibile perché si ritiene la ricorrente vittima di tratta sessuale (in quanto la cittadina nigeriana avrebbe omesso di raccontare in sede di audizione il suo reale percorso di transito e di arrivo in Italia, tristemente conosciuto per molte donne nigeriane), per altro verso, esclude, con una torsione logica non comprensibile, in radice, la sussistenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità che, al contrario, avrebbe dovuto riconoscere qualora avesse rintracciato – come avvenuto nel caso di specie – gli indici sintomatici del fenomeno della tratta. Detto altrimenti, delle due l’una.

6.2 La giurisprudenza di questa Corte ha infatti precisato che, in tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente

in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana (Sez. 1, Ordinanza n. 676 del 12/01/2022).

Del resto, è stato anche più volte affermato sempre dalla giurisprudenza di legittimità che, nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di inattendibilità del racconto del richiedente non può condizionare la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" sia rispetto all'esistenza ed al grado di privazione dei diritti umani nell'area di provenienza del richiedente, sia rispetto alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione raggiunto nel nostro paese e i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre l'asilante, proveniente da quella determinata area geografica, ad un'oggettiva vulnerabilità personale, caratterizzata da fenomeni di privazione dei diritti della popolazione femminile e dal rischio concreto di sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani (cfr. anche da ultimo: Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22511 del 09/08/2021; Cass. n. 1750 del 2021; n. 16122 del 2020)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6185/2023, ud. 06/02/2023, dep. 01/03/2023 – Rel. Valentino, Pres. Acierno massimata**
[ricorrente gambiano - minore straniero non accompagnato]

Ai fini del riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, nel caso in cui risulti che il richiedente abbia fatto ingresso in Italia quale minore straniero non accompagnato, che risulti pienamente integrato nel territorio nazionale e sradicato dal paese di provenienza, è irrilevante il giudizio di non credibilità su episodi di violenza e di maltrattamenti familiari subiti, atteso che deve essere dato puntuale rilievo alla minore età al momento dell'allontanamento dal paese di origine, quale fattore specifico di vulnerabilità, imponendosi al tribunale il giudizio di comparazione attenuato, attesa la presumibile traumaticità della fuga e del viaggio. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, valorizzando la non credibilità degli episodi di violenza familiare narrati dal richiedente, non aveva ravvisato la sua condizione di vulnerabilità, senza tener conto che aveva lasciato il suo paese di origine quando aveva quindici anni e che solo dopo due anni aveva raggiunto l'Italia dove si era perfettamente integrato).

- Sez. 1, Ordinanza n. 6658/2023, ud. 25/01/2023, dep. 06/03/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Cristiano non massimata
[ricorrente della Costa D'Avorio - Paese di transito - violenza psicologica e fisica - vulnerabilità]

Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto fondato il motivo di ricorso presentato da un cittadino ivoriano in merito alla protezione complementare poiché lo stesso Tribunale aveva dato atto che il ricorrente *“aveva dichiarato di essere stato venduto dal trafficante a cui si era affidato per lasciare l'Algeria, venendo poi picchiato e trattenuto contro la sua volontà”*; e che *“la circostanza, la cui corrispondenza al vero non è stata in alcun modo negata dai giudici di merito, assumeva valore decisivo ai fini del riconoscimento di una situazione di vulnerabilità, dato che l'art. 2, lett. h-bis, d. lgs. 25/2008 ricomprende nell'ambito delle “persone vulnerabili” anche le persone per le quali è accertato che hanno subito forme gravi di violenza psicologica, fisica”*. La S.C. ha ritenuto quindi fondato il motivo poiché il Tribunale era tenuto a valutare ai fini della protezione complementare la circostanza allegata dal ricorrente avente valore potenzialmente decisivo in funzione della protezione complementare.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8495/2023, ud. 24/02/2023, dep. 24/03/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente del Bangladesh - Paese di transito - tortura - Protocollo di Istanbul - vulnerabilità]

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto di essere stato sottoposto a lavori forzati e tortura in Libia, allegando documentazione medica attestante ferite derivanti da colpi di machete, di avere appreso la lingua

italiana e di avere avuto il rinnovo del contratto di lavoro, come dimostrerebbero le otto buste paga depositate nel corso del giudizio di merito. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione, rilevando che *“si tratta di elementi rilevantissimi, poiché le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza sono potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, a determinare condizione di vulnerabilità della persona; segnatamente, in merito alla rilevanza ai fini della protezione speciale dei traumi fisici da tortura in un contesto di riduzione in schiavitù, il giudice è tenuto ad indagare sui fatti specificamente in tal senso dedotti, poiché non può eludere il rispetto del quadro normativo internazionale e in particolare del Protocollo di Istanbul in riferimento alla documentazione di tortura, per attribuire il giusto peso alle prove mediche e alla documentazione medica relativa (Cass. 15/12/2022, n.36790; Cass. 22/09/2021, n.25734). Inoltre, la sussistenza di un contratto di lavoro rinnovato e l'apprendimento della lingua italiana costituiscono indici di radicamento sul territorio, posto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un parametro che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 11738/2023, ud. 06/02/2023, dep. 04/05/2023 – Rel. Valentino, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente ghanese - condizioni di salute - cooperazione istruttoria - documentazione non proveniente da struttura pubblica o convenzionata]

Nel caso di specie, il ricorrente in sede di audizione ha prodotto documentazione sanitaria attestante la **grave patologia cardiaca** di cui è affetto. La S.C., nell'accogliere il ricorso, afferma che *“il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, d.lgs n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrelevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 16064/2023, ud. 25/05/2023, dep. 07/06/2023 - Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente tunisina - rapporto tra tutela anti-espulsiva e protezione complementare - stato di gravidanza - genitori con figli minori]

Nella decisione in esame, la S.C. è tornata ad occuparsi del rapporto tra tutela contro le espulsioni e protezione complementare. In particolare, nell'accogliere il ricorso, la Corte ha precisato che *“il decreto impugnato ha ragionato come se la tutela anti-espulsiva e la protezione complementare di diritto interno, nel caso la protezione speciale applicabile ratione temporis, fossero due compartimenti stagni non comunicanti. Tale tesi è in contrasto con l'orientamento di questa Corte a cui va assicurata continuità. Con la ordinanza della Sez.1, n.18540 del 10.7.2019 (conforme Sez.1, n.12235 del 22.6.2020) è stato affermato che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, tra i soggetti vulnerabili di cui all'art. 2, comma 1, lett. h-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, del d.lgs. n. 142 del 2015, rientrano*

espressamente anche i «genitori singoli con figli minori», sicché, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta protezione. Il principio è stato ribadito proprio con riferimento alle donne in stato di gravidanza dall'ordinanza della Sez. 1, n. 22052 del 13.10.2020, secondo la quale in tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quella di madre con figlio minore, deve essere valutato ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 11, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 16069/2023, ud. 25/05/2023, dep. 07/06/2023 - Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente del Bangladesh - vittima di tratta per sfruttamento lavorativo - esclusione dell'attualità del rischio di persecuzione - condizione di vulnerabilità]

Nel caso portato all'attenzione della Corte il ricorrente ha riferito che un'organizzazione clandestina gli aveva procurato il denaro necessario per compiere il viaggio migratorio, promettendogli un lavoro in Libia e costringendolo poi a vivere in condizioni di sfruttamento.

La S.C., nell'accogliere il ricorso, ha affermato che *“l'art.19, comma 2, del d.lgs. 251/2007 dispone che nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali, fra le altre, le vittime della tratta di esseri umani. L'art.2, comma 1, lettera h-bis, del d.lgs.25/2008 h-bis) definisce le «persone vulnerabili» includendovi fra le altre le vittime della tratta di esseri umani. Il giudice del rinvio, una volta esaminati i fatti allegati, dovrà inquadrarli nella forma di protezione che ad essi si attaglia. Questa Corte, infatti, ha recentemente affermato che in tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (o speciale), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della vittima della tratta con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana (Sez.1, n.676 del 12.1.2022)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 27831/2023, ud. 22/09/2023, dep. 02/10/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni, massimata
[ricorrente gambiano - salute mentale - patologia sopravvenuta - dovere del giudice di valutare i rischi per la salute in caso di rimpatrio]

In tema di protezione umanitaria, ove il ricorrente allegi di essere affetto da patologie, psichiche o fisiche, sopravvenute nel corso del giudizio, il giudice è tenuto a valutare se le stesse siano assistite da adeguata dimostrazione e, in caso di esito positivo, se esse mettano a rischio il suo diritto alla salute in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, aveva omesso di valutare i documenti, prodotti dal ricorrente nel corso del giudizio d'appello, dai quali emergeva che lo stesso soffriva di disturbi schizofrenici).

1.6.2. Giudizio di comparazione

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9080/2023, ud. 07/03/2023, dep. 31/03/2023 – Rel. Scotti, Pres. Bisogni massimata**

[ricorrente nigeriano - inserimento sociale e familiare in Italia - necessità di comparazione con il Paese del richiedente - esclusione - valutazione atomistica]

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 9110/2023, ud. 06/02/2023, dep. 31/03/2023 - Rel. Amatore, Pres. Acierno non massimata

- Sez. 1, Ordinanza n. 8400/2023 ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti non massimata

[ricorrente gambiano - differenze di disciplina tra la protezione umanitaria e la protezione speciale - parametri di valutazione]

Nella decisione in esame, la Corte si è soffermata sulle differenze di disciplina tra la protezione umanitaria e la protezione speciale. In particolare, è stato affermato che: *“il primo giudice ha errato nel ritenere che dopo le modifiche apportate dal decreto legge 21/10/2020 n. 130 convertito con modifiche dalla legge n. 173 del 2020, la misura di protezione di cui all’art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 286/1998 comunemente denominata protezione speciale o complementare sia “totalmente sovrapponibile” alla misura già definita “umanitaria” e che siano identici i criteri di accertamento dei relativi presupposti, legati al c.d. giudizio comparativo, anche in forma attenuata (Cass. s.u. n. 24413 del 09/09/2021). Si tratta di meccanismi di tutela fondati invero sugli stessi principi fondamentali, ma strutturati in modo diverso: è vero che gli effetti pratici possono risultare (parzialmente) sovrapponibili, ma sussistono pur sempre delle differenze”*. E' stato, in particolare, precisato che: *“La riforma non inserisce nella compagine dei diritti fondamentali diritti nuovi la cui tutela fosse prima fosse preclusa, ma indica le modalità con cui -ai fini dell'attuazione del divieto di respingimento - il diritto alla vita privata e familiare deve essere valutato da chi è chiamato ad applicare la norma e con quali altri diritti ed interessi può essere bilanciato, e ciò fermo restando la rilevanza degli altri diritti compresi nel catalogo aperto di cui all’art 2 Cost. quali, a titolo esemplificativo, il diritto alla salute, alla libertà personale, alla autodeterminazione, a non subire trattamenti inumani e degradanti”*.

Tanto premesso, la S.C., nel disegnare gli elementi da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento della protezione speciale, ha affermato che sono *“direttamente rilevanti, ai fini della protezione qui invocata, una serie di parametri non valutati dal giudice di merito e cioè la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano; non è necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità né il giudizio comparativo. Inoltre nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto (espatriato quando era ancora minorenne, giunto in Italia in giovane età e soprattutto dopo una lunga lontananza dal suo paese d'origine) dal momento che l'assenza di legami con il paese di origine è un*

altro dei parametri normativi e può costituire indice di un effettivo radicamento sociale e, soprattutto, della circostanza che l'allontanamento violerebbe il diritto al rispetto della vita privata qualora essa abbia quale unico luogo di riferimento il territorio nazionale.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 10190/2023, ud. 10/01/2023, dep. 17/04/2023 – Rel. Meloni, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente nigeriano - inclusione lavorativa e sociale - valutazione comparativa]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il terzo motivo di ricorso alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 24413/2021 rilevando che *“ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente (Cass. 22528/2020; Cass. 26671/2022). Nella specie, il Tribunale ha accertato – sia pure ai fini dell'accertamento della situazione di violenza indiscriminata ex art. 14 d.lgs. 251/2007 – che la zona di provenienza del richiedente (Edo State) è connotata da violenze tra gruppi armati che si contendono terre e risorse, essendo la maggior parte della popolazione esclusa dai benefici provenienti dall'attività estrattiva. Se tale situazione non ha dato luogo ad una fattispecie di violenza indiscriminata, ai fini della protezione sussidiaria, la stessa andava di certo approfondita nella valutazione comparativa ai fini della eventuale concessione della protezione umanitaria (Cass. Sez. U., 09/09/2021, n. 24413; Cass. sez. U., 13/11/2019, n. 29459). Inoltre, nel caso in esame, il Tribunale di Milano, nonostante che nella parte narrativa avesse dato atto che il ricorrente aveva seguito un corso di italiano, un corso di informatica ed era stato assunto con contratto a tempo indeterminato già da giugno 2021, nel valutare l'applicabilità o meno dell'istituto della protezione speciale, nel bilanciamento da operarsi in adesione all'art. 19 co. 1.1. TUI, come novellato dal DL 130/20 conv. in L. 173/20, è giunto alla conclusione negativa sul rilievo che il solo lavoro certamente è non sufficiente a far ritenere sussistente un percorso di integrazione in Italia dal ricorrente, considerato che i figli sono in Nigeria”.*

La S.C. ha ritenuto che *“tale conclusione non appare condivisibile anche alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite n. 24413/2021 [...] Non vi è dubbio che, nel caso di specie, il decreto impugnato, nel valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente, abbia completamente omesso di esaminare il profilo della violazione dell'art. 8 CEDU – rilevante anche nel vigore nella nuova disciplina introdotta con il D.L. 130/2020 – astenendosi dal valutare il percorso di integrazione eventualmente compiuto dal ricorrente con l'inserimento nel mondo lavorativo”* e ha quindi cassato con rinvio il decreto impugnato per nuovo esame, alla luce dei principi enunciati dalle S.U. nella citata sentenza n. 24413/2021.

- Sez. 1, Ordinanza n. 10468/2023, ud. 20/03/2023, dep. 19/04/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente donna nigeriana - protezione speciale - valutazione globale e non atomistica degli elementi allegati - produzione documentale]

Nel caso di specie, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha impugnato il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso di merito. La ricorrente aveva narrato di essere stata frustata e maltrattata dal padre e dalla matrigna, con esiti cicatriziali sul torace, di essere stata costretta a sposare un uomo molto anziano, ricco ed amico del padre, che a lui la aveva ceduta per soldi, di avere pagato per far curare il fratello e di essere fuggita con l'aiuto di un ragazzo che lavorava per il marito per sottrarsi a queste persone, di temere in caso di rientro in patria, di essere nuovamente assoggettata ai loro voleri anche per vendetta. Il Tribunale di Milano ha ritenuto il narrato non credibile escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria lett. a) e b) ex art. 14, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 nonché della protezione sussidiaria lett. c) del medesimo decreto sulla base delle COI citate. Il Tribunale ha altresì escluso il riconoscimento della protezione complementare distinguendo in due ipotesi: - protezione speciale ex art.19, comma 1.1., introdotto dal d.l. n.130/2020, che ha escluso perché ha ritenuto dirimente la circostanza che l'interessata non ha una stabile attività lavorativa, né una situazione socio/familiare rilevante in Italia, e non ha ravvisato un percorso positivo di autonomizzazione, atteso che questa vive ancora nel circuito dell'accoglienza; - protezione umanitaria ex art.5, comma 6 e 19, comma 1, del TUI, che ha escluso non ravvisando profili di vulnerabilità soggettiva e oggettiva decisivi.

La S.C., evidenziando che nel caso di specie *ratione temporis* è applicabile la disciplina relativa alla protezione speciale, ha ritenuti fondati il primo e il secondo motivo di ricorso ritenendo che *“il giudice deve valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della chiesta protezione e gli elementi provati a tal fine, considerando globalmente e unitariamente i singoli elementi fattuali accertati e non in maniera atomistica e frammentata (cfr. Cass. n. 7599/2020). Nel caso in esame, il Tribunale si è limitato a considerare che non vi era prova di una stabile attività lavorativa, senza prendere in considerazione la più ampia documentazione versata in atti, comprovante l'attività lavorativa svolta in epoca precedente all'emergenza sanitaria connessa alla pandemia, il percorso formativo avviato in Italia (plurimi corsi per cucina, informatica, lingua, attività domestica) potenzialmente espressivo della volontà di inserimento, la durata della permanenza in Italia, la mancanza di figure familiari di riferimento in patria e, infine, le problematiche medico/sanitarie sofferte ed il suo quadro clinico, di guisa che la decisione sul punto va cassata”*.

- **Sez. 1, Sentenza n. 13759/2023, ud. 20/03/2023, dep 18/05/2023 - Rel. Amatore, Pres. Acierno massimata**
[ricorrente nigeriano - allegazione del radicamento in Italia - deduzioni su recisione dei legami col Paese d'origine o sulle condizioni politico-sociali - accertamento sul punto del giudice di merito]

In tema di protezione cd. complementare, l'onere di allegazione del richiedente ha ad oggetto la situazione di radicamento ed integrazione conquistata in Italia e non anche la recisione dei legami con il proprio Paese d'origine o la sussistenza in esso di condizioni politico-sociali tali da non consentire il raggiungimento dell'obiettivo minimo di un'esistenza dignitosa, aspetti questi che, non essendo costitutivi del diritto del richiedente, ma sostanzialmente impeditivi, sono rimessi all'accertamento del giudice di merito, senza necessità di una loro specifica allegazione.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14966/2023, ud. 05/04/2023, dep. 29/05/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno massimata**
[protezione internazionale - protezione complementare - natura di diritto fondamentale della persona - art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 - legami familiari, culturali e sociali - fatto costitutivo - esclusione - criterio di valutazione - conseguenze quanto ad onere di allegazione]

In tema di diritto alla protezione complementare, che ha natura di diritto fondamentale della persona appartenente alla categoria dei diritti umani, nella disciplina prevista dalla seconda parte dell'art. 19,

comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 (come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) l'esame dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine costituisce un elemento di valutazione del grado di radicamento in Italia e non invece un fatto costitutivo del diritto alla protezione; ne consegue che il ricorrente non è tenuto ad allegare e, tantomeno, a dimostrare, l'esistenza di una condizione di sradicamento dal paese d'origine, né che le condizioni sociopolitiche di tale paese precluderebbero il raggiungimento dell'obiettivo minimo di vivere un'esistenza dignitosa, trattandosi di elementi di giudizio che spetta al giudice accertare, all'esito del doveroso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 15667/2023, ud. 05/04/2023, dep. 05/06/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14370/2023, ud. 31/03/2023, dep. 24/05/2023 - Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**
[ricorrente della Costa d'Avorio - inclusione sociale e familiare del richiedente - non necessità di ulteriore radicamento lavorativo]

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso).

- **Sez. 1, Sentenza n. 21250/2023, ud. 22/06/2023, dep. 19/07/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti massimata**
[inclusione sociale del richiedente - necessaria comparazione con la situazione del paese d'origine - limiti e condizioni]

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno e confermato la decisione con cui era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore di uno straniero che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia ed il cui il rimpatrio avrebbe quindi leso il diritto al lavoro e la libertà e dignità della persona, in quanto in tale affermazione doveva ritenersi implicita la valutazione comparativa con il paese di origine).

- Sez. 1, Sentenza n. 24269/2023, ud. 22/06/2023, dep. 09/08/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti non massimata
[disciplina applicabile razione temporis - inclusione socio - lavorativa]

Nel caso di specie *“il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel prendere in esame la domanda di riconoscimento della protezione speciale, abbia omissso di effettuare il necessario giudizio di comparazione tra la condizione personale del richiedente asilo in Italia e quella in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio.”*

“Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui il Collegio intende dare continuità, in tema di protezione internazionale “speciale”, la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all’entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. 18455/2022; Cass. 36789/2022). Per completezza deve precisarsi che l’art. 7, comma 1, lettera c), n. 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare), convertito, con modificazioni, nella legge 5 maggio 2023, n. 50 sotto la rubrica «Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali», ha soppresso il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell’art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998. Il richiamato ius superveniens non trova applicazione nella fattispecie, tenuto conto che lo stesso art. 7, comma 2, stabilisce espressamente che continua ad applicarsi la normativa previgente per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 20 del 2023, come convertito, nonché «nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente». Nel caso in esame, la disciplina previgente, che continua ad applicarsi, è quella introdotta dal d.l.n.130/2020, conv. in l.n.173/2020, stante quanto disposto dall’art.15 di detto d.l. e considerato che il decreto impugnato è stato emesso il 20-9-2021. 4.2. Orbene, il Tribunale, pur avendo dato atto che il richiedente aveva prodotto documentazione attestante il suo inserimento anche lavorativo in Italia, ha denegato la protezione speciale sul rilievo, errato per quanto si è detto, che «l’integrazione sociale, di per sé sola, non è sufficiente a determinare nessuna forma di protezione» (pag.6 del decreto impugnato). Il Tribunale non ha, dunque, neppure esaminato il fattore dell’integrazione del ricorrente in Italia, obliterando il disposto della seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, che deve trovare applicazione secondo le coordinate ermeneutiche di cui si è detto, ossia senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel Paese d’origine. Va, infine, aggiunto che il ricorrente, con sufficiente specificità (pag.21 ricorso), ha dedotto che dal 2017 ha iniziato un importante percorso di integrazione, ha imparato la lingua italiana, ha stretto rapporti sociali e di amicizia a Potenza, ha conseguito la patente di guida e ha prodotto diversi contratti di lavoro.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 24259/2023, ud. 22/06/2023, dep. 09/08/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti, non massimata
[ricorrente del Bangladesh - contratto a tempo determinato - povertà]

“Nella specie, il giudice di merito ha accertato che il ricorrente svolge un’attività lavorativa a tempo determinato, con contratti costantemente prorogati sino ad oggi. A fronte di tale accertamento giudiziale, il motivo di censura è fondato, poiché il Tribunale ha del tutto ommesso di effettuare un’indagine sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine, anche sotto il profilo del livello di povertà inemendabile ed ha, per contro, ignorato la vulnerabilità derivante da tale condizione, svalutando l’integrazione raggiunta attraverso il lavoro, ritenuto irrilevante da solo in relazione al suo inserimento, senza alcuna considerazione della possibilità di acquisire informazioni attendibili ed aggiornate, in relazione alla specifica fattispecie. Non può, per contro, revocarsi in dubbio che anche l’inserimento lavorativo, a fronte di una situazione di povertà inemendabile nel paese di origine, può fondare la concessione della protezione in questione (Cass., n. 16119/2020, già con riferimento alla protezione umanitaria). Nel caso di specie, dalle stesse fonti citate dal Tribunale si desume come «Il problema della povertà in Bangladesh sia profondo e diffuso, con almeno metà della popolazione che sopravvive con meno di un dollaro al giorno». Di più, il Tribunale non ha valutato le

altre condizioni (situazione familiare, legami con il paese di origine, ecc.), ai fini della concessione della umanitaria.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 27453/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni non massimata
[documentazione lavorativa a tempo determinato ritenuta insufficiente dal Giudice di merito - principio della proporzionalità inversa tra la situazione raggiunta in Italia e quella in cui il richiedente si troverebbe nel Paese di origine]

Nel caso di specie la S.C. ha rilevato che il Tribunale aveva motivato così il rigetto della domanda di protezione complementare *«In relazione al profilo della integrazione e della applicazione dell’art. 8 CEDU, il ricorrente, in Italia dal 2018, ha prodotto soltanto una documentazione lavorativa nel settore della coltivazione di agrumi attinente: 1) un rapporto di lavoro presso l’azienda [xxx] dal 18 maggio 2021 al dicembre 2021, con orari e competenze esigue di circa 50 euro mensili. 2) Una comunicazione di avvio del rapporto di lavoro con la stessa azienda per il 2022, per 102 giornate lavorative con inizio al 6 maggio 2022. Il ricorrente ha aggiunto di essere in Italia dal 2017 e di raccogliere ortaggi e frutta (a giugno le pesche) con una impresa agricola [xxx]. Si tratta di una situazione insufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda. Solo qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del Paese di origine siano lesive del nucleo minimo di diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art 8 CEDU e l’interesse statale all’applicazione e al rispetto delle leggi sull’immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014). Nel caso in esame, non risulta provato un vero e proprio percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia. La condizione del [xxx] è simile a quella di tanti immigrati africani dell’Africa maghrebina e subsahariana che, giunti fortunatamente in Italia, trovano impieghi occasionali o per brevi periodi dell’anno in agricoltura, in questo caso formalizzati grazie alla condizione giuridica di richiedente asilo. Rapporti precari, spesso di dubbia consistenza, con collocamenti anch’essi in dimore precarie. Le buste paga presentate con importi irrisori del 2021 possono tanto celare assunzioni di comodo, quanto lavoro ulteriore cospicuo “in nero”. In ogni caso, si tratta di lavori che andrebbero regolati con il sistema dei flussi stagionali, problema di scelte politiche che deve essere affrontato nella sua sede propria. Il giudizio civile di riconoscimento della protezione internazionale deve restare ancorato ad una diversa prospettiva che non è quella di stabilire se un accenno di integrazione socio lavorativa sia riscontrabile, ma se il richiedente provenga comunque da un contesto di strutturale “vulnerabilità”. E queste condizioni, le sole che comunque giustificano il ricorso a misure di protezione internazionale, avranno un peso “tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano” posto che in presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nel Paese di origine, sarà anche ammissibile un “grado di integrazione del richiedente in Italia proporzionalmente minore” fino a non essere nemmeno esigibile “in situazioni di particolare gravità...conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità (Così Cass. Ord. Sez. 1 Num. 23716 del 29/07/2022). Si tratta, è vero, di valutazioni spesso molto discrezionali, ma questo è il criterio che fornisce la legislazione vigente. Se è vero, quindi, che la nuova protezione speciale si configura per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, laddove consente di valorizzare l’integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità, tuttavia è necessario a maggior ragione che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, che, nel caso di specie, non risultano documentati. Integrazione intesa come svolgimento di un’attività lavorativa continuativa, accompagnata ad un*

radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano (conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, ecc.). Tali requisiti non possono dirsi soddisfatti nella fattispecie, per i motivi suesposti». La S.C., considerando la valutazione del Giudice di merito ed evidenziando quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24413 del 2021, ha ritenuto che *“emerge chiaramente come quel giudice non abbia effettuato un’adeguata valutazione quanto al rapporto tra il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia e la situazione in cui il medesimo si sarebbe venuto a trovare in Senegal, suo Paese di provenienza, in caso di rimpatrio. Orbene, il decreto oggi impugnato, da un lato, non smentisce il livello di integrazione in Italia (tenuto conto del lavoro che si afferma come stabilmente svolto) ivi dedotto e documentato dalla difesa dell’odierno ricorrente; dall’altro, però, fonda il rigetto dell’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria/speciale su considerazioni generiche, oltre che, di per sé sole, insufficienti, nemmeno svolgendo qualsivoglia concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmente instaurate dal ricorrente, il cui ingresso in Italia risale, ormai, a circa a cinque anni orsono, sicché la relativa decisione non è coerente con gli appena riportati principi sanciti da Cass., SU, n. 24413/2021”.*

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 27505/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 - Rel. Campese, Pres. Bisogni, non massimata [contratti di lavoro a tempo determinato sufficienti ai fini dell’inclusione sociale - protezione umanitaria - principio della proporzionalità inversa tra la situazione raggiunta in Italia e quella in cui il richiedente si troverebbe nel Paese di origine]

1.6.3. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 423/2023, ud. 25/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Bisogni non massimata [ricorrente nigeriano - diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare – moglie e figlia in Italia]

Nel caso di specie il ricorrente esponeva di aver lasciato la Nigeria per fuggire alle ritorsioni ed alle violenze inflitte contro di lui da parte di alcuni membri indigeni della comunità, in quanto membro dell’esecutivo della Community Development Association (CDA) nella comunità. Divenuti gli attacchi sempre più frequenti e non avendo ricevuto alcuna protezione da parte della Polizia locale, il richiedente decideva di scappare e di richiedere protezione internazionale in Italia. Al momento della richiesta di domanda di protezione, il ricorrente dichiarava di vivere a Parma in una struttura nell’ambito di un progetto, di aver lavorato nella logistica come magazziniere fino al 2019 e di essersi poi sposato con rito religioso con una cittadina nigeriana, con la quale ha avuto una bambina nata nel 2021 in Italia e da lui riconosciuta.

La S.C. ha osservato che contrariamente a quanto assume il ricorrente *“il dedotto matrimonio, che sarebbe stato celebrato con rito tradizionale, e la nascita di una figlia in Italia, sono stati presi in considerazione dal Tribunale che, però, ha ritenuto non rilevante la qualità di padre al fine del riconoscimento della protezione speciale, così come le attività lavorative svolte, non documentate sul piano della continuità e dell’attualità. Va tuttavia osservato che, attesi i principi di recente affermati, secondo i quali, «In tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all’unità familiare, ex art. 8 CEDU. deve essere autonomamente valutata mediante l’accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l’allegazione dell’integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa.» (Cass. n. 10201 del 30/03/2022), con l’ulteriore precisazione che « In tema di protezione internazionale “speciale”, la seconda parte dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile “ratione temporis” nel*

giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.» (Cass. n. 18455 del 08/06/2022), l'esistenza di un vincolo familiare, quale la paternità, necessita di un'autonoma valutazione ed a tanto il Tribunale dovrà procedere in sede di rinvio”.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3242/2023, ud. 06/12/2022, dep. 02/02/2023 - Rel. Caiazza, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente tunisina - figlio convivente - art. 8 CEDU – valutazione autonoma della vita familiare]

Nella decisione in esame, la S.C. chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un ricorrente che ha censurato la decisione del Tribunale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, non aveva attribuito rilevanza alla **situazione di convivenza con il figlio**. Viene così ribadita la necessità di valutare la vita familiare in modo autonomo rispetto alla vita privata, ribadendo come lo svolgimento di un'attività lavorativa, in presenza di legami familiari rilevanti ex art. 8 CEDU, non sia necessario per il riconoscimento della protezione complementare. In particolare, la S.C. afferma che: *“Al riguardo, va osservato che, in tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità derivante dalla lesione del diritto all'unità familiare, ex art. 8 CEDU, deve essere autonomamente valutata mediante l'accertamento del dedotto ed allegato intervenuto radicamento familiare in Italia, senza che sia necessaria anche l'allegazione dell'integrazione dovuta allo svolgimento di attività lavorativa”.*

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 3865/2023, ud. 24/10/2022, dep. 08/02/2023 - Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara, non massimata
[rapporti tra le due fattispecie di cui all'art. 13 comma 2 bis e di cui all'art. 19 comma 1.1. T.U.I. - rapporto tra natura e della effettività dei vincoli familiari ed integrazione socio-lavorativa - vincolo del matrimonio e convivenza]

Nell'ordinanza interlocutoria in esame, la S.C. affronta la questione se *«ai fini della concessione della protezione speciale, il profilo “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato” (parimenti previsto art. 19 comma 1.1. del T.U.I.) possa aver un rilievo autonomo rispetto a quello dell'inserimento socio-lavorativo o se entrambi gli elementi debbano eventualmente concorrere».*

In particolare, in merito all'importanza della questione, nell'ordinanza si evidenzia quanto segue:

- “che l'importanza di tale questione emerge in tutta la sua rilevanza atteso che questa Corte, in materia di espulsione, ha già ritenuto l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 13 comma 2 bis d.lgs. n. 286/1998 – che parimenti contiene un richiamo al profilo “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato”, oltre alla “durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” – anche al cittadino straniero, il quale, ancorché non si trovi nelle condizioni per richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, abbia legami familiari nel territorio nazionale, secondo un ampliamento della nozione del diritto all'unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU e fatta propria dalla Consulta con la sentenza n. 202 del 2013 (Cass. n. 2395/2018; Cass. 781/2019; conf. Cass. 1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020); - che, appare, altresì quantomai opportuno un approfondimento dei rapporti tra le due fattispecie di cui all'art. 13 comma 2 bis e di cui all'art. 19 comma 1.1. T.U.I.; - che, infine, va verificato se sia rilevante, ai fini della trattazione di tali questioni, la circostanza che, nel caso di specie, il ricorrente non sia unito da vincolo di matrimonio alla donna a cui afferma di essere sentimentalmente legato, che è presente (con regolare permesso) nel territorio nazionale; - che, infatti, secondo la giurisprudenza della CEDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda), la nozione di “famiglia” di cui

all'art. 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stato addirittura ritenuto nelle cause Kroon e altri c. Paesi Bassi e Vallianatos e altri c. Grecia che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza)".

→ **L'ordinanza interlocutoria n. 3865/2023 sopraccitata è stata decisa con la sentenza n. 30736/2023 di seguito indicata:**

⇒ **Sez. 1, Sentenza n. 30736/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise massimata**

[protezione speciale o complementare ex art. 19, comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998 *ratione temporis* - natura ed effettività dei vincoli familiari dell'interessato - rilevanza autonoma rispetto all'inserimento socio-lavorativo - sussistenza - ragioni - conseguenze]

In materia di protezione speciale o complementare, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.,T.U.I., nel testo vigente *ratione temporis*, ossia prima dell'entrata in vigore del D.L. 10.3.2023 n. 20, conv. nella l. 5.5.2023 n. 50, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, si da integrare un radicamento affettivo.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Sentenza n. 30767/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise

• Sez. 1, Ordinanza 11311/2023, ud. 23/02/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti non massimata

[ricorrente nigeriano - figli minori in Italia non conviventi - unità familiare - vulnerabilità - cooperazione istruttoria - onere di allegazione - onere della prova - art. 31 TUI]

La S.C. si è soffermata sull'elemento della **convivenza con figli minori** e sulla rilevanza di tale requisito ai fini della valutazione dell'esistenza di una significativa relazione affettiva tra il ricorrente ed i figli minori presenti in Italia, osservando che: *"Con specifico riferimento alla convivenza, è stato, inoltre, precisato che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere valutata la significativa relazione affettiva del richiedente con il figlio minore residente in Italia, ancorché non convivente, restando escluso che tale situazione possa avere rilievo solo per l'ottenimento dell'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, poiché questa norma, posta a tutela dell'interesse del minore, non preclude la valorizzazione delle medesime circostanze in una prospettiva di tutela della condizione del genitore, alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., in relazione al rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive con il figlio (Cass. 467/2022). In altre parole, come ha dedotto dal ricorrente, la convivenza non rileva ai fini della significatività dei rapporti padre-figlio, ben potendo anche i genitori separati intrattenere rapporti costruttivi e significativi con i figli, seppure non conviventi. Del resto, la significatività dei rapporti – attesi il dovere di cooperazione incombente sul giudice in siffatta materia, in special modo in presenza di vincoli familiari, aventi un rilievo anche sovranazionale, e l'attenuazione dell'onere della prova – ben può essere accertata dal giudice mediante i servizi sociali o con altri mezzi di indagine. Ed invero, in tema di protezione*

internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova (Cass. 16221/2012)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 16716/2023. ud. 06/02/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[mancata conoscenza della lingua italiana non risulta provata dall'ausilio dell'interprete in udienza - inclusione sociale e lavorativa - attività di lavoro a tempo determinato - attività di volontariato]

In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 16756/2023, ud. 06/02/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno

- Sez. I, Ordinanza n. 18184/2023, ud. 01/07/2021, dep. 26/06/2023 – Rel. Leo, Pres. Tria non massimata

[ricorrente donna nigeriana - madre di due figli neonati in Italia - valutazione credibilità - cooperazione istruttoria - vulnerabilità - motivazione apparente - permesso di soggiorno ex art. 19, secondo comma, lett. d) d.lgs. 286 del 1998]

Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il Tribunale di Messina aveva rigettato il ricorso della ricorrente, donna nigeriana e madre di due neonati in Italia, in quanto riteneva non credibile la vicenda relativa al timore paventato dalla ricorrente a causa della **setta degli Ogoni**.

La S.C. ha cassato il decreto rilevando che il Tribunale si era limitato ad una prevalentemente soggettiva valutazione di credibilità della vicenda (molto succintamente esposta) omettendo il doveroso accertamento officioso in merito alla situazione individuale ed alle circostanze personali della richiedente, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 25 luglio 2018, n. 19716; Cass. 4 gennaio 2021, n. 10).

La Corte ha ritenuto la motivazione relativa alla protezione umanitaria meramente apparente, avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla condizione di vulnerabilità del nucleo familiare della ricorrente, giustificata dal Tribunale a causa del riconoscimento da parte della Commissione Territoriale di un permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. d) d.lgs. 286/1998: istituto ontologicamente diverso, vietando l'espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

- Sez. 1, Ordinanza n. 20649/2023, ud. 25/05/2023, dep. 17/07/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti non massimata
[valutazione circoscritta alla sola dimensione lavorativa - omessa valutazione dimensione sociale]

Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente il quale aveva censurato il decreto impugnato per aver *“circoscritto la valutazione del grado di integrazione raggiunto in Italia alla sola dimensione lavorativa, ritenendo implicitamente irrilevante la c.d. dimensione sociale pur allegata e documentata”* nonché ha documentato che *“ha frequentato, nell’anno 2018, un corso di lingua presso il C.P.I.A. di Campobasso; ha lavorato regolarmente negli anni 2018 e 2019 e successivamente ha lavorato in nero essendo sprovvisto di permesso di soggiorno, nel 2019; ha sottoscritto un contratto di locazione, effettuando la voltura delle utenze domestiche nell’ottobre del 2021, e ha sottoscritto un’ulteriore contratto di locazione in data 16 febbraio 2022; in seguito ha stipulato regolare contratto di lavoro e ha ormai rescisso il legame familiare con la Nigeria dal momento che vive in Italia da cinque anni”*.

La S.C. ritenendo applicabile nel caso di specie la disciplina dell’art 19 T.U.I. e ribadito i principi affermati da Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022 nonché Cass. 8495 del 2023 ha ritenuto che *“la integrazione sociale, da valutarsi alla attualità, è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un parametro che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo. Solo la Corte EDU, infatti, è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere.*

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 24579/2023, ud. 23/06/2023, dep. 11/08/2023 - Rel. Russo, Pres. Bisogni, non massimata

- Sez. 1, Ordinanza n. 24051/2023, ud. 22/06/2023, dep. 07/08/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente egiziano - violazione dei diritti umani - inclusione sociale e lavorativa - contratto a tempo determinato recente]

La S.C. ha accolto il secondo motivo di ricorso rilevando che *“il Tribunale ha dato atto che in Egitto la situazione dei diritti umani è critica (pag.6 del decreto), che il ricorrente ha lavoro “regolare” dal novembre 2019 (a tempo determinato – pag.3 del decreto) e che la moglie, cristiana, vive in Russia con i figli e può seguire il marito in Egitto solo se si converte alla religione musulmana. Ciò nondimeno, il Tribunale ha ritenuto che il richiedente, in punto di fatto, non avesse documentato il suo stabile inserimento nella compagine sociale, per il fatto che la sua assunzione lavorativa, pur regolare, era recente, ravvisando non sussistenti altri elementi circa una sua integrazione in Italia, nonché considerato che la sua famiglia viveva in Russia. Tale percorso argomentativo non rispetta i criteri enunciati da questa Corte (fra le altre, cfr. Cass., sez. un., 24413/2021; Cass., sez. un., 29459/2019; da ultimo Cass. 33315/2022), avendo, invero, il Tribunale omesso di verificare se l’assunzione a tempo determinato del richiedente – sia pure risalente a periodo prossimo a quello della decisione – fosse effettiva e permettesse di fondare una valutazione positiva della sua integrazione in Italia, non potendo certamente escludere l’integrazione la circostanza che l’assunzione lavorativa sia recente. Il Tribunale ha, inoltre, omesso di considerare se e come avesse incidenza nella valutazione comparativa la situazione del Paese di origine, anche in quanto “critica” in punto di violazione dei diritti umani, come, peraltro, in concreto già accertato dallo stesso Tribunale. Anche a tale ultimo riguardo, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, a fronte del*

dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche, ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (tra le tante Cass. 22528/2020; Cass. 26671/2022)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 27450/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Bangladesh - protezione complementare - non necessario il giudizio di comparazione - rilievo preminente all'inclusione sociale]

La S.C., considerando che la domanda del ricorrente *"benché proposta (il 20 dicembre 2019) dopo l'entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, riferibile, ai sensi della disposizione transitoria dettata dall'art. 15, anche ai procedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali alla data della sua entrata in vigore. La stessa, pertanto, deve essere esaminata alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituiti dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, ed e), n. 1, del citato d.l. n. 130/2020 (cfr. Cass., SU, n. 24413 del 2021)".*

A tal riguardo la Corte ha ribadito che *"in riferimento all'istituto della protezione complementare, che ha sostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, questa Corte ha recentemente affermato che la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio del richiedente, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020, non richiede un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel suo Paese di origine (neppure nelle forme della cd. comparazione attenuata con proporzionalità inversa delineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass., SU, n. 24413 del 2021; Cass. n. 465 del 2022; Cass. n. 34095 del 2021), dovendosi riconoscere, invece, un rilievo preminente all'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia, da valutarsi tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine (cfr. Cass. n. 18455 del 2022; Cass. n. 7861 del 2022)".*

La Corte ha dunque accolto il ricorso, limitatamente al suo terzo e quarto motivo, ritenendo che *"alla stregua del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non può condividersi il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di protezione de qua, ha rilevato la mancata allegazione di una condizione di vulnerabilità personale, tale da esporre il ricorrente al rischio di una grave violazione dei diritti umani, in caso di rimpatrio, escludendo, inoltre, la possibilità di desumere la predetta condizione dal confronto con la situazione generale in atto nel suo Paese di origine, in conformità dell'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in riferimento alla disciplina della protezione umanitaria prevista dal testo previgente degli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998. 2.2.3. Il menzionato decreto neppure merita consenso laddove ha ritenuto non provato il livello d'integrazione sociale raggiunto dal ricorrente nel territorio italiano pur dando atto dell'avvenuta produzione di una certificazione lavorativa attestante che egli era stato assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché omettendo di*

svolgere qualsiasi concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmente instaurate dal ricorrente, il cui ingresso in Italia risale, ormai, a quasi a nove anni orsono (prima domanda di protezione presentata nel 2014 e disattesa dalla Commissione territoriale il 17 novembre 2014)”.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 27497/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 - Rel. Campese, Pres. Bisogni, non massimata [moglie del ricorrente in Italia - contratti di lavoro a tempo determinato del ricorrente - protezione complementare - non necessario giudizio di comparazione - rilievo preminente legami familiari e inclusione sociale e lavorativa - inserimento da intendersi non in modo pieno e irreversibile]

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27475/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni massimata**
[ricorrente senegalese - apprezzabile sforzo di inserimento - sufficiente dichiarazione UNILAV in quanto dichiarazioni del datore di lavoro alla PA - non necessarie buste paga in quanto dichiarazioni del datore di lavoro al lavoratore]

In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione complementare, non aveva ritenuto provato il livello di integrazione del cittadino straniero, nonostante la produzione di numerose certificazioni relative a plurime attività lavorative a tempo determinato, corsi di formazione professionale e l'iscrizione ad un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 32851/2023, ud. 11/10/2023, dep. 27/11/2023 – Rel. Meloni, Pres. Bisogni massimata**
[protezione internazionale - protezione speciale - opposta valutazione di situazioni soggettive interconnesse - violazione del diritto all'unità familiare - sussistenza – fattispecie]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale).

1.6.4. Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza

- **Sez. 1, Sentenza n. 3393/2023, ud. 30/11/2022, dep. 03/02/2023 - Rel. Parise, Pres. Acierno, massimata**
[ricorrente del Ghana - presentazione della denuncia - collaborazione processuale - alternative]

In tema di protezione complementare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, in quanto solo questa interpretazione corrisponde alla "ratio" della norma, finalizzata ad assicurare un regime protettivo dello straniero vittima di tale forma di sfruttamento.

1.6.5. Parere negativo della Commissione territoriale sui presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e sindacato del giudice.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10221/2023, ud. 03/04/2023, dep. 18/04/2023 – Rel. Lamorgese, Pres. Bisogni, massimata**
[mancato esercizio del potere amministrativo da parte del questore - possibilità per il richiedente di adire direttamente il giudice]

In tema di protezione speciale, il richiedente può adire direttamente il giudice al fine di far accertare il riconoscimento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, anche quando non sia stato esercitato il potere amministrativo mediante un provvedimento del questore successivo al parere espresso ex lege dalla Commissione territoriale, atteso che l'art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al tribunale il potere giurisdizionale di sindacare ogni decisione (finale o interlocutoria che sia) incidente sull'esito finale del procedimento, ivi compreso il parere negativo della Commissione sull'istanza del richiedente la protezione.

1.6.6. Protezione complementare e pericolosità sociale

- **Sez. 1, Sentenza n. 23597/2023, ud. 04/05/2023, dep. 02/08/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata**
[rinnovo protezione umanitaria - effetti ostativi di condanne penali]

Nel caso di specie il ricorrente censura *“la sentenza impugnata per aver ritenuto ostativa al rinnovo della protezione umanitaria la pericolosità sociale di esso ricorrente, la cui valutazione è rimessa al Questore in sede di rilascio del permesso di soggiorno, senza considerare che, in presenza dei presupposti di fatto prescritti dalla legge, il riconoscimento della protezione costituisce un diritto soggettivo del richiedente”*.

“La Corte ritiene di dover enunciare il seguente principio di diritto ex art.384 cod. proc. civ.: In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l.n.113/2018, conv. in l. n.132/2018, in ipotesi di condanna del cittadino straniero, privo di legami familiari, per i reati previsti dall'art.4, comma 3, d. lgs.n.286/1998 non opera alcun automatismo ostativo al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale

del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (tra le altre, da ultimo Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023)".

2. QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Audizione

- **Sez. 1, Ordinanza n. 1089/2023, ud. 09/11/2022, dep. 16/01/2023 – Rel. Zuliani, Pres. Cristiano massimata**
[ricorrente del Gambia - audizione - credibilità - protezione sussidiaria lett. b) - trattamento inumano e degradante in carcere]

In tema di protezione internazionale, laddove il giudice ritenga le dichiarazioni del richiedente asilo lacunose e contraddittorie, è tenuto a disporre l'audizione per acquisire chiarimenti e integrazioni, all'esito dei quali applicare i criteri per la valutazione della prova contenuti nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver definito le dichiarazioni del ricorrente "inverosimili", gravemente lacunose, sommarie e contraddittorie, ha ritenuto non necessario disporre l'audizione per chiarire tali incongruenze e contraddizioni).

- Sez. 1, Ordinanza n. 27488/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni non massimata
[mancata audizione da organo collegiale in sede di CT - delega GOP in sede giudiziale]

Nel caso di specie, il ricorrente, tra i vari motivi di impugnazione, ha dedotto l'audizione in sede di Commissione Territoriale da un solo membro della Commissione senza il consenso del ricorrente nonché l'audizione in sede giudiziaria dal GOP. La S.C. in ordine al motivo di impugnazione relativo alla delega GOP ha ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, che disattendendo l'indirizzo ermeneutico originariamente espresso da Cass. n. 24362 del 2020, hanno successivamente sancito che «*Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi dell'art 10, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 116 del 2017, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l'assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell'elencazione ivi contenuta*» (cfr. Cass., SU, n. 5425 del 2021. In senso conforme, si vedano anche le successive Cass. n. 20215 del 2021; Cass. n. 35189 del 2022; Cass. n. 9098 del 2023). La S.C. ha evidenziato che «*alle esaustive considerazioni giustificative di questa affermazione può in questa sede farsi rinvio, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., non offrendo il tenore delle odierne argomentazioni del ricorrente elementi significativi al fine di mutare l'orientamento suddetto*». La S.C. ha altresì ritenuto inammissibile il secondo motivo di impugnazione, confermando quanto recentemente sancito da Cass. n. 16786 del 2023, che ha disatteso una doglianza affatto analoga «*In tema di richiesta di protezione internazionale, l'omissione dell'avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall'organo*

collegiale, anziché da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell'audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell'avvertenza di legge - di cui all'art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 25 del 2008 - abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale (Cass., n. 19040/2018)». La S.C. ha ritenuto che *“nella specie, il ricorso non evidenzia alcun vulnus specifico al diritto di difesa. D'altra parte, - va aggiunto - oggetto del giudizio di opposizione al decisum della Commissione non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale, quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata. Pertanto, il tribunale non può limitarsi all'annullamento del provvedimento di diniego per vizi del provvedimento o del procedimento, ma ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito (cfr., ex multis, Cass. n. 16786 del 2023; Cass. n. 20492/2020)”.*

2.2. Domanda autodeterminata, onere di allegazione ed onere della prova

- Sez. 1, Ordinanza n. 18991/2023, ud. 20/03/2023. dep. 05/07/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[prova testimoniale - inserimento sociale - esistenza legami familiari]

Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente relativo alla sua richiesta di prova testimoniale da parte del ricorrente, al cui esito favorevole avrebbe potuto conseguire – secondo il ricorrente - altra valutazione circa la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato con persona ammessa alla protezione come rifugiato, il suo effettivo inserimento sociale in Italia e l'esistenza di legami familiari e culturali con il Paese di origine tali da giustificare la protezione richiesta.

La S.C. ha osservato che *“il Tribunale ha ritenuto non ammissibile il mezzo istruttorio, assumendo assertivamente che le circostanze relative all'esistenza del rapporto familiare ed alla residenza presso la abitazione sita in Milano, avrebbero dovuto essere provate documentalmente, senza illustrare le ragioni specifiche della pronuncia che rivela, quindi, una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, in assenza della disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020)”.* La S.C. ha ritenuto che *“tale decisione non può essere condivisa, oltre che perché motivata solo apparentemente, anche perché non ricorre in questa materia alcuna preclusione all'ammissione della prova testimoniale, fermo il potere di valutazione delle prove acquisite riservato al giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c.”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 20641/2023, ud. 25/05/2023, dep. 17/07/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti, massimata
[protezione internazionale - protezione sussidiaria - valutazione del giudice del merito - omesso esame di dichiarazioni e documenti resi in udienza dal richiedente - prova documentale - omessa valutazione dei legami familiari e sociali - necessità di utilizzare un concetto di integrazione sociale come definito dalla Corte EDU - sussistenza]

In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione di una misura atipica di protezione il giudice del merito deve tener conto delle dichiarazioni e dei documenti resi in udienza dal richiedente, dovendo tutelare, in attuazione del disposto dell'art 10 Cost., i diritti fondamentali della persona e dovendo tener conto di come l'allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare del richiedente, così come interpretata dalla

Corte EDU, chiamata a riempire di contenuti le norme della Convenzione secondo indicazioni alle quali le autorità nazionali si devono conformare; a tal fine vanno valorizzati altresì i rapporti familiari e sociali del richiedente, tenendo conto che la integrazione sociale è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo.

- Sez.1, Ordinanza n. 30350/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente del Georgia - usura - condizioni di salute - legami familiari - pericolosità sociale - mancato deposito telematico del casellario o carichi pendenti da parte del PM]

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di essere nato e vissuto in Georgia; di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di provenienza perché affetto da una patologia circolatoria non curabile in patria (morbo di Buerger) e per una vicenda legata all'usura che lo avrebbe esposto a pericoli se fosse rimasto nel suo Paese di provenienza.

Il Tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub art. 14, lett. a e b, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso, quanto al debito usurario contratto in patria e neanche credibile in relazione alla patologia allegata (in quanto la documentazione medica deponeva per una patologia sopravvenuta al suo espatrio e perché non aveva neanche spiegato la ragione per la quale, giunto in Italia nel 2013, si sarebbe sottoposto ad esami solo nel 2015); b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c, del d.lgs. n. 251/2007, in ragione dell'assenza di un rischio-paese riferito alla Georgia, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione "speciale", perché il ricorrente aveva riportato diverse condanne per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. (furto in appartamento), che rappresentavano peraltro reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e perché, comunque, il sistema sanitario georgiano non era tale da mettere a rischio la salute del ricorrente, con la conseguenza che non vi sarebbe stata, dunque, incisione sul diritto alla salute del ricorrente ed in quanto, infine, non era stata dimostrata una adeguata integrazione sociale in Italia; non rilevando a tal fine neanche la malattia oncologica della madre che risultava vivere da sola a Bari.

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, con cui il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cpc; violazione della L. 2282/ 2012; violazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 101 cpc, sul rilievo che la decisione impugnata sarebbe stata fondata su documenti non risultanti nel fascicolo telematico e di cui avrebbe avuto contezza solo a seguito della decisione.

Il ricorrente ha evidenziato che: a) i giudici di merito avrebbero motivato la loro decisione sulla base di documentazione che sarebbe stata prodotta dal pubblico ministero; b) tali elementi avrebbero carattere decisivo in quanto sarebbero stati valutati dal Tribunale nell'effettuazione del giudizio prognostico sulla pericolosità sociale che ad avviso dei giudici del merito sarebbero prevalsi rispetto ai profili dell'unità familiare; c) non risulterebbe tuttavia il deposito nel fascicolo telematico da parte del pubblico ministero né del casellario Giudiziale né dei carichi pendenti, ritenendo quindi violato l'art. 115 cpc secondo cui il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal PM non contestate dalle parti in considerazione dell'obbligatorietà nei processi civili, instauratisi dopo il 30.06.2014, dei depositi degli atti in modalità telematica, con la conseguenza che il deposito effettuato con modalità diversa da quella telematica non sarebbe solo irregolare o nullo ma affetto da un vizio più invalidante, e cioè la improcedibilità ed inammissibilità senza possibilità di sanatoria ex art. 156,3 comma cpc.

La S.C. ha ritenuto che *“le obiezioni sollevate dal ricorrente colgono nel segno. Invero, dall’esame della documentazione allegata dal ricorrente al ricorso per cassazione e dall’esame dell’incarto processuale emerge che nel fascicolo telematico non risultano depositati né il casellario Giudiziale né i carichi pendenti, documenti sui quali il Tribunale di Firenze ha formato il suo convincimento in ordine al profilo della pericolosità sociale del richiedente, come emerge chiaramente dalla lettura del provvedimento impugnato”*.

2.3. Doveri di cooperazione istruttoria dell’autorità

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 606/2023, ud. 25/11/2022, dep. 11/01/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente donna nigeriana - matrimonio forzato - COI specifiche]

“La costrizione ad un matrimonio non voluto è stata qualificata da questa Corte anche in termini di grave violazione della dignità, e dunque trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, qualora le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato, o una sua parte consistente, non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. n. 25463 del 2016, n. 25873 del 2013). In tal senso si è espressa questa Corte anche in occasione di successive pronunce (Cass. nn. 6573 e 23017 del 2020, sez. L, Ordinanza n. 13648 del 2021, dep.19/05/21). Ne consegue che è doverosa l’acquisizione di specifiche COI, finalizzate all’accertamento dell’aspetto in discussione, poiché non è affatto irrilevante la verifica della effettività dei poteri statuali e della capacità degli stessi di fornire adeguata protezione alla vittima del grave danno denunciato, ancorché le minacce provengano da soggetti privati o addirittura da familiari. Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto illegittimamente di poter omettere tale verifica, mentre sarebbe stato invece suo dovere assumere anzitutto, anche d’ufficio, informazioni sulla situazione generale della Nigeria, con riferimento al tipo di problema posto dalla reclamante, attraverso i canali indicati al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o mediante altre fonti che fossero in concreto disponibili, e solo all’esito di ciò formulare una pertinente valutazione”.

- Sez. L, Ordinanza n. 4111/2023, ud. 19/05/2021, dep. 10/02/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria non massimata
[ricorrente del Bangladesh - usura - schiavitù]

*“La situazione peculiare del ricorrente, vittima di **usura**, che la Corte ritiene verosimile, e la attuale situazione politico sociale del Bangladesh, consentono di ritenere che il ricorrente, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, rischiando anche la schiavitù. Ed invero il ricorrente asserisce che il Collegio «ha completamente omissso di considerare rilevante l’usura limitandosi a rigettare la domanda in quanto il racconto non sarebbe stato veritiero» difettando di approfondimenti ulteriori, utili a far valutare diversamente le dichiarazioni che l’appellante ha reso nell’ambito dell’istruttoria amministrativa. La Corte non ha valutato nel concreto che in Bangladesh il fenomeno dell’usura è largamente diffuso ed è difficile ricorrere all’autorità statale, poiché in buona parte, corrotta. La prova di tale situazione, in difetto di attivazione della parte, va acquisita d’ufficio dal giudice: quando il cittadino straniero, che richiede il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata che esponano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) (Cass. n. 17069/2018)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11058/2023, ud. 10/01/2023, dep. 27/04/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente del Pakistan - valutazione credibilità - cooperazione istruttoria]

In materia di protezione internazionale, il giudizio negativo in merito alla valutazione di credibilità del richiedente asilo non può in alcun modo essere posto a base, di per sè, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice è tenuto, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione del paese di provenienza del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, ritenuto aprioristicamente non credibile il racconto di un ricorrente pakistano - il quale aveva riferito di essere fuggito dal paese d'origine per evitare le aggressioni perpetrate nei suoi confronti da appartenenti al gruppo dei "Mujahideen", la cui gravità era confermata dall'uccisione del padre e del fratello - non aveva assolto al dovere di cooperazione istruttoria in relazione alla lamentata impossibilità di effettuare una denuncia dei fatti alle autorità di polizia).

- Sez. 1, Ordinanza n. 27325/2023, ud. 22/04/2022, dep. 26/09/2023 – Rel. Vannucci, Pres. Meloni massimata
[protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 - cooperazione istruttoria del giudice - COI - individuazione - specifica indicazione della fonte e del contenuto delle stesse - necessità]

In materia di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione, da parte del richiedente, delle circostanze suscettibili di fondare la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice è tenuto ad assumere direttamente informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese d'origine dell'interessato (elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli Affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa) e a indicarne specificamente la fonte e il contenuto nella motivazione.

2.4. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Ordinanza n. 762/2023, ud. 25/11/2022, dep. 12/01/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente donna nigeriana - tratta per sfruttamento sessuale - indicatori di tratta - giudizio di credibilità - complessità del racconto – cooperazione istruttoria – assenza di integrazione]

La S.C. torna a pronunciarsi sulla questione relativa alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni rese da una ricorrente vittima di tratta ai fini di sfruttamento sessuale. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto della ricorrente (che aveva riferito di esser stata affidata ad uno zio, che la aveva dapprima maltrattata e poi ceduta ad un uomo che la aveva condotta in Libia e poi venduta ad una *connection house*, dove aveva subito ed assistito a plurime violenze), alla luce di contraddizioni relative al periodo di permanenza in Libia ed al timore in caso di rimpatrio. La Suprema Corte ha osservato che: *“In merito, inoltre, alla valutazione di credibilità, il Tribunale fonda l’inattendibilità del racconto su singole circostanze (quali, la data di trasferimento dallo zio, la permanenza dalla signora in Libia, il timore di rimpatrio a causa delle minacce del trafficante), senza adeguatamente considerare la complessità del racconto né*

chiedersi se l'eventuale poca chiarezza di alcuni elementi possa rappresentare la presenza di indicatori di tratta, sui quali il Tribunale avrebbe dovuto ulteriormente indagare. A tal proposito, infatti, il decreto si limita a statuire che il pericolo per la ricorrente di esser vittima di tratta è rimasto indimostrato (cfr. pag. 14), senza aver attivato il dovere di cooperazione istruttoria in tal senso, e né aver adeguatamente motivato in ordine alla non credibilità della paura espressa dalla ricorrente in caso di rimpatrio, ritenendo non chiara la ragione per cui spiegava la minaccia subita solo dinanzi al Tribunale (elemento che avrebbe potuto esser approfondito quale indicatore di tratta)".

Di particolare interesse quanto affermato dalla Corte in merito al fatto che la ricorrente non avrebbe documentato alcuna forma di integrazione in Italia. A tal proposito i giudici di legittimità osservano che: *"L'assenza di integrazione può, inoltre, rappresentare un ulteriore indicatore di tratta. Nessuna indagine, infine sulle condizioni del Paese di origine è stata svolta".*

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 2051/2023, ud. 25/11/2022, dep. 24/01/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente donna nigeriana - indici di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - omessa valutazione della relazione ente antitratta]

Nel caso di specie, la S.C., dopo aver revocato il provvedimento precedentemente emesso con cui la S.C. erroneamente aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per omessa certificazione della data di rilascio della procura alle liti, ha provveduto all'esame dei motivi, accogliendo il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente, donna di origine nigeriana, aveva dedotto l'omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell'art 132 n. 4 cod. proc. civ.. In particolare, la ricorrente ha rilevato che *"si duole la ricorrente che il Tribunale ha omesso l'esame della Relazione del Ce.Strim (Centro Studi e ricerche sulle realtà meridionali) dalla stessa illustrata nelle note scritte. Da tale relazione era emersa la sua condizione di vulnerabilità in linea con gli indicatori delle linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta predisposte dalla Commissione Nazionale per il diritto di Asilo e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati".* La S.C. nel accogliere il secondo motivo ha osservato che *"il Tribunale non ha considerato che dal racconto della ricorrente emergono elementi idonei a far supporre che la stessa possa essere stata vittima di tratta (richiesta di prostituzione per pagare le spese di viaggio), tanto è vero che la ricorrente è stata contattata dal Centro Antitratta che ha redatto una relazione nel quale è stata evidenziata la condizione di vulnerabilità della richiedente in linea proprio con gli indicatori delle linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta. Di tale relazione, ritualmente prodotta dalla ricorrente nel giudizio di merito, il Tribunale non ha fatto alcun cenno nel decreto impugnato, così incorrendo nella violazione denunciata".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 8223/2023, ud. 23/02/2023, dep. 22/03/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente donna nigeriana - tratta a fini di sfruttamento sessuale - credibilità - accertamento istruttorio]

Nel caso di specie *"la ricorrente aveva riferito di avere lasciato la Nigeria dopo essere fuggita dallo zio, presso il quale era stata allocata ancora minorenni a seguito della morte del padre, per sottrarsi alle violenze ed ai maltrattamenti subiti ad opera di questi, e poi, dopo un periodo in cui aveva vissuto per strada, di essere andata in Libia ove aveva vissuto in una connection house, dove si prostituiva e, con il danaro guadagnato aveva pagato il viaggio per l'Italia. Il Tribunale ha ritenuto che il racconto non fosse attendibile perché vago e contraddittorio e che la vicenda non integrasse gli estremi richiesti per le forme di protezione internazionale. Ha anche escluso che la richiedente potesse essere ritenuta vittima di tratta, come sostenuto dalla difesa."*

La S.C. accoglie il ricorso statuendo che *"in funzione del riconoscimento della protezione internazionale, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione*

di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R. (Cass. n. 41863/2021). Invero, il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (Cass. n. 676/2022). È, quindi, compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere (Cass. n. 676/2022). Nel caso concreto, l'accertamento sul punto è stato sostanzialmente assente e non risponde ai criteri elaborati in sede giurisprudenziale. Il Tribunale, nel formulare la statuizione di non credibilità si esprime in termini ipotetici – «sembra essersi prostituita volontariamente» -, senza svolgere alcun accertamento istruttorio, restando inosservante del principio di cooperazione particolarmente pregnante in questa materia e ciò nonostante la ricorrente abbia dedotto di avere lavorato in una connection house e di non essersi prostituita volontariamente, ma di essere stata costretta a farlo.”

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9858/2023, ud. 10/02/2023, dep. 13/04/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni massimata**
[ricorrente cinese - persecuzione religiosa]

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, in quanto, nel reputare non credibile il racconto di una cittadina cinese, che asseriva di essere stata sottoposta a persecuzione religiosa, per essere la stessa fuggita ottenendo il visto turistico per l'espatrio, aveva ommesso di verificare le dichiarazioni rese dalla medesima in merito ai documenti e le risultanze delle Coi, che nulla riportavano sull'impossibilità di lasciare il paese da parte di fedeli di chiese clandestine).

- Sez. 1, Ordinanza n. 11059/2023, ud. 10/01/2023, dep. 27/04/2023 Rel. Tricomi, Pres. Valitutti non massimata
[ricorrente donna nigeriana - ex MSNA - indicatori di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - relazioni ente anti-tratta - valutazione della credibilità - contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto - cooperazione istruttorio]

Nel caso di specie, la ricorrente, cittadina nigeriana, ha rappresentato di essere giunta in Italia ancora minorenni, di avere dimostrato un buon livello di integrazione sociale e lavorativa, di svolgere attività lavorativa documentata e di avere trovato una sistemazione abitativa al di fuori del circuito dell'accoglienza, deducendo che il rimpatrio potrebbe comportare un'interruzione del percorso di crescita personale, stante la sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali considerato che aveva lasciato la Nigeria da molti anni (sin dal 2016).

La S.C. ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso rilevando che “per quanto riguarda la tratta di persone, si è osservato che, in tema di protezione internazionale, al fine di verificare la sussistenza di una condizione di

soggezione a tratta a fini di sfruttamento sessuale, poiché alcuni degli elementi caratteristici delle dichiarazioni di chi si trovi in questa situazione sono la contraddittorietà e la frammentazione del contenuto del racconto, anche a causa di una latente condizione di timore, la credibilità della storia (che opera ad un tempo sul piano dell'allegazione e della prova dei fatti) deve essere valutata dal giudice di merito verificando, da un lato, la rappresentazione di una vicenda personale autenticamente riferibile alla richiedente asilo, dall'altro la stretta vicinanza della complessità delle dichiarazioni rese agli elementi distintivi ricorrenti delle vicende di tratta, da valutarsi alla luce dei criteri interpretativi indicati in proposito nelle linee guida elaborate dall'U.N.H.C.R. (Cass. n. 41863/2021). Nel caso concreto, l'accertamento sul punto è stato fortemente carente. Il Tribunale, pur avendo riscontrato «la presenza astratta di indicatori di tratta nel racconto della ricorrente», come delineato nelle relazioni e nei pareri degli enti anti-tratta, si è poi soffermato su differenze ed incertezze di dettaglio della narrazione, non cogliendo il nucleo essenziale della vicenda dell'avviamento della richiedente, da parte della zia, verso la prostituzione. La ricorrente ha, altresì, richiamato - indicandone la collocazione nel fascicolo di merito, ai fini dell'autosufficienza - i pareri degli enti anti-tratta, interpellati dalla Commissione territoriale, che hanno concluso che la richiedente «è vittima di tratta internazionale di esseri umani, «evidenziandone gli indicatori quanto alla storia familiare, al reclutamento, al viaggio, alla situazione dell'arrivo in Italia, e ai fattori di rischio nel Paese di origine» (fol. 12). Di tale relazione anti-tratta prodotta il Tribunale non ha tenuto affatto conto, mentre avrebbe dovuto approfondire la questione».

- Sez. 1, Ordinanza n. 13176/2023, ud. 20/03/2023, dep. 15/05/2023 – Rel. Falabella, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano - orientamento sessuale - valutazione della credibilità]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente, cittadino nigeriano, rilevando che il Tribunale di Venezia *“ha negato credibilità alla vicenda narrata dall’istante, il quale aveva riferito di essere emigrato dal proprio paese (la Nigeria) dopo che la relazione omosessuale da lui intrattenuta con un proprio compagno di scuola era stata scoperta da un altro ragazzo. Ha aggiunto il Giudice del merito che, ritenuta la non credibilità degli eventi che avrebbero costretto il ricorrente a lasciare il proprio paese, l’unico elemento di prova in ordine all’orientamento sessuale dell’istante era costituito dal fatto che lo stesso aveva dichiarato di essere omosessuale; pur dicendosi consapevole della necessità di tenere in debita considerazione la mera dichiarazione resa da un richiedente asilo in ordine al proprio orientamento sessuale, finanche considerando la possibilità che detta dichiarazione non rifletta un dato univoco, bensì la ricerca di un’identità affettiva e sessuale in fase di consolidamento o persino fluida, il Tribunale ha osservato che, ai fini dell’accoglimento di una domanda di protezione internazionale proposta sulla base di un affermato orientamento sessuale, «non è possibile attribuire valore assorbente alla sola dichiarazione del richiedente, in assenza di ulteriori elementi probatori di riscontro, pena l’obliterazione della valutazione stessa di credibilità da parte del Tribunale».* Il rilievo risulta formulato per dar conto di come l’assenza di una credibile omosessualità, riconosciuta come tale dalla comunità di appartenenza, escludesse il pericolo di atti persecutori o il rischio della soggezione del richiedente a una delle ipotesi di danno grave di cui all’art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007”.

La S.C. ha ritenuto che quanto affermato dal Tribunale si esponeva a censura in quanto *“il provvedimento impugnato mostra di trascurare il precetto di cui all’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007. Come è noto, ai sensi della detta norma, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782; in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni*

dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Il Tribunale ha invece aprioristicamente escluso - in modo ingiustificato, senza cioè formulare alcun giudizio in punto di credibilità - che le dichiarazioni del richiedente sulla sua condizione di omosessuale potessero assumere rilievo sul piano probatorio, reputando che le medesime dovessero essere suffragate da altri elementi di riscontro”.

Nella decisione in esame, la S.C. si sofferma anche sul tema relativo alla possibilità di provare il proprio orientamento sessuale con approfondimenti istruttori diversi dalle dichiarazioni del ricorrente. In particolare, la Corte osserva che: *“qualora vi sia incertezza sull'effettivo orientamento omosessuale dichiarato dal richiedente la protezione, ovvero sull'autenticità dei documenti dallo stesso prodotti a sostegno della domanda, il giudice di merito deve disporre, anche in via ufficiosa, gli approfondimenti istruttori ritenuti opportuni al fine di verificare l'attendibilità del racconto e della documentazione a corredo (Cass. 18 marzo 2021, n. 7778). Nella fattispecie constavano addirittura precise istanze istruttorie del ricorrente: la censurata mancata pronuncia sulle stesse si traduce nella contraddittorietà della decisione assunta, che ha rigettato la domanda ritenendola indimostrata, senza prendere in considerazione le istanze in questione, che avrebbero dovuto, in tesi, suffragarla (sul punto: Cass. 9 novembre 2017, n. 26538; Cass. 20 aprile 2017, n. 9952)”.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 15493/2023, ud. 28/04/2023, dep. 01/06/2023 - Rel. Casadonte, Pres. Lamorgese, massimata**
[ricorrente nigeriano - plurima indicazione di diverse nazionalità e diverse fonti informative]

In tema di protezione internazionale, la corretta individuazione del Paese d'origine del ricorrente, da parte del giudicante, configura un presupposto imprescindibile per la valutazione di credibilità delle dichiarazioni e per la ricostruzione dei rischi cui il richiedente protezione sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui il giudice è chiamato ad adempiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva fatto dapprima riferimento al ricorrente come cittadino albanese, per poi esaminare il rischio in caso di rimpatrio in Senegal, consultandone le relative fonti di informazione, quando in realtà il ricorrente era originario della Nigeria).

- Sez. L, Ordinanza n. 16411/2023, ud. 04/03/2021, dep. 09/06/2023 - Rel. Leo, Pres. Tria non massimata
[ricorrente nigeriano - dovere di cooperazione istruttoria - onere di allegazione - credibilità - corruzione forze di polizia]

“Deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente (Cass. n. 3016/2019; Cass. n. 24010/2020). Nel caso in esame, la Corte di appello ha dato atto del problema dell'uso e della azione delle forze di polizia nigeriana, assoldate spesso da persone facoltose o da compagnie petrolifere per la protezione privata, ma non ha analizzato accuratamente la questione della corruzione dei suoi appartenenti, posta a base della fuga del richiedente dal proprio Paese e dedotta dallo stesso nella richiesta di protezione internazionale ed umanitaria mediante il richiamo specifico a fonti accreditate.”

- **Sez. 1, Ordinanza n. 21363/2023 ud. 05/04/2023, dep. 19/07/2023 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**

[dichiarazioni del richiedente - valutazione - criteri - limiti - dovere giudiziale di cooperazione istruttoria]

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30717/2023, ud. 22/09/2023, dep. 04/11/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni non massimata

[donna nigeriana (Benin City) - tratta ai fini di sfruttamento sessuale - credibilità - audizione - COI]

La S.C. ha accolto il ricorso presentato da una donna nigeriana avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Ancona. In particolare, la S.C., ribadendo i principi di diritto in tema di tratta affermati dalla Cass. n. 676 del 2022 e Cass. n. 17448 del 2023, ha altresì puntualizzato che *“questa Corte non solo ha specificato che è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere (cfr. Cass. (ord.) 12.1.2022, n. 676 (Rv. 663487-02)). Ma ha altresì rimarcato che, nel caso in cui la domanda di asilo sia presentata da una donna e, nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all’esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell’audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (cfr. Cass. (ord.) 4.11.2020, n. 24573)”. La S.C. ha rilevato che nel caso di specie non era stato disposto l’audizione della ricorrente e che l’udienza era stata svolta a trattazione scritta. La S.C. ha ritenuto la sussistenza del vizio di motivazione apparente censurato con il primo motivo di ricorso nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto inattendibile il racconto della ricorrente con uno scrutinio inadeguato, evidenziando quanto affermato dalla Cass. 21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre, quando il giudice di merito, pur individuando gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica. La S.C. ha ritenuto che *“sicché si prospetta erroneo il disconoscimento della protezione “maggiore” denunciato con il secondo mezzo. Ben vero, l’inadeguato scrutinio si delinea alla stregua dei rilievi cui lo stesso giudice a quo ha atteso”*. La S.C. ha rilevato che nello stesso decreto il Tribunale aveva rilevato i vari indicatori di tratta emergenti anche dalla relazione dell’ente antitratta che aveva preso in carico la ricorrente nonché dalle relazioni di recupero psicologico. La S.C. ha ritenuto che *“più esattamente, alla stregua dei rilievi cui ha fatto luogo, il tribunale avrebbe dovuto, viceversa, formulare un giudizio di sufficienza degli elementi sintomatici di tratta all’uopo riscontrati. Ciò viepiù giacché, lo si reitera (cfr. Cass. ord. n. 24573/2020), il tribunale non può arrestarsi, qualora emerga un ancorché incompleto quadro indiziario”* evidenziando altresì le risultanze emergenti dalle stesse fonti COI*

relative a Benin City in Edo State (Nigeria) sulla tratta di esseri umani citate dallo stesso Tribunale nel decreto impugnato.

- Sez. Ordinanza n. 30723/2023, ud. 22/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni non massimata
[donna nigeriana - tratta ai fini di sfruttamento sessuale - credibilità - rischio di re-trafficking - COI]

La S.C. ha accolto il ricorso presentato da una donna nigeriana avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Ancona. In particolare, la S.C., dopo aver richiamato i principi di diritto affermati da Cass. n. 676 del 2022 e Cass. n. 17448 del 2023 in tema di tratta, ha censurato la decisione del Tribunale, sottolineando che *“in tal guisa non avrebbe dovuto il tribunale, viepiù in considerazione del contesto economico-sociale, di estremo disagio, di provenienza della richiedente asilo e della condizione in cui attualmente versa – condizione ben riflessa nella relazione redatta dalla cooperativa sociale [xxx] del 22.8.2018 (quivi si legge che la ricorrente parte “da un livello di deprivazione molto forte e non [è] per niente alfabetizzata”) - ipotizzare, tout court, l’insussistenza di rischi persecutori in ipotesi di rimpatrio, siccome la richiedente asilo non aveva riferito di protratti rapporti con colui che l’aveva avviata alla prostituzione. Avrebbe dovuto bensì, il tribunale, attendere, se del caso alla luce di informazioni ancor più aggiornate, al puntuale, analitico riscontro del pericolo che la medesima ricorrente sia, in caso di rimpatrio, nuovamente sottoposta a tratta ovvero sia “gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”. I surriferiti rilievi, esplicitanti valenza in relazione all’invocato riconoscimento dello status di rifugiato, assorbono evidentemente le ragioni di doglianza correlate al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria”*.

2.5. Le fonti d’informazione qualificate C.O.I.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9750/2023, ud. 05/04/2023, dep. 12/04/2023 – Rel. Caprioli, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente originario dal Ciad - COI - fonti aggiornate - cooperazione istruttoria]

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso rilevando che *“giova ricordare per quanto concerne la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs n. 251 del 2007 che particolare importanza assume la citazione e datazione delle fonti informative ed il confronto critico con le fonti allegate e prodotte dalla parte, specie di contenuto diverso dalle conclusioni assunte in sede di decisione e con datazione coeva o successiva. Nella specie il Tribunale ha del tutto omesso di confrontarsi con le fonti allegate nel giudizio di merito laddove evidenziavano l’esistenza di una situazione di estrema pericolosità, senza confutarle né esplicitamente né implicitamente. Il ricorrente, al riguardo, ha esposto una critica dettagliata menzionando nelle note difensive del 19.10.2020 e in quelle per trattazione scritta del 29.11.2021 e, fornendo al riguardo un motivo autosufficiente, l’esistenza di fonti coeve, attuali e successive a quelle indicate dal Tribunale in relazione alle quali è stata omessa ogni valutazione da parte del giudice del merito il quale si è invero limitato a citare più volte la fonte Crisis 24, senza indicare la data in cui la stessa è stata consultata così non consentendo di valutare la pertinenza delle informazioni all’epoca disponibili nonché la congruità dell’informazione allora assunta dal giudice”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11372/2023, ud. 13/04/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti non massimata

[ricorrente nigeriano - fonti COI - ACLED - cooperazione istruttoria]

Nella decisione in esame, la Corte si sofferma sul tema delle fonti di informazione relative al paese d'origine del ricorrente, prendendo specificamente in esame le **COI rese disponibili da ACLED**. In particolare, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente nigeriano rilevando che il motivo che censurava il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 “è inammissibile perché meritale. L'organizzazione ACLED (Armed Conflict Location & Event Data Project) è deputata a individuare la violenza del mondo fornendo dati disaggregati divisi per tipologia di conflitto. Si tratta di una organizzazione no profit finanziata da vari enti, tra cui il Bureau of Conflict and Stabilization Operations presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, il Ministero degli Affari Esteri olandese, il Ministero degli esteri tedesco, la Fondazione Tableau, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'Università del Texas ad Austin. Il sito <http://www.acleddata.com> di ACLED registrato negli Stati Uniti, è citato spesso in www.ecoi.net e fornisce indicazioni aggiornate su situazioni di conflitto armato in varie regioni, specie africane. È un sito unico che viene aggiornato costantemente dove è possibile navigare su diverse zone geografiche. Ne deriva che può essere annoverata tra le agenzie internazionali di tutela dei diritti umani, menzionate dall'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008. Le fonti citate dal ricorrente menzionano – per contro – proteste popolari, scontri con la polizia, violenza nei confronti delle compagnie petrolifere, che non rientrano – di certo – nel concetto di violenza indiscriminata derivante da guerra interna o internazionale di cui è menzione nella norma succitata. Per di più alcune fonti non sono riferite specificamente al Delta State, da cui proviene il richiedente, ma all'intera Nigeria”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17441/2023, ud. 18/04/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno massimata

[mancata indicazione fonti aggiornate - onere di allegazione nel giudizio di legittimità]

In tema di protezione sussidiaria, nel caso in cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda di protezione traendo le conclusioni da COI (Country of Origin Informations) risalenti, senza esaminare quelle aggiornate, il ricorrente che voglia censurare in cassazione detta omessa valutazione ha l'onere di allegare che esistono fonti attendibili, più recenti, dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, indicandone gli estremi, riassumendone o trascrivendone il contenuto, allo scopo di consentire al giudice di legittimità di valutare l'interesse all'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale che aveva escluso la protezione sussidiaria sulla base di COI relative al Pakistan risalenti al 2020, non esaminando un più aggiornato Report EASO del 2021, da cui risulta una situazione di violenza diffusa, anche terroristica, e una situazione socio-sanitaria di carattere precario).

- Sez. 1, Ordinanza n. 28696/2023, ud. 22/09/2023, dep. 16/10/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni non massimata

[ricorrente senegalese (Casamance) - dovere di cooperazione istruttoria - citazione fonti C.O.I. - fonti tipizzate - presunzione fonti aggiornate - presunzione fonti specifiche - fonti alternative - diritto di difesa]

La Corte di Cassazione ha rilevato che “la fattispecie che concretamente rileva in questa sede - stante il tenore letterale delle pag. 3-4 della sentenza impugnata, riguardanti l'accertamento, come effettuato dalla corte distrettuale, circa l'insussistenza in Senegal, Regione della Casamance, da cui proviene l'istante, di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile - appare essere quella del difetto parziale di accertamento istruttorio ufficioso e, in particolare, quella della citazione lato sensu incompleta delle fonti consultate.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell'informazione da essa tratta, nonché la data o l'anno di pubblicazione e l'autorità o l'ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (cfr., ex multis, Cass. n. 7874 del 2023; Cass. n. 1777 del 2021; Cass. n. 7105 del 2021; Cass. n. 29147 del 2020; Cass. n. 22232 del 2020; Cass. n. 13255 del 2020; Cass. nn. 9230-9231 del 2020; Cass. n. 13897 del 2019; Cass. n. 13449 del 2019; Cass. n. 11312 del 2019). Ciò condurrebbe a ritenere viziata per violazione di legge e mancata cooperazione istruttoria la pronuncia con cui il giudice, pur avendo acquisito d'ufficio informazioni e avendo citato la fonte consultata, abbia omesso la citazione completa del documento consultato (non indicando cioè la data o l'esatto link di riferimento).

Ritiene il Collegio, tuttavia, che tale soluzione sia troppo rigorosa e necessiti di un temperamento. Si può escludere, infatti, il vizio di violazione di legge in caso di consultazione di fonti tipizzate ex art. 8, comma 3, d.lgs. 25/2008 («informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa») non debitamente citate con indicazione degli estremi e della data, potendosi presumere, in difetto di elementi di segno diverso, che si tratti delle più recenti e aggiornate, pubblicamente consultabili.

Si può presuntivamente ritenere, quindi, dissentendo dalla giurisprudenza indicata ed in continuità con quanto sancito da Cass. n. 25500 del 2022 (cfr. pag. 26 e ss.), che il riferimento alle fonti tipizzate, in difetto di contraria dimostrazione, sia alla più recente edizione on line delle informazioni divulgate da quella fonte e che sia altresì pertinente e specifico.

In senso conforme:

⇒ **Sez. 1, Sentenza n. 25500/2022, ud. 14/07/2022, dep. 30/08/2022 - Rel. Parise, Pres. Scotti massimata**

[protezione internazionale - domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - giudizio di legittimità - onere di allegazione del richiedente - contenuto - omissione - conseguenze]

In materia di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.4 della direttiva 2011/95/CE e degli artt. 8, 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, solo in presenza dell'adempimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione pertinente e specifica in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'art.14, lett. c), d.lgs. 251 del 2007 sorge il dovere del giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. In assenza di quell'allegazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo pertinente al "*decisum*" e non congruente con il tipo di pericolo di danno grave oggetto di deduzione in causa e con il motivo.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29890/2023, ud. 11/10/2023, dep. 27/10/2023 - Rel. Valentino, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente pakistano - acquisizioni di fonti COI sulla specifica area di provenienza]

Nel caso di specie il ricorrente, proveniente dal Distretto di Gujrat del Pakistan, contesta l'omessa verifica della attuale situazione di pericolo e di conflitto dell'area dalla quale proviene. La S.C. accoglie l'obiezione sollevata dal ricorrente, in quanto *“il Tribunale ha ritenuto credibile che il ricorrente provenga dal distretto di Gujrat, a pochi chilometri di distanza dal confine tra Pakistan e India (zona peraltro notoriamente interessata dal conflitto indopakistano), mentre ha rivolto il suo approfondimento istruttorio, per la verifica della pericolosità interna della regione di provenienza del ricorrente, ai diversi distretti di Balochistan e Khyber Pakhtunkhwa, riportando valutazioni generiche sul Punjab senza tener presente, atteso che la Regione è composta da numerosi Distretti, la particolare situazione delle zone di confine di tale distretto tra India e Pakistan, segnalata dal ricorrente nella fase di merito con fonte COI 2018 (per identiche indicazioni v., Cass., n. 15792/2023)”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30359/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente donna nigeriana - giudizio di riassunzione - matrimonio forzato - protezione sussidiaria lett. b) d.lgs. n. 251 del 2007 - COI alternative - contraddittorio - diritto di difesa]

Nel caso di specie la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, aveva cassato con rinvio poiché la Corte d'Appello aveva evidenziato che la richiedente, a sostegno della domanda di protezione internazionale, aveva riferito di essere stata violentata dal patrigno e che era fuggita da casa per evitare il matrimonio forzato con un uomo anziano in cambio di un terreno, essendosi tuttavia limitata la Corte territoriale ad esaminare solo la prima parte del racconto e ritenendone l'inattendibilità in ragione della contraddittorietà delle dichiarazioni, senza valutare la seconda parte della vicenda fattuale che la richiedente aveva narrato, relativa ad altro fatto, e cioè il matrimonio forzato.

La S.C. aveva rilevato che la costrizione a un matrimonio non voluto costituisce una grave violazione della dignità e un trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, dunque, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali.

In seguito alla riassunzione la Corte di Appello ha ritenuto credibile la vicenda del matrimonio forzato ma ciò nonostante non ha accolto la tutela richiesta perché, quanto all'invocata protezione del rifugiato, non ne ricorrevano i presupposti applicativi e, quanto alla protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. b, d.lgs. n. 251/2007, perché in Nigeria vi sarebbe stato un sistema di protezione e perché non ricorrerebbe neanche il presupposto del “danno grave”, essendo la donna di religione cristiana e abitante di uno stato del sud ove i matrimoni forzati non sono frequenti.

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbite le restanti doglianze, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione del diritto al contraddittorio, sul rilievo che la Corte di merito, accertata la sua “credibilità intrinseca” e la veridicità dei fatti relativi al tentativo di costringerla al matrimonio non voluto, avrebbe poi deciso sulla base di COI acquisite d'ufficio e successive alla riserva decisoria, pur in presenza di altre e contrapposte COI di segno contrario.

La S.C. ha ribadito il consolidato orientamento esegetico espresso dalla Corte di legittimità, in materia di protezione internazionale secondo cui l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall'indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del Paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente

indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26121 del 05/09/2022; Cass. n. 29056 del 2019).

2.6. Le procedure accelerate

- **Sez. 1, Sentenza n. 20028/2023, ud. 30/03/2023, dep. 13/07/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**

[domanda di protezione internazionale - registrazione nei termini ex art. 6 Direttiva 2013/32/UE - proroga del termine ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 - condizioni di applicabilità - presenza di numero elevato di domande per arrivi consistenti e ravvicinati - necessità]

In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.

→ Sul tema di procedure accelerate si veda altresì la pronuncia del 24 luglio 2023 della Prima Presidente della Corte di Cassazione rimessa alla pubblica udienza del 30 gennaio 2024 (decisione in attesa di pubblicazione) di seguito indicata:

La Prima Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio in pubblica udienza della causa iscritta al ruolo in Cassazione al n. 13777/2023 con cui il Tribunale di Bologna, giudice remittente, ha chiesto di sottoporre, in via pregiudiziale, ex art. 363 bis c.p.c., il seguente quesito: *“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese di origine sicuro, è applicabile la deroga al principio (imposto dalla Direttiva europea, salvo casi tassativi) di sospensione automatica del provvedimento impugnato, quando la Commissione territoriale non abbia rispettato le regole endoprocedimentali proprie della procedura accelerata?”*.

La Prima Presidente ha ritenuto che *“proprio in virtù della prioritaria necessità di definire il perimetro applicativo dell'art. 363 bis c.p.c., di dover rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte sia la decisione sull'ammissibilità del rinvio pregiudiziale in relazione alla “definizione di un giudizio” per il quale non è ammissibile il ricorso straordinario ex art 111 Cost., data la natura giuridica cautelare dello stesso, sia, in casi di risposta affermativa, il quesito così come illustrato dal Tribunale di Bologna, ravvisandone, prima facie, la sostanziale novità. In relazione alla peculiare ipotesi di manifesta infondatezza (derivante dalla provenienza del richiedente da paese di origine sicuro e alle conseguenze sul regime giuridico della sospensione dell'esecutività del provvedimento di rigetto, quando il decreto della Commissione territoriale sia stato impugnato davanti al Tribunale”*.

2.6.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 11390/2023, ud. 20/03/2023, dep. 02/05/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno, non massimata
[ammissibilità domanda di protezione speciale in sede di domanda reiterata]

La S.C. si è pronunciata sulla questione relativa all'ammissibilità di una domanda di protezione speciale, proposta in sede di domanda reiterata, ribadendo che *“il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla l. n. 173 del 2020, ha dettato nuove disposizioni relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”*; *“in particolare, il novellato art. 19, co. 1.1., secondo periodo, d.lgs. 286/98 prevede ora che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»*”; *“inoltre, ai sensi del novellato art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08, «la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale”»*”; *ha ritenuto che, “in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale” e che, pertanto, le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, convertito con modifiche nella l. n. 173/2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 37275 del 2022)”*.

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 12386/2023, ud. 20/03/2023, dep. 09/05/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno
 - ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 17435/2023, ud. 04/05/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Acierno
- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 12017/2023 ud. 10/01/2023, dep. 08/05/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti, non massimata
[ricorrente senegalese - domanda reiterata - termini - **rinvio in pubblica udienza**]

La S.C. ha rinviato la causa in pubblica udienza rilevando l'esistenza di procedendo non conformi sulla questione relativa al mancato rispetto dei termini previsti per la procedura accelerata. In particolare, la Corte ha osservato che *“sulla censura dedotta esistono precedenti non conformi. Secondo Cass., n. 23021/2020 e Cass., n. 7520/2020, in tema di protezione internazionale, il termine dimezzato di quindici giorni per ricorrere in Tribunale contro la decisione della commissione territoriale, opera solo se la procedura sia stata adottata sin dall'inizio nelle forme accelerate, già in occasione della proposizione della domanda alla questura del migrante, oppure quando quest'ultimo sia stato trattenuto nei centri di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998; in tutti gli altri casi, anche in presenza di un provvedimento di rigetto della commissione per manifesta infondatezza, il termine per proporre il ricorso è quello ordinario di trenta giorni. In altri provvedimenti, trattandosi di domanda reiterata di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 28-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 25/2008 (previgente al d.l. n. 113/2018, conv. con modif. in l. n. 132/2018), il termine per impugnare il provvedimento della commissione territoriale è ridotto della metà senza che rilevi l'omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento*

negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento (Cass., n. 7880/2020). Successivamente tale orientamento è stato espressamente smentito da Cass., n. 6745/2021, che ha aderito, anche per la domanda reiterata, all'impostazione delle prime due ordinanze. Dalla massima di Cass. 6745/2021, si può rilevare che è pendente una questione di costituzionalità. Trattandosi di opzioni che incidono sul diritto di difesa in materia di diritti costituzionalmente rilevanti, considerata la questione di costituzionalità, e considerato il contrasto esistente in sezione sulla materia, è opportuna la rimessione del ricorso alla pubblica udienza”.

→ **L'ordinanza interlocutoria n. 12017/2023 sopracitata è stata decisa con la sentenza n. 30515/2023 di seguito indicata:**

⇒ Sentenza n. 30515/2023, ud. 11/10/2023, dep. 03/11/2023 - Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata, conforme

Con tale sentenza la S.C., riconoscendo il contrasto giurisprudenziale tra l'ordinanza Cass. n. 6745/2021 e l'ordinanza Cass. n. 7880/2020, ha deciso di dare seguito all'orientamento di cui all'ordinanza n. 6745/2021. In particolare, la S.C. ha rilevato che l'ordinanza n. 6745/2021 statuisce che “la decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una “procedura accelerata” ex art. 28 bis d.l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come “accelerata” discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda”. La S.C. ha rilevato che tale ordinanza si pone in contrasto con una precedente ordinanza Cass. n.7880/2020 rilevando che “secondo la quale occorre osservare che la dimidiazione dei termini per il ricorso avanti al tribunale (di cui al cit. art. 35 bis, comma 2, d.lgs. n.25/2008) opera in ragione del semplice dato dell'avvenuta proposizione di una seconda domanda di protezione internazionale che la commissione reputi non corredata da «nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine» ex art. 29, comma 1, lett. b), cit.. L'effettiva presenza, nella seconda domanda, di nuovi elementi che siano rilevanti per il riconoscimento della protezione internazionale spiega la sua rilevanza su di un piano diverso da quello su cui si colloca il termine di impugnazione. La condizione in parola costituisce, infatti, elemento che deve essere apprezzato dalla commissione per decidere sull'inammissibilità del ricorso, ma non esime di certo l'interessato dal rispetto del termine dimidiato ove la commissione si pronunci, appunto, nel senso che il ricorso è inammissibile stante la reiterazione della domanda di protezione internazionale in assenza di elementi di novità”.

La S.C., cassando con rinvio il provvedimento impugnato, ha accolto il ricorso ritenendo che “la decisione di manifesta infondatezza della domanda potrà ritenersi adottata sulla base di una procedura accelerata solamente qualora il Presidente della C.T., a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter procedimentale seguito abbia rispettato i termini raddoppiati del co. 1 dell'art. 28-bis, pur sempre contratti rispetto a quelli ordinari, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale. Pertanto, la qualificazione peculiare della procedura come accelerata deve porsi come antecedente logico alla statuizione finale, non potendo discendere dalla mera formula di “manifesta infondatezza” contenuta nel provvedimento di rigetto. Diversamente, si determinerebbe un grave vulnus all'esercizio del diritto di difesa endoprocedimentale del richiedente, anche ove lo stesso non si sia avvalso di difesa tecnica, essendo l'accertamento dell'autorità decidente diretta al riconoscimento di un diritto

fondamentale, realizzato con la partecipazione ed il diretto ascolto del cittadino straniero, al quale non può essere negata la possibilità di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda, anche al fine di contestare l'eventuale erronea individuazione da parte del Presidente della Commissione e di esserne avvisato in sede di comunicazione dell'esito. Nella fattispecie, deve quindi essere adottato il termine ordinario di trenta giorni mancando la dichiarazione del Presidente della CT di procedere sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d.l.gs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 16666/2023, ud. 13/04/2023, dep. 13/06/2023 – Rel. Russo, Pres. Valitutti massimata**

[domanda reiterata - protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - dovere di cooperazione istruttoria]

In tema di protezione internazionale, il rischio effettivo di subire un danno grave, rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere considerato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente asilo ad emigrare, con riferimento all'attualità, restando irrilevante che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza: tale principio trova applicazione anche in presenza di domande reiterate, posto che il fatto nuovo rilevante può consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel paese d'origine (da accertarsi, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, anche in presenza di un racconto ritenuto non credibile) che, a prescindere dal riscontro sul rischio individuale, esponga comunque il ricorrente ad un pericolo in caso di rimpatrio.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23027/2023, ud. 23/06/2023, dep. 28/07/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni, non massimata conforme
[protezione complementare come unica domanda]

Nella decisione in esame, la Corte ha cassato la decisione del Tribunale di Brescia (nella parte in cui aveva affermato che la valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale non rientri nella competenza della Commissione Territoriale e che, pertanto, possa essere presentato ricorso giurisdizionale solo in caso di diniego da parte dell'autorità competente, ovvero sia la Questura), precisando che, così come già chiarito dalla Suprema Corte, *"in tema di domanda reiterata di protezione internazionale, l'oggetto del giudizio introdotto dinanzi al tribunale non è il provvedimento amministrativo di inammissibilità, bensì l'accertamento di un diritto soggettivo, che include anche i presupposti della invocata protezione speciale (cfr. ex multis Cass. 6374/2022)".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 31680/2023, ud. 11/10/2023, dep. 14/11/2023 – Rel. Crolla, Pres. Bisogni non massimata
[ricorrente nigeriano (Delta State) - domanda reiterata - nuovi documenti - dubbi relativi all'autenticità dei documenti - motivazione - orientamento sessuale - giudicato debole]

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino nigeriano originario di Delta State, ha presentato ricorso avverso il decreto del Tribunale deducendo, tra l'altro, l'erronea valutazione del nuovo documento (*affidavit* rilasciato alla magistratura di Lagos) allegato alla domanda reiterata che avrebbe comunque dovuto stimolare il giudice, ove ritenuto necessario, ad acquisire elementi di ufficio, tale approfondimento istruttorio avrebbe dovuto essere attivato anche con riferimento alla circostanza, riferita solo nella domanda reiterata e non anche nella prima; rilevando che anche nell'ipotesi di non creduta condizione di omosessualità la dichiarazione giurata (*affidavit*) resa dinanzi alla magistratura di Lagos concernente la devastazione, la notte del 29.2.2014, della sua abitazione conseguente alla sua condizione di omosessualità era idonea ad ingenerare la percezione della condizione di omosessualità da parte delle autorità e della comunità del Paese

di origine e ciò giustificava il riconoscimento dello status di rifugiato e quanto meno della protezione sussidiaria.

La S.C. ha ritenuto il motivo fondato rilevando che *“la domanda reiterata impone l’esame degli elementi (che possono consistere anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, e cioè nuovi elementi probatori non prospettati nella prima domanda, cfr. Cass, 25876/2019) adottati a fondamento, considerando che, in materia di protezione internazionale, il giudicato è debole, ovvero rebus sic stantibus, inidoneo per conseguenza a precludere la rivisitazione della situazione in presenza di nuovi elementi (specificamente in termini, Cass. n. 2917/22). Nella fattispecie in esame gli elementi da esaminare consistevano nella produzione di un documento concernente una dichiarazione resa dinanzi all’Alta Corte di Lagos il 21.1.2018 che riferiva di una devastazione, la notte del 29.2.2014, della sua abitazione conseguente alla sua condizione di omosessualità Il tribunale ha, invece, richiamato l’esistenza di un giudicato sulla mancanza di credibilità del richiedente, condividendo il giudizio espresso sul punto dalla Commissione Territoriale ed ha liquidato il documento definendolo «privo di rilevo probatorio» in quanto «di dubbia autenticità» senza fornire alcun elemento idoneo a sostenere tale affermazione. Orbene, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. nr. 34650/2022) il processo di protezione internazionale ha struttura deformalizzata e caratterizzata dall’attenuazione dell’onere probatorio, di modo che anche le prove atipiche vanno esaminate, anche, se del caso, disponendo l’acquisizione di elementi di ufficio”.*

2.6.2. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri

- Sez. 1, Ordinanza n. 10936/2023, ud. 10/01/2023, dep. 26/04/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Valitutti, non massimata
[ricorrente albanese - traduzione provvedimento impugnato - conoscenza effettiva del contenuto e del termine di impugnazione]

Nel caso in esame la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente albanese avverso il provvedimento del Tribunale di Venezia rilevando che *“il tribunale, senza escludere che il richiedente conosceva solo la lingua albanese e senza verificare la lingua in cui la decisione negativa della commissione territoriale competente gli era stata comunicata, ha ritenuto che il richiedente avesse avuto conoscenza del provvedimento di rigetto non già perché ha accertato che lo stesso avesse in qualche modo saputo, dopo la sua pronuncia, del suo effettivo contenuto, ma solo perché lo stesso, com’era emerso dal verbale di audizione innanzi alla commissione territoriale, “svoltosi in lingua albanese e con l’assistenza di un interprete”, “... era stato informato in lingua a (lui) conosciuta del termine previsto per l’impugnazione”: così, illegittimamente, confondendo la conoscenza effettiva del provvedimento (di rigetto) non tradotto, così come effettivamente assunto, e la conoscenza del suo possibile contenuto e del termine per la sua impugnazione per l’eventualità, in quel momento non ancora verificatasi, della sua impugnazione perché di rigetto della domanda di protezione internazionale”.*

La S.C. ha ribadito l’orientamento consolidato evidenziando che *“in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della commissione territoriale competente, ai sensi dell’art. 10, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 25/2008, dev’essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; - tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere, solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità*

(Cass. n. 420 del 2012; Cass. n. 16470 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020), e cioè dalla mancata traduzione dell'atto e dalla conseguente ignoranza del relativo contenuto, a meno che lo straniero non abbia medio tempore comunque avuto adeguata conoscenza della natura del provvedimento adottato e del rimedio proponibile avverso lo stesso, nel qual caso è da tale momento che dovrà farsi decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione tardiva fondata sull'intervenuta nullità (cfr. Cass. n. 4226 del 2020)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 27439/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/09/2023 – Rel. Campese, Pres. Bisogni massimata**
[ricorrente senegalese - Casamance - protezione internazionale - inserimento del Paese di origine fra i c.d. Paesi sicuri ex d.m. 4 ottobre 2019 - domanda introduttiva anteriore - irrilevanza]

In tema di protezione internazionale, in caso di domanda introduttiva presentata anteriormente al d.m. 4 ottobre 2019, il successivo inserimento del paese di origine del richiedente fra i c.d. paesi sicuri ad opera dello stesso decreto ministeriale è irrilevante ai fini del diniego della protezione sussidiaria o di quella c.d. umanitaria.

2.7. Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)

- Sez. 1, Ordinanza n. 13699/2023, ud. 04/05/2023, dep. 18/05/2023 - Rel. Acierno, Pres. Acierno, non massimata
[ricorrente gambiano - domanda di protezione speciale – accertamento dello *status* di rifugiato e protezione sussidiaria]

Nella decisione in esame la Corte, in merito alla violazione dell'art. 112 c.p.c. censurata dalla difesa di un ricorrente che, dinanzi al Tribunale, non aveva spiegato le domande volte ad ottenere le protezioni maggiori, ma la sola protezione complementare, ha affermato che *“in tema di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – limitatamente a cui si circoscrive l'accoglimento dei motivi di ricorso – questa Corte si è recentemente espressa ritenendo che “l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente (...) attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 c.p.c.- la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello” (Cass. 29952/2022). Nel caso in esame il Tribunale di Venezia ha, in modo assolutamente ultrapetitorio, deciso l'accertamento negativo dello status di rifugiato nonché della protezione sussidiaria, violando il principio sopraesposto, atteso che il richiedente si limitava a proporre domanda di accertamento per la sola protezione speciale di cui all'art. 19 TUI. Il Tribunale di Venezia, così disponendo, ha deciso oltre i limiti della domanda, non circostanziando la statuizione in relazione agli effetti giuridici che la parte ha richiesto di conseguire, ma eccedendo in modo viziato la richiesta, così negativamente statuendo su rifugio e protezione sussidiaria che se impediti dal giudicato non avrebbero più potuto essere oggetto di domanda giurisdizionale in presenza delle condizioni di legge. Ne consegue la illegittimità della formazione del giudicato di rigetto su domande non proposte, a fortiori dovendosi rilevare che tali domande – in ragione della materia trattata – non potevano esser vagliate dal giudice monocratico, ma dovevano esser vagliate dal giudice collegiale (da ultimo Cass. 241/2022).”*

2.8. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

Sulla procura speciale:

- **Sez. 6-1, Ord. interlocutoria n. 2854/2023, ud. 06/12/2022, dep. 31/01/2023 – Rel. Vella, Pres. Bisogni, non massimata - rimessione in pubblica udienza**
[ricorrente nigeriano - ricorso per revocazione - ricorso introdotto prima del 18 agosto 2017 avverso la sentenza della Corte di appello - procura senza certificazione della data di rilascio]

Nel caso di specie, un ricorrente nigeriano ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. contro l'ordinanza di questa Corte (Cass. Sez. L, 24 giugno 2021 n. 18145) che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo cittadino contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia di diniego della invocata protezione internazionale, in ragione della nullità della procura in quanto prova della certificazione della data di rilascio prescritta dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008. La Suprema Corte rilevando che *"il ricorrente deduce l'esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa, poiché, come si ricava dalle premesse dell'ordinanza di cui si chiede la revocazione, il provvedimento impugnato avanti la Corte di Cassazione era una sentenza di corte d'appello e non un decreto del tribunale, trattandosi di un originario ricorso introdotto prima del 18 agosto 2017, con conseguente inapplicabilità del "nuovo" comma 13 dell'art. 35-bis, introdotto nel d.lgs. 25/08 dal d.l. n. 13 del 2017"* ha ritenuto, ai sensi dell'art. 391-bis, comma 2, cod.proc.civ., l'insussistenza dei presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ. e ha rimesso di rimettere la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

- **L'ordinanza interlocutoria n. 2854/2023 è stata decisa con la sentenza n. 6133/2024 di seguito indicata:**
- ⇒ Sentenza n. 6133/2024, ud. 29/11/2023, dep. 07/03/2024 - Rel. Meloni, Pres. Valitutti non massimata

La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente ha denunciato "ex art. 395 n. 4 c.p.c., che l'ordinanza impugnata è stata adottata sulla base di un errore di fatto posto che il provvedimento impugnato era una sentenza di Corte di appello e non un decreto di Tribunale, trattandosi di un originario ricorso introdotto prima del 18/8/2017 con conseguente inapplicabilità del "nuovo" comma 13 dell'art.35 bis introdotto dal d.lgs.25/2008 dal d.l. 13/2017". La S.C. ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione in quanto *"l'ordinanza revocanda è caduta nell'errore, derivante da una mera svista, che si trattasse di un ricorso soggetto all'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008, entrato in vigore il 18 agosto 2017, laddove l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è del 2016. Tanto vero che il ricorso per cassazione è proposto contro una decisione della Corte d'appello, essendo l'appello previsto nel regime previgente, e non del Tribunale. Appare evidente che l'applicazione delle norme è derivata da una svista sulla data di introduzione del giudizio di prime cure, come ritenuto anche dal P.G. Deve quindi essere cassato il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso per revocazione. Passando alla fase rescissoria, il primo motivo di ricorso sulla protezione sussidiaria è fondato e deve essere accolto, in relazione al giudizio di credibilità del ricorrente. La Corte d'appello ha, invero, dato atto dell'errore commesso dal Tribunale, che ha ritenuto lo straniero non credibile in relazione ad una vicenda (setta degli Ogboni) totalmente diversa da quella allegata (persecuzione religiosa e lotta di potere verificatosi nel villaggio di provenienza). E tuttavia, il giudizio di non credibilità è stato effettuato dalla Corte esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dal medesimo alla Commissione territoriale, avverso il cui responso negativo il richiedente aveva proposto ricorso. Orbene, In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una*

procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso (Cass. 28214/2022)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 13187/2023, ud. 15/03/2023, dep.15/05/2023 – Rel. Vella, Pres. Cristiano non massimata
[ricorrente nigeriano - procura speciale - mancata certificazione della data - certificazione posteriorità procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato]

La S.C. ha ritenuto il ricorso inammissibile *“poiché la procura alle liti conferita dal ricorrente non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008; secondo l'indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 15177 e nn. 18486-18490 del 2021), avallato dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 13 del 2022)”*.

La S.C ha rilevato che *“nel caso in esame, il difensore si è limitato a certificare un aspetto non bisognevole di certificazione, e cioè «che la data della procura speciale» ivi apposta (25/03/2022) «è successiva alla data della comunicazione del procedimento impugnato» (il 23/03/2022, come indicato in ricorso), mentre non ha certificato quanto richiesto dalla legge, e cioè che la procura speciale sia stata effettivamente rilasciata dal ricorrente nella data ivi indicata; la ratio della disposizione in discorso è stata rinvenuta, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nell'esigenza di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione, presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla “verità” della data di rilascio, in modo da evitare il rilascio di procure cosiddette in bianco, attraverso l'introduzione di un onere ulteriore che non è stato ritenuto irragionevole, inscrivendosi nel più ampio obbligo di lealtà del difensore di cui all' art. 88, comma 1, c.p.c. (v. Corte Cost. 13/2022); il legislatore ha insomma espressamente assegnato al difensore il potere certificatorio non solo dell'autografia della sottoscrizione e della posteriorità del conferimento della procura rispetto alla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione, ma anche della specifica data in cui avviene detto conferimento, con l'implicazione della presenza fisica del ricorrente (Cass. 17583/2021, Cass. 29114/2022, 4987/2023); il rilievo risulta assorbente rispetto all'esame dei motivi del ricorso, peraltro ex sé inammissibili in quanto generici e afferenti al merito della decisione.*

Sulla notifica e deposito degli atti:

- Sez. 1, Ordinanza n. 3120/2023, ud. 06/06/2022, dep. 02/02/2023 – Rel. Caradonna, Pres. Valitutti non massimata
[estinzione procedimento del gravame - mancata notifica del ricorso al Ministero dell'Interno]

Nel caso di specie il ricorrente ricorre nei confronti del Ministero dell'interno contro la sentenza della Corte di appello di Milano depositata il 4 dicembre 2019, che ha dichiarato estinto il processo promosso con ricorso depositato il 5 febbraio 2019, con il quale era stata impugnata l'ordinanza emessa ex art. 702 cod. proc. civ. in pari data dal Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e le domande di protezione sussidiaria ed umanitaria. La Corte di appello di Milano ha dichiarato estinto il processo per la mancata osservanza dell'ordine del giudice, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., da parte del ricorrente, evidenziando che questi era stato rimesso in termini per la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno, da eseguirsi entro la data del 30 ottobre 2020 e che il ricorrente non aveva ottemperato ritenendo che l'incombente fosse a carico della cancelleria. [...]

La S.C. ha ritenuto l'unico motivo di ricorso infondato rilevando che *“a norma dell'art. 19, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2011 «Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d'Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d'Appello». Il comma 9 bis dell'art. 19 citato, dispone che: «L'ordinanza di cui al comma 9, nonché i provvedimenti di cui all' articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria». La lettera del combinato disposto di cui ai commi 9 e 9 bis del decreto legislativo n. 150 del 2011 fa ritenere corretta la tesi seguita dalla Corte d'appello, atteso che il riferimento all'«ordinanza», contenuto nel comma 9 bis, non può che intendersi come rivolto alla sola ordinanza di cui è menzione nel comma 9, ossia all'ordinanza di primo grado emessa dal Tribunale, laddove il comma 9 si limita - con riferimento all'appello ed alla cassazione - alla indicazione del termine per la proposizione di tali impugnazioni, nulla innovando quanto al procedimento. In tal senso, questa Corte ha osservato che l'interesse alla stabilizzazione del provvedimento impugnato, contrapposto a quello dell'impugnante, comporta che, anche nella materia della protezione internazionale, ancorché il termine di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello non sia perentorio, non può disporsi la rinnovazione di un atto non compiuto, né possono essere accordati nuovi termini per l'espletamento di incombenzi processuali necessari e non svolti, non essendo consentito alla parte di essere arbitra dei tempi del processo d'appello, né di allungarne, con condotte omissive non giustificate, la ragionevole durata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suesposto principio e richiamando l'art. 154 cod. proc. civ., ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato improcedibile il gravame poiché l'appellante non aveva provveduto alla detta notificazione nel termine assegnatogli e aveva chiesto di essere rimesso in termini, ma solo all'udienza fissata e senza allegare l'esistenza di cause non imputabili a giustificazione dell'omissione) (Cass., 27 novembre 2019, n. 30968)”*.

La S.C ha ritenuto che *“nel caso concreto, la rimessione in termini è stata correttamente accordata, poiché la Corte d'Appello aveva pronunciato il provvedimento di fissazione dell'udienza, senza disporre termini per la notifica a parte appellata. E tuttavia, una volta concesso il termine, il suo mancato rispetto non poteva che comportare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., per la mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello (art. 307, terzo comma, c.p.c.). Né la dichiarazione di estinzione può configurare un pregiudizio per i diritti fondamentali del richiedente asilo, la cui condotta processuale è affidata alla responsabilità del difensore, né può pregiudicare l'interesse della controparte pubblica, attesa anche la possibilità di impugnazione dell'ordinanza di estinzione ex art. 308 cod. proc. civ.”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n.10689/2023, del 19/04/2023, dep. 20/04/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Genovese massimata**
[obbligo di deposito con modalità telematiche a far data dal 1° gennaio 2023 ex art. 196 quater disp. att. c.p.c. - improcedibilità del ricorso]

In base all'art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.

Sui termini di impugnazione:

- Sez. L, Ordinanza n. 6733/2023, ud. 21/02/2023, dep. 07/03/2023, Rel. Michelini, Pres. Tria non massimata
[termini impugnazione in appello - lettura pronuncia in udienza]

Nel caso di specie la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia dando continuità ai principi affermati da Cass. SS. UU. n. 28975/2022 (conf. Cass. n. 31752/2022), secondo cui, nelle controversie relative alla protezione internazionale, il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'art. 327 c.p.c. La S.C. ha evidenziato che *"in altri termini, secondo le Sezioni Unite è irrilevante che la pronuncia sia stata letta in udienza, perché il termine per impugnare prende a decorrere solo dalla sua comunicazione o notificazione, per espressa previsione di legge"*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 17045/2023, ud. 21/02/2023, dep. 14/06/2023 - Rel. Parise, Pres. Bisogni non massimata
[non perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte]

"Il procedimento di merito di cui trattasi è regolato dal rito sommario, ai sensi dell'art.19 d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, e 702 e ss. cod. proc. civ., e la scarsa disciplina dettata da dette norme non prevede espressamente la perentorietà del termine per la notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ma solo la perentorietà del termine del deposito del ricorso entro il termine di impugnazione previsto. Nella specie, stante anche la natura dei diritti in gioco, attinenti allo status della persona richiedente asilo, deve trovare applicazione il principio generale, in linea con quello del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, secondo cui, nel rito sommario, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non può considerarsi perentorio, in difetto di espressa previsione di legge (così anche in materia di famiglia ed adozione con riguardo al rito camerale d'appello – cfr. Cass. 21669/2014 e Cass.16335/2016). Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza ed in mancanza di spontanea costituzione del resistente, può concedere al ricorrente che lo richieda un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale effettuare la notifica, il che era peraltro avvenuto nel caso in esame, avendo solo di seguito la Corte di merito ritenuto, invece, che il nuovo termine non potesse concedersi."

- Sez. 1, Ordinanza n. 30714/2023, ud. 11/10/2023, dep. 04/11/2023 – Rel. Meloni, Pres. Bisogni non massimata
[ricorsi riuniti - termini di impugnazione - mancata traduzione provvedimento CT in lingua conosciuta dal ricorrente]

Nel caso di specie il ricorrente ha proposto dinnanzi al Tribunale di Firenze Sez. Immigrazione, due ricorsi ex art. 35 bis Dlgs 25/2008 avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Firenze Sez, di Perugia in quanto questo gli è stato notificato due volte: la prima in data 11/7/2019 e la seconda in data 16/4/2020. I due ricorsi hanno dato luogo, rispettivamente, al procedimento n. RG 16473/2019, non tempestivamente instaurato per causa non imputabile al ricorrente, e n. RG 4965/2020 tempestivamente instaurato con ricorso depositato in data 11/5/2020. Su istanza della difesa del ricorrente il secondo procedimento è stato riunito al primo. Pur

essendo i due procedimenti relativi alla stessa causa ed avendo quindi il medesimo oggetto, il secondo si differenziava dal primo per il non trascurabile aspetto che era stato introdotto con ricorso ex art. 35 bis Dlgs 25/2008 tempestivamente depositato nel termine di 30 giorni dalla rispettiva notifica avvenuta il 16/4/2020: il secondo ricorso era quindi diverso dal primo solo perché, essendo tempestivo, non conteneva la richiesta preliminare di rimessione in termini, avendo per il resto identico *petitum* e causa *petendi*. Il secondo procedimento ha mantenuto una propria autonoma rilevanza che il Giudice di primo grado, secondo il ricorrente, ha erroneamente ommesso di considerare, decidendo le cause riunite come se tali non fossero e come se esistesse, invece, unicamente il primo procedimento, quello introdotto con ricorso non tempestivo (n. 16473/2019 RG).

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato rilevando che in tal modo la pronuncia del Tribunale di Firenze si è posta in contrasto con il principio di diritto che questa Corte ha pronunciato ripetutamente ed anche di recente con sentenza della Cass. n. 23260 del 18/9/2019, riferito all'ipotesi di riunione di cui all'art. 274 cpc ma valido anche per quella contemplata dall'art. 273 e, analogamente, secondo Cass. n. 15860 del 10/07/2014. La S.C. ha rilevato che *"nel caso di specie, al contrario, il Giudice di prime cure, dopo aver disposto la riunione delle cause accogliendo l'istanza del ricorrente, ha pronunciato sulle cause riunite sopprimendo l'autonomia delle stesse e considerando solo la prima, introdotta con ricorso in cui veniva richiesta la rimessione in termini, laddove invece il secondo ricorso, quello introduttivo del procedimento n. 4965/2020 RG riunito al primo, era pacificamente tempestivo, facendo ciò venire meno il problema della rimessione in termini ("de facto" superato dalla seconda notifica della decisione della Commissione territoriale) e rendendo dunque senz'altro ammissibile la domanda di protezione internazionale proposta. Con riferimento al principio di diritto sopra enunciato, si osserva anche che nel caso di specie la proposizione del secondo ricorso non ha evidentemente rappresentato un tentativo del ricorrente di eludere gli effetti della decadenza, ma la semplice conseguenza della reiterata notifica della stessa decisione di diniego da parte dell'Amministrazione, notifica che ha di per sé rimesso in termini il ricorrente consentendogli di riproporre legittimamente il (medesimo) ricorso, in questo caso tempestivamente e senza quindi necessità di richiesta di rimessione in termini, mentre il primo ricorso è intempestivo per causa non imputabile al ricorrente data la mancata comprensione, da parte sua, del significato della notificazione, effettuata nelle lingue veicolari ma non tradotta in quella da lui correntemente parlata"*.

Sulla competenza territoriale:

- Sez. 1, Ordinanza n. 12430/2023, ud. 20/03/2023, dep. 09/05/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno, non massimata
[regolamento di competenza - centro di accoglienza]

La S.C. ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui in tema di protezione internazionale *"ove il richiedente sia presente, nei termini appena, presso una struttura di accoglienza governativa, il giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale è la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede il centro presso il quale il richiedente si trova alla data di deposito del ricorso"*.

Questa Corte, del resto, rivedendo il precedente difforme orientamento (sostenuto da Cass. n. 18757 del 2019) ha affermato il diverso principio, ormai consolidato, secondo cui, in tema di protezione internazionale, l'interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il comma 1, dell'art. 4 del d.l. n. 13/2007, conv. nella l. n. 46/2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., nonché dell'obbligo, imposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., di garantire un ricorso effettivo "ad ogni persona", e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, sicché la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi

dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass. n. 31127 del 2019; Cass. n. 8045 del 2020).

La S.C. ha ribadito che questa è stata l’interpretazione accolta anche nella vigenza delle norme previste dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 27 del d.lgs. n. 142/2015, quando, appunto, questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, il giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla commissione territoriale è il tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto della corte di appello in cui è situato il centro di identificazione od accoglienza o la struttura governativa o la struttura del sistema di protezione nel quale il richiedente si trova alla data di deposito del ricorso (Cass. n. 26406 del 2017; conf., Cass. n. 7813 del 2018).

In questo senso anche:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 17444/2023, ud. 19/05/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Lamorgese, Pres. Bisogni non massimata
[regolamento di competenza – svolgimento di attività lavorativa fuori dal comune del centro di accoglienza]

La S.C. con l’ordinanza in oggetto ha dato continuità al principio che valorizza il criterio cd. complementare (di cui all’art. 4, terzo comma, del d.l. n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017, coordinato con il primo comma) in base al quale ciò che rileva è il collegamento territoriale con la struttura di accoglienza del cittadino straniero, sicché la competenza territoriale dev’essere radicata nella sede della sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale più prossima ad essa (*ex plurimis*, Cass. n. 31127 del 2019, n. 18941 del 2020); che, come rilevato dal Procuratore Generale, nella specie è competente il Tribunale di Campobasso poiché, al momento del deposito del ricorso, il richiedente si trovava in un centro di accoglienza (era inserito nel centro S.A.I. di Ripalimosani) nel distretto di Campobasso, non rilevando lo svolgimento di attività lavorativa in altri comuni molisani (peraltro rientrando successivamente a Ripalimosani, come riferito dal Tribunale) e non essendo provata la revoca delle misure di accoglienza presso la struttura suindicata; che giudice territorialmente competente ad esaminare la domanda del [xxx] è la sezione specializzata del Tribunale di Campobasso.

Sulla nullità della decisione:

- Sez. 1, Ordinanza n. 26799/2023, ud. 01/06/2023, dep. 19/09/2023 – Rel. Di Marzio, Pres. Acerno non massimata
[nullità decisione avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernenti altri soggetti]

La S.C. ha affermato che *“nel caso sia stata depositata, unitamente all’instestazione concernente un determinato ricorso per cassazione, un’ordinanza riguardante altro ricorso per cassazione, la Corte non deve fare altro che decidere, visto che tal ricorso non ha mai, ancora, realmente deciso. È stato difatti già osservato che l’inesistenza giuridica, o nullità radicale, di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio emesso nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti, comporta, per l’incompiuto esercizio della giurisdizione, che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un*

atto valido conclusivo del giudizio (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40883). Va dunque ribadito che - salvo il caso esaminato dello «scambio di coppia», o altre ipotesi consimili che possano nella pratica presentarsi - è affetta da nullità insanabile, non emendabile per mezzo del procedimento per la correzione dell'errore materiale, l'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione che, per evidente svista, rechi l'intestazione riferita alle parti effettive della causa, e la motivazione ed il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi, a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale, non è possibile ricostruire il *decisum* e la *ratio decidendi*, con la conseguenza che la decisione manca del tutto e la Corte è tenuta a procedere alla rinnovazione dell'intero giudizio (Cass. 19 giugno 2019, n. 16497). Nulla rileva, infine, che l'odierna adunanza sia stata fissata sulla base di un'istanza di correzione dell'errore materiale derivante dalla sostituzione di un file con l'altro, ciò che rileva è che sia stato istituito il contraddittorio in vista dell'adozione del provvedimento non mai fino ad ora adottato”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30354/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[nullità della decisione adottata in data anteriore al termine per il deposito di memorie e documenti]

La S.C. ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbibile le restanti doglianze, con cui il ricorrente ha dedotto che il decreto impugnato sarebbe nullo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., poiché la decisione sarebbe stata adottata in data anteriore allo spirare del termine istruttorio concesso dal Giudice alle parti al fine di eventuali integrazioni fattuali e documentali, con conseguente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tutelati anche a livello costituzionale ex art. 24 e 111 Cost..

La S.C. ha rilevato che *“risulta circostanza documentata ex actis che il decreto decisorio, qui impugnato, è stato adottato in data 27.2.2023 e dunque prima dello spirare del termine concesso per il deposito di memorie e documenti. Orbene, come già ricordato dal ricorrente, sulla questione dedotta a sostegno dell'eccepita nullità processuale si sono espresse recentemente le Sezioni Unite di questa Corte che, sebbene sul diverso profilo del mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., hanno tuttavia evidenziato che «la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo»* (così: Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 838 del 13/01/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 2067 del 24/01/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 6795 del 07/03/2023; Sez. L, Ordinanza n. 11711 del 04/05/2023). Ne consegue che, facendo applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità (per come sopra ricordati), la decisione adottata dal Tribunale, nel rito previsto dall'art. 35bis del d.lgs. n. 25/2008, prima della scadenza del termine per il deposito di note scritte e documenti comporta già di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.

Sul diritto di accesso alla giustizia e l'interesse ad agire:

- Sez. 1, Ordinanza n. 32524/2023, ud. 11/10/2023, dep. 23/11/2023 – Rel. Crolla, Pres. Bisogni non massimata
[diritto di accesso alla giustizia - difetto d'interesse - riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro - domanda di protezione "per casi speciali"]

Nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, che aveva respinto per difetto d'interesse, essendo stato riconosciuto allo straniero nelle more del giudizio il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dalla persona straniera per ottenere l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari con ordine alla Questura di Benevento di provvedere al rinnovo del titolo rilasciando un permesso della validità di due anni, con la dicitura "casi speciali". La Corte distrettuale napoletana riteneva che l'appello fosse del tutto generico, e privo di specificità in quanto non criticava in alcun modo le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua sentenza.

La S.C. - ribadendo quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27199 del 2017 nonché con la sentenza n. 10878 del 2015, riprendendo i principi affermati dalla CEDU in merito al diritto all'accesso alla giustizia – ha ritenuto che *«nel caso di specie, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità del gravame senza attenersi ai principi giurisprudenziali di cui si è appena dato conto»*. In particolare, la S.C. ha rilevato che *“come si evince dalla lettura dell'atto di appello, depositato ai sensi dell'art 369, 2 comma, nr. 4, il cui contenuto è stato, in parte trascritto, e, in altra parte, riassunto, nel ricorso, con il primo motivo, già nella rubrica, si denunciava “permanenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia di merito relativa all'accertamento della sussistenza della regioni di carattere umanitario”*. Nella parte argomentativa della censura, contrariamente a quanto opinato dalla Corte distrettuale, l'appellante ha mosso una chiara e specifica critica alla ragione fondante la decisione del giudice di primo grado, operando un rinvio alle note conclusive depositate nel giudizio di primo grado trascritte nell'atto di appello, dove veniva evidenziato che le ragioni per le quali il rilascio del permesso per motivi di lavoro non fossero in alcun modo soddisfattive della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio e, pertanto, non facessero venir meno il suo interesse ad agire. Ha quindi errato la Corte nel dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 342 n. 1) c.p.c l'appello perché generico, a-specifico congruente con le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sua sentenza».

2.9. Rito applicabile

- Sez. 1, Ordinanza n. 10632/2023, ud. 05/04/2023, dep. 18/04/2023 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh - d.l. n. 20 del 2023 - disciplina transitoria - protezione speciale]

La S.C. ha evidenziato che *“il primo comma dell'art. 7 del D.L. 20/2023 ha soppresso il terzo e quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I., ma, sulla base della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dell'art. 7, per le istanze di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (11 marzo 2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente. Questa Corte (Cass.36789/22) ha chiarito che «in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine»*. Sempre questa Corte (Cass. 8373/2022), con

riguardo al nuovo strumento di tutela ha affermato, che «in tema di protezione speciale, con riferimento agli elementi da considerare per ritenere sussistente una violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente, l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia». Si è poi osservato, quanto ai presupposti, che si tratta di una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, soprattutto per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria (Cass. n. 18455/2022: «In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile "ratione temporis" nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa»; Cass. n. 37275/2022). Si tratta di una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni: segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa - e che assume rilievo anche l'esistenza di legami familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. n. 8400/2023, non massimata)».

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanze nn. 10371, 10384, 10397, 10399 del 05/04/2023, dep. 18/04/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno, non massimate
- Sez. 1, Sentenza n. 13506/2023, ud. 20/03/2023, dep. 17/05/2023 – Rel. Amatore, Pres. Acierno non massimata
[**pubblica udienza** - ius superveniens - d.l. 130 del 2020 - applicabilità in appello]

Con ordinanza interlocutoria datata 23.6.2022, la Sezione Sesta Prima ha rimesso la causa alla discussione in pubblica udienza sul rilievo della novità della questione dell'applicazione dello *ius superveniens*, rappresentato dal d.l. n. 130/2020, al giudizio di appello.

La S.C. ha ritenuto non applicabile al caso di specie, l'istituto della protezione speciale ex d.l. n. 130/2020 dando continuità applicativo al principio già espresso da questa Corte di legittimità (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25459 del 29/08/2022), secondo il quale *“Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato d.l.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa”*.

In proposito, la S.C. ha osservato che *“l’art. 15 della legge sopra citata (rubricato “disposizioni transitorie”) dispone che “Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. Tale norma, che è esplicita nel prevedere l’applicabilità della disciplina sopravvenuta alle commissioni territoriali, al questore ed alle sezioni specializzate di tribunale e nell’escluderla per i giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione e al giudice di rinvio, non menziona in alcun modo i procedimenti davanti alle Corti d’Appello. Al cospetto del silenzio del legislatore sul punto, occorre fare applicazione dei principi generali enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 29459/2019 che, nell’escludere che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132 del 2018 - nella parte in cui aveva modificato la preesistente disciplina di cui all’art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali - trovasse applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, e nel prevedere quindi che lo scrutinio di tali domande avvenisse sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, così ha osservato al punto 7: “... Benché il diritto di asilo nasca quando il richiedente faccia ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità che mettano a repentaglio l’esercizio dei propri diritti fondamentali, è la presentazione della domanda che identifica e attrae il regime normativo della protezione per ragioni umanitarie da applicare. È con la domanda in sede amministrativa che il titolare del diritto esprime il bisogno di tutela, e il bisogno di tutela per ragioni umanitarie va regolato secondo le modalità previste dal legislatore nazionale: sicché è quella domanda a incanalare tale bisogno nella sequenza procedimentale dettata dal legislatore nell’esercizio della discrezionalità a lui rimessa ed è quindi il tempo della sua presentazione a individuare il complesso delle regole applicabili...”. Le Sezioni Unite hanno altresì osservato al punto 7.2., per escludere che il principio di eguaglianza potrebbe essere violato dalla differenziazione normativa tra coloro che abbiano presentato la domanda entro il 5 ottobre 2018 (data dell’entrata in vigore del D.L. 113/2018) e coloro che, pur trovandosi nella medesima situazione, non l’abbiano fatto, “..Spetta difatti alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto del canone di ragionevolezza, delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme (tra varie, Corte cost. 8 novembre 2018, n.194 e 23 maggio 2018, n. 104). Ed è ragionevole che si applichino regole diverse a seconda del momento in cui il titolare della situazione soggettiva innesti il procedimento indirizzato alla tutela di essa, diversamente disciplinato nel tempo dal legislatore...”. Orbene, come già affermato da questa Corte nell’arresto sopra ricordato (Cass. n. 25459/2022, cit. supra), i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nel disciplinare i rapporti tra l’istituto della protezione umanitaria e quello della protezione speciale introdotto dal D.L. n. 113/2018, data la eadem ratio, sono parimenti applicabili ai rapporti tra l’istituto della protezione umanitaria e quello della protezione speciale introdotto dal D.L. n. 130/2020: per individuare la normativa applicabile, limitatamente però a quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni transitorie contenuto nel D.L. ultimo citato. Ne consegue che con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d’appello al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa. Nel caso di specie, la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore del D.L. 113/2018. Inoltre, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava nel grado di appello, con la conseguenza che, alla luce delle osservazioni sopra illustrate e dei dati cronologici riguardanti il momento del deposito della domanda in sede amministrativa e dello stato del procedimento (appello) al momento dell’entrata in vigore della disciplina normativa che ha introdotto la c.d. protezione speciale, la domanda del ricorrente deve essere valutata applicando l’istituto della protezione umanitaria previgente”.*

→ **Sul tema di applicabilità del d.l. 130/2020 in grado di appello si veda anche la seguente ordinanza:**

- Sez. 1, Sentenza n. 26701/2023, ud. 10/07/2023, dep. 18/09/2023 – Rel. Crolla, Pres. Abete non massimata
[ricorrente pakistano - *ius superveniens* - applicabilità in grado di appello]

Nel caso di specie, la S.C. nell'esaminare la domanda del cittadino pakistano avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, ha dato riposta al quesito circa l'applicabilità o meno in grado di appello dello *ius superveniens* rappresentato dalla nuova disciplina della protezione speciale introdotta dal d.l. 130/2020, posto nell'ordinanza interlocutoria con la quale la causa era stata rimessa alla discussione in pubblica udienza. Al riguardo la S.C. ha ribadito il principio recentemente affermato da questa Corte secondo il quale *"Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato D.L.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa"* (cfr. Cass. 24359/2022 e 13506/2023). La S.C. ha quindi ritenuto che *"nel caso di specie, la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018. 2.9 Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 130 del 2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava nel grado di appello, con la conseguenza che, alla luce delle osservazioni sopra illustrate e dei dati cronologici riguardanti il momento del deposito della domanda in sede amministrativa e dello stato del procedimento (appello) al momento dell'entrata in vigore della disciplina normativa che ha introdotto la c.d. protezione speciale, la domanda del ricorrente deve essere valutata applicando l'istituto della protezione umanitaria previgente"*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14865/2023, ud. 05/04/2023, dep. 29/05/2023 – Rel. Caprioli. Pres. Acierno massimata**
[protezione internazionale - protezione speciale - d.l. n. 130 del 2020 - applicabilità ai procedimenti pendenti - limiti]

In tema di protezione complementare, la disciplina della protezione speciale di cui al d.l. n. 130 del 2020, convertito nella l. n. 173 del 2020, si applica retroattivamente - ex art. 15 del citato d.l. - a tutti i procedimenti che, alla data della sua entrata in vigore (22 ottobre 2020), fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la decisione del Tribunale che, decidendo sulla domanda di protezione complementare presentata da un cittadino del Gambia prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, erroneamente non aveva applicato la nuova disciplina prevista dal citato decreto).

Si veda anche:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 16521/2023, ud. 26/05/2023, dep. 12/06/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata
[protezione speciale - disciplina applicabile - d.l. 130/2020 - d.l. 20/2023]

La S.C., nell'affermare che *"ai sensi dell'art.7, comma 2, del d.l. 10.3.2023 n.20, convertito con modificazioni in legge 5.5.2023 n.50, nonostante l'eliminazione della protezione speciale di cui all'art.19. comma 1.1. del d.lgs. 286 del 1998, l'istituto continua ad applicarsi"* ha ritenuto che erroneamente il Tribunale avrebbe

affermato che la novella introdotta dal d.l. 130 del 2020 non troverebbe applicazione nel caso concreto perché la domanda di protezione era stata presentata ancor prima dell'entrata in vigore della disciplina restrittiva di cui al d.l. 113/2018, nei cui soli confronti opererebbe l'effetto ripristinatorio delle norme del d.l. 130 del 2020, mentre le domande anteriori al 5.10.2018 dovrebbero essere trattate alla stregua della disciplina ancora preesistente, e ha ribadito che *“alla luce della norma transitoria dell'art.15 del d.l. 130/2020, secondo cui le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile, senza formulare alcuna distinzione fra i procedimenti relativi alle domande presentate prima o dopo il 5.10.2018”*.

- Sez. 1, Ordinanza 17426/2023, ud.04/05/2023, dep. 19/06/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno non massimata
[protezione speciale - non necessità di valutazione comparativa nemmeno in forma attenuata con proporzionalità inversa]

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento del Tribunale di Palermo rilevando che *“il decreto impugnato, infatti, ha ritenuto che la domanda di protezione umanitaria del richiedente, in quanto depositata in data 17/1/2018, doveva essere valutata alla luce della norma dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, nel testo vigente in quel momento, e non delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 130/2020, conv. con la l. n. 173/2020, e che occorre, pertanto, procedere alla valutazione comparativa tra il grado di integrazione effettiva in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel suo paese d'origine onde verificare se il rimpatrio possa determinare una privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della sua dignità personale. 2.17. Così facendo, però, il tribunale non ha considerato che: - in tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130/2020, conv., con modif., dalla l. n. 173/2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente, a norma dell'art. 15 dello stesso d.l., ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore (e cioè il 22/10/2020), fossero pendenti, come quello in esame, davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali (Cass. SU n. 24413 del 2021); - ai fini della protezione internazionale “speciale”, la norma dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286/1998, nel testo conseguente alle modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020, convertito con l. n. 173/2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (Cass. n. 18455 del 2022)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 29832/2023, ud. 22/09/2023, dep. 27/10/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[domanda reiterata - nuovi elementi - protezione complementare - disciplina applicabile]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato domanda reiterata e con il secondo motivo di impugnazione deduce violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e in particolare censura la parte del decreto in cui il Tribunale di Brescia aveva espressamente affermato: *“(…) il ricorrente, in via di estremo subordine, ha chiesto il rilascio di un permesso per protezione speciale o l'asilo*

costituzionale. A tal fine ha prodotto numerosi documenti che attestano un ottimo percorso di integrazione in Italia. Tuttavia, ritiene il collegio che si tratti di una domanda inammissibile in tale sede poiché non prevista dalla disciplina di cui agli artt. 29 e seguenti del d.lgs. 25/2008 che ammettono il ricorrente a reiterare esclusivamente la domanda di protezione internazionale (ovvero status di rifugiato e protezione sussidiaria), nella quale – come noto – non rientrano forme di protezione “residuali”, come quella invocata dalla parte ricorrente”.

Parte ricorrente ha evidenziato che, in realtà, trattandosi di una domanda reiterata, nel ricorso introduttivo si era richiesto il rilascio del permesso per protezione umanitaria, in quanto tale la domanda sarebbe stata collegata alla precedente, presentata l’8 febbraio 2017, dunque prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, avvenuta il 5 ottobre 2018, domanda sulla quale il Tribunale di Brescia non si era tuttavia pronunciato. La S.C. ha ritenuto il motivo fondato ricordando quanto affermato da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 37275 del 20/12/2022, affermando che *“le domande reiterate di protezione internazionale, proposte successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella l. n. 173 del 2020, sono ammissibili anche se fondate esclusivamente su nuovi elementi riconducibili ai presupposti per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, atteso che l’oggetto del giudizio è l’accertamento di un diritto soggettivo che include anche i presupposti della invocata protezione complementare”* (cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23027 del 28/07/2023).

- Sez. 1, Ordinanza n. 30034/2023, ud. 22/09/2023, dep. 30/10/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Bisogni, non massimata
[protezione internazionale - protezione complementare - protezione speciale non sovrapponibile con protezione per casi speciali - normativa *ratione temporis* applicabile]

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente con cui il ricorrente - lamentando la violazione e/o la mancata applicazione dell’art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, nonché degli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1, 1.1. e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, conv. con l. n. 173/2020, nonché dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., - ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda proposta in via subordinata nel ricorso di primo grado avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui all’art. 1, comma 9, del d.l. n. 113/2018, conv. nella l. n. 132/2018, oggi sostituito dal titolo di soggiorno di cui all’art. 19, comma 1.2., del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020 ed applicabile *ratione temporis* a fronte di una istanza di protezione internazionale proposta il 6/3/2017, fosse sovrapponibile al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dalla l. n. 132/2018, già rilasciato al richiedente dalla questura di Avellino il 28/3/2019, senza, tuttavia, considerare che mentre quest’ultimo titolo di soggiorno dura un anno e non è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il primo dura due anni ed è convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La S.C. dopo aver evidenziato la disciplina applicabile nel caso concreto ha rilevato che *«il tribunale, dopo aver rilevato che il richiedente aveva chiesto, in via graduata, il rilascio di un permesso di soggiorno per “casi speciali” per esigenze di carattere umanitario e che il provvedimento oggetto dell’impugnazione dallo stesso proposta (con ricorso del 3/3/2019) gli aveva in realtà riconosciuto il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione sociale in ragione della vulnerabilità dello stesso per “motivi di salute”, ha ritenuto “la radicale carenza di interesse del ricorrente a far dichiarare la nullità di tale capo della decisione amministrativa – a sé favorevole – nonché la carenza di legittimazione attiva a richiedere tale tipo di protezione che la PA gli ha già riconosciuto”*: senza, tuttavia, considerare che, a fronte di una domanda di protezione internazionale proposta il 6/3/2017 e della sua pendenza innanzi alla sezione specializzata del

tribunale al momento in cui la nuova disciplina della protezione complementare è entrata in vigore (e cioè il 22/10/2020), doveva trovare applicazione la disciplina introdotta dal d.l. n. 130 cit., il cui art. 19, al comma 1.2., nel testo in vigore *ratione temporis*, prevedeva che “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale”: e, precisamente, come chiarito dall’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008, nel testo in vigore *ratione temporis*, “il rilascio di un permesso di soggiorno (biennale) che reca la dicitura “protezione speciale”».

- **Sentenza n. 30365/2023, ud. 22/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Abete, Pres. Bisogni massimata**

[ricorrente donna - tratta - status di rifugiato - allegazioni nuove - produzione documentale nel giudizio di merito - disciplina applicabile]

La domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto fondamentale e assoluto alla protezione internazionale è di natura autodeterminata ed è individuata con la sola indicazione del relativo contenuto; ne consegue che l'eventuale deduzione del titolo che ne costituisce la fonte non assolve la funzione di specificazione della domanda, ma rileva ai soli fini della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, a fronte dell'emersione di indici sintomatici della tratta ai fini di prostituzione, ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda per novità della causa petendi, invece che esercitare il potere-dovere di cooperazione istruttoria attraverso l'audizione della richiedente asilo).

- Sez. 1, Sentenza n. 30724/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise non massimata
[ricorrente nigeriano - moglie e figlia in Italia - domanda anteriore al d.l. n. 113 del 2018 - d.l. n. 130 del 2020 - giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.]

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che “la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore del D.L. 113/2018, atteso che la decisione di rigetto delle domande di protezione da parte della Commissione Territoriale è dell’11.7.2016 (al procedimento amministrativo è seguito quello giurisdizionale concluso con la decisione di rigetto del Tribunale di Roma del 27.7.2018). Inoltre, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava ancora nel grado di appello, atteso che, nonostante tale giudizio fosse stato definito originariamente con sentenza del 2.3.2020 della Corte d’Appello di Roma, a seguito della proposizione da parte dell’odierno ricorrente del giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la stessa Corte d’Appello di Roma ha revocato la sentenza con cui era stato, in un primo tempo, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione ed ha deciso il merito del giudizio con sentenza n. 5394/2021 pubblicata il 21.7.2021. È, quindi, infondata la censura con cui il ricorrente, richiamando espressamente l’istituto della protezione speciale, invoca la violazione dell’art. 19 del D. Lgs n. 286/98, comma 1.1., e dell’art.8 CEDU, in ragione dell’effettività dei suoi vincoli familiari sul nostro territorio (dove vivono attualmente la compagna e la figlia di tre anni), il che determina l’irrelevanza, nel caso di specie, delle questioni di cui alla citata ordinanza n.11455/2023 di questa Corte”.

- Sez. 1, Sentenza n. 30724/2023, ud. 15/09/2023, dep. 06/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Parise non massimata
[ricorrente nigeriano - moglie e figlia in Italia - domanda anteriore al d.l. n. 113 del 2018 – d.l. n. 130 del 2020 - giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.]

Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che “la domanda amministrativa del ricorrente è stata depositata nel vigore della normativa anteriore all’entrata in vigore del D.L. 113/2018, atteso che la decisione di rigetto delle

domande di protezione da parte della Commissione Territoriale è dell'11.7.2016 (al procedimento amministrativo è seguito quello giurisdizionale concluso con la decisione di rigetto del Tribunale di Roma del 27.7.2018). Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 130/2020, il giudizio instaurato dal ricorrente si trovava ancora nel grado di appello, atteso che, nonostante tale giudizio fosse stato definito originariamente con sentenza del 2.3.2020 della Corte d'Appello di Roma, a seguito della proposizione da parte dell'odierno ricorrente del giudizio di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., la stessa Corte d'Appello di Roma ha revocato la sentenza con cui era stato, in un primo tempo, dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ed ha deciso il merito del giudizio con sentenza n. 5394/2021 pubblicata il 21.7.2021. E', quindi, infondata la censura con cui il ricorrente, richiamando espressamente l'istituto della protezione speciale, invoca la violazione dell'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, comma 1.1., e dell'art.8 CEDU, in ragione dell'effettività dei suoi vincoli familiari sul nostro territorio (dove vivono attualmente la compagna e la figlia di tre anni), il che determina l'irrelevanza, nel caso di specie, delle questioni di cui alla citata ordinanza n.11455/2023 di questa Corte".

- Sez. 1, Ordinanza n. 32845/2023, ud. 11/10/2023, dep. 27/11/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Bisogni, non massimata
[domanda di protezione internazionale - decisione nel merito]

La S.C. ha accolto l'unico motivo di ricorso con cui il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza, tuttavia, considerare che il giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale si svolge secondo le norme del rito sommario di cognizione e le norme previste dagli artt. 181 e 309 c.p.c., dettate per il processo ordinario di cognizione, trovano applicazione anche per tale giudizio, il quale, pertanto, "doveva essere dichiarato estinto con la necessaria fissazione di una nuova udienza dandone comunicazione alle parti costituite" e che, una volta esclusa l'applicabilità del regime di cui agli artt. 309-181 c.p.c., il giudizio di protezione internazionale, pur in caso di mancata comparizione delle parti, dev'essere comunque deciso con sentenza sul "merito" della domanda proposta in base agli elementi istruttori disponibili.

La S.C. richiamando l'art. 221, comma 2, del d.l. n. 34/2020, conv. con l. n. 77/2020 ha ritenuto che "tale norma, anche per la sua natura eccezionale, debba essere interpretata nel senso che il rinvio, dalla stessa operato, all'art. 181, comma 1°, c.p.c. opera nei soli limiti in cui quest'ultima disposizione è applicabile ovvero è compatibile con il giudizio: sicché, in difetto, come nel giudizio di protezione internazionale, la stessa non può trovare applicazione, con la conseguente necessità per il giudice di decidere la causa nel merito. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nel giudizio di protezione internazionale dello straniero, caratterizzato da particolare speditezza e celerità e dominato dal costante impulso officioso, la natura fondamentale del diritto che ne costituisce l'oggetto comporta che, tanto nel procedimento di merito in unico grado (così come disciplinato dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008, nel testo successivo alle modifiche introdotte dal d.l. n. 13/2017, conv. con l. n. 46/2017), quanto nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello (nel regime anteriore alle predette modifiche), il giudice, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, una volta verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo, per contro, applicabile l'art. 181, comma 1°, c.p.c. e restando d'altra parte esclusa la possibilità di una pronuncia d'improcedibilità o di non luogo a provvedere ovvero di rinvio della trattazione, salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni (cfr. Cass. n. 6061 del 2019; conf., per il regime anteriore, Cass. n. 18043 del 2010; Cass. n. 23915 del 2011)".

2.10. Spese di lite

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11125/2023, ud. 06/02/2023, dep. 27/04/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Acierno, massimata**
[spese processuali - applicazione artt. 91 e 92 cpc]

I procedimenti in materia di protezione internazionale non si sottraggono all'applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con la conseguenza che l'omessa statuizione sulle spese di lite, anche se fondata su una motivazione illogica - in caso di accoglimento della domanda - integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, contenente una pronuncia sulle spese conseguente al "decisum", cui il giudice deve provvedere anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, dopo aver accolto la domanda di protezione internazionale, aveva ommesso di pronunciarsi sulle spese di lite "tenuto conto della natura della controversia" e del fatto che la pubblica amministrazione si era costituita "a mezzo dei propri funzionari").

- **Sez. 1, Ordinanza n. 19749/2023, ud. 11/07/2023. dep. 11/07/2023 – Pres. Rel. Genovese, massimata**
[mancata certificazione della data di rilascio della procura - opposizione alla proposta di definizione anticipata in Cassazione - condanna ex art. 96, comma 4. c.p.c.]

In tema di protezione internazionale, l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla mancata certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, formulata in sede di proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisa in conformità, dà luogo all'applicazione del comma 3, ultima parte, della medesima disposizione, e, segnatamente, in difetto di costituzione della parte intimata, della condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., essendo il ricorrente incorso in colpa grave per avere chiesto la decisione, a fronte della proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28074/2023, ud. 22/09/2023, dep. 05/10/2023 - Rel. Catalozzi, Pres. Bisogni massimata**
[mera costituzione del Ministero in assenza di controricorso - condanna alle spese - esclusione - fondamento - fattispecie in tema di protezione internazionale]

In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30305/2023, ud. 27/10/2023, dep. 31/10/2023 – Pres. Rel. Genovese non massimata**
[decisione della Cassazione in conformità con proposta di definizione anticipata]

La S.C. ha ritenuto che “poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della

parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, nell'aver chiesto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.380-bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità per difetto di valida procura alle liti, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. 32001/2022), condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto”.

Sul patrocinio a spese dello Stato:

- Sez. 1, Ordinanza n. 21171/2023, ud. 22/02/2023, dep. 19/07/2023 – Rel. Mercolino, Pres. Valitutti non massimata
[revoca del patrocinio a spese dello Stato - non automatismo - motivazione autonoma]

Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento impugnato relativamente alla revoca del patrocinio a spese dello Stato e ha riaffermato l'orientamento consolidato della Corte secondo cui *“l'art. 136, comma secondo, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel demandare al magistrato procedente la revoca dell'ammissione al beneficio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria da quello riguardante la sussistenza dei presupposti per la revoca, la cui valutazione dev'essere mirata esclusivamente all'accertamento del dolo o della colpa grave nell'agire in giudizio, e non già dell'infondatezza dell'azione nel merito (cfr. Cass., Sez. III, 31/05/2021, n. 157072; Cass., Sez. I, 4/09/2018, n. 21610; Cass., Sez. II, 22/08/2017, n. 20270).*

La S.C. ha rilevato che *“tale valutazione non è stata affatto omessa dall'ordinanza impugnata, la quale, nel rigettare l'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca, non si è limitata a richiamare la decisione adottata nel giudizio di merito, con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla ricorrente avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato, ma ne ha posto in risalto le ragioni, costituite dalla «totale omissione di allegazione dei fatti indispensabili all'accoglimento della domanda», sottoponendole ad un'autonoma valutazione, in base alla quale ha ritenuto che l'assoluta genericità della domanda costituisse manifestazione di un atteggiamento gravemente colposo nell'introduzione del giudizio. Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui nel giudizio di opposizione al provvedimento di revoca poteva «solo prendersi atto» della predetta genericità, dovendo tale precisazione essere intesa nel senso non già dell'obbligatorietà della revoca, in presenza della decisione adottata dal giudice di merito, bensì dell'impossibilità di rimettere in discussione, in sede di opposizione, il giudizio da quest'ultimo espresso in ordine alla genericità della domanda”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 24062/2023, ud. 23/06/2023, dep. 07/08/2023 – Rel. Marulli, Pres. Bisogni non massimata
[accoglimento ricorso - compensazione delle spese - patrocinio a spese dello Stato]

Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto la cassazione del provvedimento impugnato rilievo della violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., posto che il giudice di primo grado, pur accogliendo la domanda di protezione umanitaria, rigettando le domande di protezione internazionale, aveva disposto la compensazione delle spese in ragione del fatto che il ricorrente godeva del patrocinio a spese dello Stato.

La S.C. ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso *“per difetto di interesse posto, che, come si è già avuto occasione di affermare, in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è*

luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e più precisamente al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2020 n. 11677). Si è già altrove precisato, infatti, che l'art. 133 d.P.R. 115/2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass., Sez. U, 9/09/2021, n. 24413 in motivazione). Né per vero l'interesse è rappresentabile in relazione all'eventualità che il beneficio possa essere revocato poiché, in disparte dalle regole imposte dal diritto vivente in materia, la revoca a mente dell'art. 136 d.P.R. 115/2002 è destinata a produrre effetto solo se le modificazioni reddituali intervengano nel corso del processo, circostanza questa non prospettabile una volta che il giudizio con pronuncia definitiva. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile”.

2.11. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- Sez. 1, Ordinanza n. 16449/2023, ud. 04/05/2023, dep. 09/06/2023 - Rel. Terrusi, Pres. Acierno non massimata
[onere di allegazione - carenze sistemiche nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza]

Nel caso di specie il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione deducendo “la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., avendo il tribunale accolto il ricorso contro il provvedimento di trasferimento sulla base di asserite carenze sistemiche nella procedura di asilo e nel sistema di accoglienza maltese che lo stesso tribunale ha affermato non esser state mai dedotte a fondamento della domanda.” La S. C. nell'accogliere il ricorso ribadisce che “la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio della domanda, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio (v. Cass. Sez. 6-1 n. 27336-18, Cass. Sez. 1 n. 3016-19 e molte altre); da questo punto di vista non può confondersi il principio che opera sul piano dell'onere di allegazione con la distinta questione dell'onere di cooperazione istruttoria, il quale, pur officioso, notoriamente rileva solo sul versante della prova (v. Cass. Sez. 1 n. 11096-19, Cass. Sez. 1 n. 6923-20); nel caso concreto è pacifico, in base allo stesso provvedimento, che lo straniero non aveva impugnato il provvedimento di trasferimento invocando presunte carenze del sistema di accoglienza maltese, ma unicamente per omessa comunicazione dell'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento (art. 10-bis della l. n. 241 del 1990) e per mancata consegna delle informazioni di cui all'art. 4 del Regolamento Dublino.”

- Sez. 1, Ordinanza n. 19995/2023, ud. 10/05/2023, dep. 12/07/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Marulli non massimata
[regolamento di competenza]

Nel caso di specie il ricorrente aveva proposto impugnazione avverso il provvedimento del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione, Unità Dublino che aveva riconosciuto, a fronte della domanda di protezione internazionale dal medesimo proposta, che egli aveva già presentato analogo istanza in Germania e che, conseguentemente, aveva indirizzato alla Germania una richiesta di ripresa in carico ai sensi dell'articolo 18.1.b del regolamento 604/2013 e aveva disposto il suo trasferimento in Germania in quanto Stato competente. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Roma, che ha declinato la competenza in favore del Tribunale di Campobasso, poiché al momento della proposizione del ricorso il ricorrente si trovava

ospite di una struttura di accoglienza governativa, situata in provincia di Campobasso, al di fuori del circondario del Tribunale di Roma.

La S.C. ha rigettato il ricorso, ritenendo di dover dare continuità all'orientamento invocato dal Tribunale di Roma, che appare costituzionalmente conforme (art. 24 Cost.) all'esigenza di garantire un accesso effettivo alla giustizia secondo ragioni di prossimità del ricorrente al giudice competente a decidere sul suo ricorso, esigenza parimenti al centro della tutela accordata dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 13 della C.E.D.U. La S.C. ha rilevato che *“il Tribunale di Roma si è dichiarato territorialmente incompetente in applicazione dell'art. 4, comma 3, decreto-legge n.13/2017 conv. in legge 46/2017 in conformità all'orientamento ormai consolidato espresso da questa Corte (Cass. civ. 31127/2019 e successive nn. 11873/2020; id. 23108/2020; id. 5092/2021; id. 5097/2021; 35762/022) secondo cui la disposizione del citato art. 4, comma 3, decreto-legge n. 13/2017 è applicabile anche alle impugnazioni dei provvedimenti consequenziali all'accertamento della giurisdizione competente a esaminare le domande di protezione internazionale nel sistema derivante dal Regolamento di Dublino. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che, in applicazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 13/2017, se il ricorrente si trova in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione (di cui all'art. 1 sexies decreto-legge n. 416/1989 convertito in L. n. 39/1990), ovvero è trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri (di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998), non è da considerarsi competente la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato bensì la sezione specializzata del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro presso cui il richiedente asilo è ospitato”*.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1. Espulsione amministrativa

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14167/2023, ud. 30/03/2023, dep. 23/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti massimata**
[opposizione al decreto di espulsione - valutazione della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e della durata del soggiorno in Italia - applicabilità dell'art. 13, comma 2 bis, T.U. Imm. anche in sede di opposizione al decreto di espulsione]

I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'opponente avesse "medio tempore" visto revocato il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, stante l'intervenuta separazione personale dal coniuge, cassando con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti del genitore di cinque figli minori, di cui due malati, residenti in Italia, ove pure lo straniero era presente da 20 anni).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14308/2023, ud. 30/03/2023, dep. 24/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - accoglimento della domanda di estradizione - incompatibilità con allontanamento dello straniero in via amministrativa]

In tema di opposizione al decreto di espulsione, una volta che il provvedimento che accoglie la domanda di estradizione sia divenuto definitivo, non è più possibile l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato mediante espulsione amministrativa, in quanto lo straniero deve restare nel territorio italiano in attesa dell'esecuzione dell'extradizione, ossia fin tanto che non vengano espletate le speciali procedure previste per il trasferimento della persona ricercata a scopo di giustizia presso lo Stato estero richiedente, pena la violazione del dovere di cooperazione giudiziaria tra Stati, anche in forza di convenzioni internazionali.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23907/2023, ud. 10/07/2023, dep. 07/08/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Abete non massimata
[opposizione al decreto di espulsione - notifica della decisione della Commissione Territoriale - modalità - incidenza sulla validità del decreto di espulsione - esclusione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al decreto di espulsione ritenendo valida la notifica a mezzo *pec* della decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, senza, tuttavia, considerare che, in forza della norma prevista dall'art. 11, comma 3-bis, del d.lgs. n. 25/2008, la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev'essere notificata al richiedente che non sia accolto o trattenuto presso un centro o una struttura di accoglienza a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della l. n. 890/1982. A tal proposito, la Suprema Corte ha affermato che: *“L'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi esposti. Il giudice di pace, infatti, dopo aver rilevato che la commissione territoriale, il 10/5/2022, aveva deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale e che il richiedente non aveva presentato ricorso al tribunale avverso tale decisione, ha, di conseguenza, legittimamente ritenuto, alla luce dei predetti rilievi, che il decreto di espulsione doveva essere convalidato, a nulla, potendo, per contro, rilevare l'invocata invalidità della notifica della decisione della commissione in quanto eseguita a mezzo pec presso il difensore domiciliatario: se non altro perché, una volta (comunque) acquisita la conoscenza della decisione della commissione, l'eccezione di invalidità (ove mai sussistente) della relativa notifica avrebbe, evidentemente, consentito al richiedente di proporre l'impugnazione della predetta decisione innanzi al tribunale, con la conseguenza che, se ciò impediva al giudice di pronunciare l'annullamento del decreto di espulsione nel frattempo adottato, ne avrebbe nondimeno sospeso l'efficacia fino all'esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale. La presentazione di una domanda di protezione internazionale dopo l'adozione del decreto di espulsione dello straniero non comporta, infatti, la sopravvenuta invalidità del predetto decreto, potendone semmai restarne sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. n. 13690 del 2022, in motiv.; Cass. n. 5437 del 2020)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 26633/2023, ud. 10/07/2023, dep. 15/09/2023 – Rel. Crolla, Pres. Abete massimata
[decreto di espulsione - giudizio di opposizione - legittimità del provvedimento espulsivo - giudizio di convalida - ambito applicativo - accertamento incidentale del diritto a trattenersi in Italia - sussistenza]

In tema di immigrazione, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione è in discussione la legittimità e la validità del provvedimento espulsivo e non la sua effettiva esecuzione di cui, eventualmente, si discuterà nel giudizio di convalida: ne consegue che lo straniero, oltre ad avere sempre il potere di proporre un'ordinaria azione di accertamento vertente sul proprio diritto soggettivo di trattenersi in Italia, può

investire di un accertamento incidentale in tal senso il giudice che deve decidere sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera diretto a dare esecuzione all'espulsione.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 31625/2023, ud. 13/10/2023, dep. 14/11/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata**
[opposizione al decreto di espulsione- trattenimento CPR di Torino - erronea valutazione dei presupposti di fatto alla base dell'emissione del provvedimento di espulsione]

Nel giudizio ai sensi degli artt. 13, comma 8, e 13-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia di indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice.

- **Sez. 1, Sentenza n. 35686/2023, ud. 13/10/2023, dep. 21/12/2023 – Rel. Marulli, Pres. Acierno massimata**
[espulsione amministrativa - esecuzione della pena - misure alternative alla detenzione - rapporti - nulla osta del giudice penale - pubblica udienza]

In tema di espulsione dello straniero già raggiunto da condanna penale, deve essere affermata la piena autonomia applicativa dell'espulsione prefettizia rispetto al procedimento per la concessione delle misure alternative alla detenzione, in presenza di un ordine di sospensione della pena ex art. 656 c.p.p., in quanto quest'ultima norma lascia intatto il potere prefettizio, con la conseguente applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui operatività non viene meno perché lo straniero non si trova in stato di detenzione, dovendo piuttosto il coordinamento passare attraverso la richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria, la cui mancanza non è tuttavia motivo per contestare la legittimità dell'espulsione amministrativa, in quanto lo stesso è previsto a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale.

3.1.1. Il provvedimento di espulsione

- **Sez. 6-1, Ordinanza n. 611/2023, ud. 18/10/2022, dep. 12/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Bisogni massimata**
[provvedimento di espulsione - originale informatico - notificazione copia analogica - attestazione di conformità apposta solo sull'ultima pagina e non su quelle intermedie - conseguenze]

In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, l'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico del decreto prefettizio di espulsione, apposta solo sull'ultima pagina dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ma priva di sottoscrizione su ogni foglio componente il documento cartaceo notificato al cittadino straniero, non soddisfa le prescrizioni indicate dall'art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, che richiede, in caso di atto o documento composto da più fogli, che il pubblico ufficiale apponga la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio, e dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, secondo cui la conformità al documento informatico delle copie su supporto analogico deve essere attestata dal pubblico ufficiale in tutte le sue componenti.

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 626/2023, ud. 25/11/2022, dep. 12/01/2023 – Rel. Caiazza, Pres. Bisogni non massimata**
[provvedimento di espulsione - mancata traduzione del provvedimento nella lingua dello straniero per irreperibilità di un traduttore - motivazione]

In merito all'asserita illegittimità del provvedimento di espulsione per mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente nonché del provvedimento del giudice di pace per aver omesso di accertare le ragioni tecnico-organizzative impeditive della traduzione del decreto impugnato nella lingua dello straniero, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha ritenuto che: *“Il primo motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte - cui il collegio intende dare continuità - secondo la quale, in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto nella sola lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass., n. 5837/22). Nel caso concreto, il giudice di pace ha ritenuto che l'amministrazione resistente avesse fornito una plausibile giustificazione della mancata traduzione del provvedimento d'espulsione nella lingua ucraina, non essendo stato disponibile un interprete di tale lingua nell'immediatezza dei fatti, malgrado le ricerche effettuate. Ora, nel provvedimento impugnato il Prefetto ha fatto riferimento alla generica irreperibilità di un traduttore di lingua ucraina nell'immediatezza dei fatti, senza addurre una concreta impossibilità di predisporre un testo nella lingua dello straniero, che avrebbe dovuto presupporre almeno una richiesta ad un Consolato o all'Ambasciata Ucraina. Ne consegue l'irrelevanza del riferimento alla lingua inglese, ritenuta, senza alcun plausibile motivo, presumibilmente conosciuta dallo straniero per la sua attività di autotrasportatore”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2821/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata
[provvedimento di espulsione - mancata indicazione del termine per la partenza volontaria - esecuzione dell'espulsione - giudizio di convalida]

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7 della direttiva CE 115/08 stante la mancanza, nel provvedimento di espulsione, del termine per la partenza volontaria. A tal proposito, la S.C. ha osservato: *“Il motivo è inammissibile, posto che la questione prospettata è priva di rilevanza in questa sede. Non può infatti essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di espulsione amministrativa solo perché esso non contenga un termine per la partenza volontaria, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura coercitiva adottata per eseguire l'espulsione, ma non sulla validità del provvedimento espulsivo, o perché non contenga l'informazione circa la facoltà di fare rientro volontario, ostandovi il principio secondo cui detta omessa informazione può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del complessivo procedimento di allontanamento coattivo dello straniero; ne consegue l'insussistenza della violazione della direttiva 2008/115/CE in quanto il diritto dell'interessato a contraddire o a difendersi in merito all'alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell'espulsione può dispiegarsi nel predetto giudizio di convalida (Cass. n. 7128 del 13/03/2020)”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2808/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata
[provvedimento di espulsione - notifica - copia conforme all'originale - doppio originale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affrontato il tema delle modalità di notifica del provvedimento di espulsione, distinguendo l'ipotesi principale, consistente nella consegna dell'atto in originale, dall'ipotesi eventuale della notifica di una copia conforme all'originale. A tal proposito, nel caso in esame ha ritenuto che: *“Il documento allegato dalla parte al ricorso, come rileva il giudice di pace, è un originale. Si evince chiaramente quindi, ed in tal senso è la motivazione della ordinanza impugnata, che è stata rispettata proprio l'ipotesi principale di notifica cioè della consegna dell'atto in originale: nell'atto è detto chiaramente che la modalità di notifica con la consegna di copia conforme all'unico originale è soltanto eventuale, di conseguenza la regola è la redazione in doppio originale e la consegna di una di essi, come nel caso di specie;*

non era quindi necessario dare atto della redazione in più copie originali perché già questa clausola rende evidente come sia proprio questa la regola e che invece la consegna in copia conforme rappresenti una eccezione”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2874/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata
[provvedimento di espulsione - attestazione di conformità della copia all'originale da parte del Prefetto]

In merito all'asserita nullità del provvedimento di espulsione privo di attestazione di conformità da parte del Prefetto, la Suprema Corte, nella decisione in esame, ha chiarito che: *“Quanto al resto, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 06/12/2019)”.*

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3255/2023, ud. 14/12/2022, dep. 02/02/2023 – Rel. Falabella, Pres. Di Marzio, non massimata
[provvedimento di espulsione - traduzione del decreto nella lingua ufficiale del Paese di provenienza - presunzione di conoscenza della lingua]

In tema di traduzione del provvedimento di espulsione, la Suprema Corte ha affermato che: *“Secondo la giurisprudenza di questa S.C., la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, in termini di presunzione legale di conoscenza, non rilevando che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo **eventuale analfabetismo**, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo paese ha adottato come lingua ufficiale, poiché va escluso che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile (Cass. 14 giugno 2018, n. 15674; Cass. 7 luglio 2016, n. 13824; Cass. 18 novembre 2004, n. 21783; Cass. 13 aprile 2004, n. 6993)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5545/2023, ud. 02/02/2023, dep. 22/02/2023 – Rel. Valentino, Pres. Nazzicone non massimata
[provvedimento di espulsione - legittimazione firma - delega del Prefetto - onere della prova]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte affronta la questione relativa all'onere della prova dell'insussistenza della delega di firma da parte del Prefetto nei confronti del funzionario indicando che esso ricade in capo allo straniero che si oppone al decreto di espulsione. In particolare, la S. C. ha ritenuto che: *“L'opponente che nel giudizio deduca l'illegittimità del provvedimento per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, l'abbia emesso, ha l'onere di fornire la prova dell'insussistenza della delega, dovendo altrimenti ritenersi la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non superata”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 16265/2023, ud. 25/05/2023, dep. 08/06/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata
[decreto di espulsione - formalità comunicatoria - nullità del provvedimento prefettizio comunicato in copia semplice non sottoscritta e priva di attestazione di conformità all'originale]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affermato che *“in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, sussiste il radicale vizio della nullità del relativo provvedimento prefettizio - per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria - tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia, libera ed informale, dell'atto, non sottoscritta dal Prefetto ne' recante attestazione di conformità all'originale, e senza che, neanche successivamente, gli venga consegnata altra copia debitamente*

autenticata, irrilevante essendo, ai fini dell'eventuale sanatoria della detta nullità, che tale copia venga invece prodotta soltanto in giudizio, e al solo fine di attestare al Giudice che, nell'ufficio depositario, giace l'originale dell'atto opposto. Tale produzione persegue, difatti, finalità estranee a quella delineata dagli artt. 13 comma tre e sette del d.lgs. 286/1998 e quattordici della legge 15/1968, e risulta del tutto inidonea a sanare il vizio di nullità dell'atto, non rappresentando tempestivo esercizio di autotutela da parte dell'organo amministrativo. (Sez. 1, n. 17960 del 6.9.2004; Sez.1, n. 28884 del 30.12.2005; Sez.6-1, n. 17659 del 27.7.2010; Sez.6-1, n. 13304 del 12.6.2014; Sez. 6 - 1, n. 24119 del 27.9.2019; Sez. 6-1, n.33507 del 17.12.2019)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 29952/2023, ud. 15/09/2023, dep. 27/10/2023, Rel. Pazzi, Pres. De Chiara non massimata conforme
[opposizione al decreto di espulsione - sospensione del procedimento in attesa del deposito di documentazione relativa all'esito del giudizio per la richiesta di protezione internazionale]

Nel caso di specie il ricorrente aveva rappresentato al giudice di pace che il ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 era stato proposto, prima che il Prefetto adottasse nei suoi confronti, il 4 gennaio 2016, il decreto di espulsione, la Corte ha accolto il ricorso affermando che *"deve considerarsi illegittimo il decreto di espulsione emesso nella pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero prima dell'entrata in vigore (il 18 aprile 2017) del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, che ha abrogato l'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché il comma 4 del ridetto art. 19, disponendo che "la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato", tranne che in alcune ipotesi particolari, ne estende l'effetto sospensivo fino al passaggio in giudicato della relativa pronuncia (Cass. 12206/2020, Cass. 26365/2020)".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30177/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Falabella, Pres. De Chiara non massimata
[decreto di espulsione - mancata notificazione - nullità del provvedimento - omessa pronuncia]

Nella pronuncia in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di pace omesso di pronunciarsi sulla questione, specificamente dedotta, relativa all'illegittimità del decreto per inesistenza o nullità della notifica del provvedimento espulsivo. Sul punto la Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo di ricorso, ha ritenuto che: *"Il Giudice di pace non si è pronunciato sulla questione relativa all'eccezione mancata notificazione del decreto espulsivo (questione che il ricorrente ha spiegato essere stata proposta col primo motivo di opposizione: cfr. pagg. 8 ss. del ricorso). La detta questione risultava del resto decisiva, posto che è sicuramente nullo il provvedimento prefettizio che non sia consegnato all'espellendo, secondo quanto impone l'art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998: si tratta di una nullità rispetto alla quale, come rilevato da questa Corte a proposito dell'ipotesi di consegna di copia del provvedimento mancante dell'attestazione di conformità, non è del resto invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33507; Cass. 27 luglio 2010, n. 17569), onde è privo di significato che lo straniero avesse, nella circostanza, comunque proposto tempestiva opposizione".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 30190/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara non massimata
[espulsione amministrativa - condizioni di legittimità del provvedimento di espulsione - rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria - insussistenza]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso proposto avverso il provvedimento del Giudice di Pace di rigetto dell'opposizione al decreto di espulsione. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che, nel ricorso di primo grado, aveva lamentato che il Prefetto, nel decreto di espulsione, avesse richiamato le sue precedenti condanne senza verificare se le stesse fossero divenute irrevocabili e senza che risultasse richiesto il nulla osta della Autorità Giudiziaria, elemento, in difetto del quale, l'esecuzione del provvedimento di espulsione deve rimanere sospesa fino a quando l'Autorità Giudiziaria non abbia

comunicato la cessazione delle esigenze processuali. Parimenti, il Giudice di Pace, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, aveva richiamato le precedenti condanne del ricorrente senza tener conto del fatto che non fossero irrevocabili, avendo il ricorrente impugnato le sentenze di condanna innanzi alla competente Corte d'Appello.

Secondo la Corte: *“Il motivo è infondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 2612 del 04/02/2010) ha già statuito che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 189 del 2002, non opera come condizione di legittimità dell'espulsione, ma incide sulla regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui all'art. 13, quarto comma o all'art. 14, comma 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998. Nel caso di specie, il ricorrente invoca la mancanza del nulla osta dell'autorità giudiziaria non come causa di irregolarità dell'esecuzione, ma di illegittimità della stessa espulsione, che, invece, come detto, insussistente”.*

3.1.2. Pericolosità sociale

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 498/2023, ud. 11/11/2022, dep. 11/01/2023 – Rel. Falabella, Pres. Di Marzio, non massimata
[pericolosità sociale - controllo giurisdizionale - poteri di accertamento del Giudice di Pace]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sull'accertamento da parte del giudice di pace dell'effettiva pericolosità sociale del soggetto destinatario del provvedimento di espulsione. A tal proposito, la Corte ha chiarito che: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale già indicate nell'art. 1 della l. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della l. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della l. n. 575 del 1965 (cd. legge «antimafia»), come sostituito dall'art. 13 l. n. 646 del 1982: riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011. Nel compimento di tale riscontro, il giudice di pace, che ha poteri di accertamento pieni e non già limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione, deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 25 novembre 2015, n. 24084; in tema cfr. pure: Cass. 31 luglio 2019, n. 20692; Cass. 14 maggio 2013, n. 11466; Cass. 8 settembre 2011, n. 18482; Cass. 27 luglio 2010, n. 17585). In particolare, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale va effettuata in concreto e all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. 27 luglio 2022, n. 23423)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5540/2023, ud. 02/02/2023, dep. 22/02/2023 – Rel. Valentino, Pres. Nazzicone non massimata
[provvedimento di espulsione ex art. 14, comma 5 bis, T.U.I. - valutazione della pericolosità sociale - provvedimento vincolato]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento di espulsione, emesso a seguito della violazione del precedente ordine di allontanamento questorile, senza effettuare alcuna valutazione in ordine alla pericolosità dello straniero ed ai suoi legami familiari. In particolare, la Corte ha ritenuto che: *“L'adozione di un nuovo*

provvedimento di espulsione dovuto alla violazione dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis, d.lgs. cit., non impone alcuna valutazione in ordine alla pericolosità del cittadino straniero ed ai suoi legami familiari, perché l'art. 14, comma 5 ter, d.lgs. cit., che ne disciplina l'emissione, rinvia alle sole disposizioni dei commi 4 e 5 del precedente art. 13 d.lgs. cit. e non anche a quelle dei commi 2, lett. c), e 2 bis) dello stesso articolo (Cass., n. 25754/2021)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 26173/2023, ud. 08/07/2020, dep. 08/09/2023 - Rel. Vannucci, Pres. San Giorgio, massimata**
[espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del t.u. immigrazione - valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - necessità - preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio - esclusione]

In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.

3.1.3. Questioni procedurali

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 413/2023, ud. 25/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Bisogni massimata**
[ordine di allontanamento del Questore - esclusione di autonoma impugnabilità - tassatività dei mezzi di tutela]

Il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 14, quinto comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, ordina al cittadino straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione, di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è suscettibile di autonoma impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, non essendo ammissibile un'indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge.

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2049/2023, ud. 25/11/2022, dep. 24/01/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Bisogni non massimata**
[opposizione al provvedimento di espulsione - sospensione feriale dei termini]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato la decisione del giudice di pace che, applicando erroneamente la normativa sulla sospensione feriale dei termini del procedimento amministrativo in materia di immigrazione, aveva ritenuto tardivo il ricorso proposto avverso il provvedimento di espulsione. A tal proposito la Suprema Corte ha ritenuto che: *“Il motivo è manifestamente fondato. Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione di cui all'art.13 del D.lgs. 286/1998, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, “non rientrando tale procedimento tra quelli per i quali la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica, ne esclude l'applicabilità”, aggiungendo che il termine in questione ha natura processuale (tra le più recenti, Cass. n. 26968/2018, n.4634/2015, n. 7202/2012, n. 25659/2010). Il ricorso deve pertanto essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al Giudice di pace di Lecco, in persona di diverso magistrato, perché esamini la tempestiva opposizione e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 2809/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata
[ricorso per cassazione - legittimazione passiva - autorità che ha emanato il decreto impugnato]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto il ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'intimato, chiarendo che: *“Il ricorso è inammissibile posto che è stato evocato in giudizio il Ministero dell'Interno e il ricorso è stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato. Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. n. 22694 del 11/08/2021) Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 4816/2023, ud. 16/12/2022, dep. 16/02/2023 – Rel. Parise, Pres. Scotti non massimata
[ricorso per cassazione - nullità della notifica alla Prefettura presso l'Avvocatura generale dello Stato - manifesta inammissibilità del ricorso - diritto alla ragionevole durata del processo]

Nella decisione in esame, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., a fronte di un ricorso *prima facie* inammissibile, si tradurrebbe in una lesione del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo. In particolare, la S.C. ha affermato che: *“In via pregiudiziale, va rilevato che dall'attestazione della relata di notifica a mezzo p.e.c. e dalle relative ricevute allegate al ricorso non risulta effettuata la notificazione dello stesso ricorso alla Prefettura di Milano, ma solo all'Avvocatura Generale dello Stato, non costituita in primo grado per la Prefettura e costituitasi tardivamente nel presente giudizio solo per il Ministero dell'Interno, che non è legittimato passivo nei giudizi di opposizione a decreto di espulsione (Cass.22694/2021). Ritiene il Collegio che nella specie non vada disposta la rinnovazione della notificazione ex art.291 cod. proc. civ., per essere il ricorso prima facie inammissibile. Al riguardo, occorre ribadire che, secondo l'orientamento di questa Corte qui condiviso, « Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti» (tra le tante Cass. 12515/2018).”*

- Sez. 1, Ordinanza n. 4941/2023, ud. 16/12/2022, dep. 16/02/2023 – Rel. Meloni, Pres. Scotti non massimata
[impugnazione del decreto di espulsione - pendenza di giudizio ex art. 31, comma 3, T.U.I. innanzi al Tribunale per i Minorenni - competenza del Tribunale in composizione monocratica]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale in composizione monocratica per i procedimenti di opposizione al decreto di espulsione qualora sia pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni un procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione per coesione familiare. In particolare, la Corte

ha affermato: “L’art. 1 del D.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni in l. 12 novembre 2004, n. 271, dopo avere disposto, con il comma 2, la sostituzione della competenza del tribunale in composizione monocratica di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 286 del 1998 con quella del giudice di pace, prevede, al comma 2-bis, che “rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3”. La norma sopracitata ha, dunque, l’obiettivo di salvaguardare il preminente interesse del minore nei casi in cui l’allontanamento di un suo familiare potrebbe pregiudicare l’integrità psico-fisico del minore stesso, mediante attrazione di competenza del giudice di pace al Tribunale dei Minori presso cui risulta pendente il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione per coesione familiare. Sul punto, in relazione ad analoga vicenda, questa Corte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18622 del 13/07/2018) ha avuto occasione di affermare che “la collocazione sistematica della norma innanzi trascritta — che segue la modificazione della competenza introdotta per tutti i ricorsi disciplinati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 — rende insostenibile l’interpretazione secondo la quale il legislatore avrebbe mantenuto la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera e non anche per le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 13 cit. Né a questa conclusione si oppone, sul presupposto che l’art. 18 attribuisce la competenza in materia di opposizione ai provvedimenti di espulsione al giudice di pace, alla stregua della salvezza dei criteri di competenza decretata dall’art. 54, giacché seguendo la traccia di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18 è da credere che, contrariamente alla distinzione operata dal Tribunale tra “competenze” e “criteri di competenza”, il legislatore delegato abbia inteso far salva la vis atractiva in favore della competenza del Tribunale ed abbia inteso concentrare la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all’unità familiare presso il medesimo organo giudicante. Conseguente da quanto sinora detto che, nel caso di specie, in cui risulta pendente un giudizio in materia di unità familiare dinanzi al Tribunale dei Minori di Trieste, risulta illegittima la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo effettuato dal Giudice di Pace di Pordenone e non dal predetto Tribunale, la cui competenza esclusiva e derogatoria è prevista dall’art. 1, comma 2-bis del D.L. 241/2004”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7706/2023, ud. 01/03/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, massimata**

[ricorso per cassazione - opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Interno e notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato]

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno, presso l’Avvocatura generale dello Stato, anziché al Prefetto in proprio.

- Sez. 1, Ord. interlocutoria n. 7916/2023, ud. 19/01/2023, dep. 20/03/2023 – Rel. Valentino, Pres. De Chiara, non massimata

[ricorso per cassazione - decreto del questore di respingimento - nullità della notifica alla Questura presso l’Avvocatura generale dello Stato – rinnovo notifica ex art. 291 c.p.c.]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha affermato che nei procedimenti di impugnazione del decreto del questore di respingimento trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 18 del d.lgs. 150/2011 che attribuisce, nel relativo giudizio, la legittimazione passiva all’autorità che ha emanato l’atto, come già ampiamente affermato nell’ipotesi di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione. A tal proposito, la S.C. ha dunque chiarito che: “Preliminarmente va precisato che il rito previsto per l’impugnazione del decreto questorile di respingimento è il medesimo rito previsto per l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, ossia il rito di cui all’art. 18 d.lgs. 150/2011, il quale prevede, ai commi 5 e 6, rispettivamente, che “Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria

all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza” e che “L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ... può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati”. Dunque anche per l'impugnazione del decreto questorile di respingimento vale quanto già chiarito da questa Corte a Sezioni unite con riferimento alla impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, e cioè che il ricorso per cassazione deve essere proposto (in analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981) a pena d'inammissibilità nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato correttamente indirizzato al Questore, ma la notificazione sia stata effettuata presso l'Avvocatura, benché questa nella precedente fase di merito non abbia assunto la difesa, tale notificazione è da ritenersi nulla (non inesistente) e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio del Prefetto (o Questore, nella specie) intimato (ordinanza 118/2000)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 12191/2023, ud. 09/03/2023, dep. 08/05/2023 – Rel. Marulli, Pres. Amendola non massimata
[opposizione decreto di espulsione - udienza di rinvio - mancata comparizione delle parti - inapplicabilità dell'art. 181 c.p.c.]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la nullità della decisione del Giudice di pace in quanto, malgrado alla prima udienza di rinvio non fosse comparso nessuno, perché dal fascicolo processuale telematico risultava che detta udienza fosse stata rinviata, il giudice - in luogo di disporre il rinvio della causa a mente degli artt. 181 e 309 c.p.c. – aveva trattenuto la causa in decisione e aveva pronunciato l'ordinanza impugnata. A tal proposito, la Suprema Corte ha così deciso: *“Il collegio, reputa, pur a fronte dei precedenti di segno contrario richiamati in memoria, che non si accordano tuttavia con la speciale natura della fattispecie in disamina, di dover ribadire qui il convincimento esternato in pregresse occasioni (Cass., Sez. I, 17/06/2020, n. 11731), giusta il quale, poiché in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, non trova applicazione l'art. 181 cod. proc. civ. e il giudice è tenuto a decidere nel merito, analogo principio deve trovare applicazione anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l'opposizione al decreto di espulsione, avuto riguardo alle «chiare connotazioni di specialità» di esso, riconoscibili in virtù dell'esigenza di massima celerità della sua definizione, declinata dal legislatore con la previsione del termine di venti giorni, decorrenti dalla data di deposito del ricorso, per la conclusione del procedimento stesso. Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall'urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell'ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell'espulsione, dell'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto in assenza di cause di giustificazione, revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, circostanza questa nella specie neppure allegata dal ricorrente”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 17118/2023, ud. 17/02/2023, dep. 15/06/2023 – Rel. Caprioli, Pres. De Chiara non massimata
[opposizione al decreto di espulsione - esclusione della pregiudizialità tra processo amministrativo e processo civile - poteri del giudice di merito]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affrontato il tema dei rapporti tra il giudizio promosso innanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e il giudizio promosso innanzi al giudice ordinario per l'impugnazione del decreto di espulsione, emesso a seguito del suddetto diniego. A tal proposito, la S.C. ha chiarito che: *“il provvedimento di espulsione dello straniero è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga*

impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione, i quali consistono nella mancata richiesta, in assenza di cause di giustificazione, del permesso di soggiorno, ovvero nella sua revoca od annullamento ovvero nella mancata tempestiva richiesta di rinnovo che ne abbia comportato il diniego; al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato o annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione. Ne consegue, per un verso, che la pendenza del giudizio promosso dinanzi al giudice amministrativo per l'impugnazione dei predetti provvedimenti del questore non giustifica la sospensione del processo instaurato dinanzi al giudice ordinario con l'impugnazione del decreto di espulsione del prefetto, attesa la carenza di pregiudizialità giuridica necessaria tra il processo amministrativo e quello civile; e, per l'altro verso, che il giudice ordinario, dinanzi al quale sia stato impugnato il provvedimento di espulsione, non può disapplicare l'atto amministrativo presupposto emesso dal questore (rifiuto, revoca o annullamento del permesso di soggiorno o diniego di rinnovo) (cfr. Sezioni Unite con sentenza 22217/2006)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 19601/2023, ud. 17/02/2023, dep. 11/07/2023 – Rel. Caprioli, Pres. De Chiara, massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - mancata comparizione delle parti - principio dell'obbligo di fissazione di nuova udienza - applicabilità dell'art. 181 c.p.c. - esclusione]

In tema di giudizio di opposizione al decreto di espulsione di un cittadino extracomunitario, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ex art. 181 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell'impulso.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22245/2023, ud. 05/04/2023, dep. 25/07/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - competenza del Giudice di pace - pregresso rigetto richiesta di rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari - competenza del Tribunale - Esclusione]

In tema di giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, in presenza di una precedente pronuncia di rigetto del ricorso proposto in tema di diritto all'unità familiare, resta ferma la competenza del giudice di pace, non potendosi ritenere operante la competenza del Tribunale, prevista dall'art. 1, comma 2-bis del d.l. n. 241 del 2004, convertito con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004, in quanto la definizione del predetto procedimento esclude che possa ritenersi sussistente una procedura "pendente" ai sensi degli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 24116/2023, ud. 10/07/2023, dep. 08/08/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres. Abete, non massimata**

[impugnazione del provvedimento di respingimento - competenza del tribunale in caso di respingimento immediato - competenza del giudice di pace in caso di respingimento differito - ragioni]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha chiarito i criteri per l'individuazione del giudice competente in materia di impugnazione dei respingimenti. In particolare, ha osservato che: *"In tema di respingimento alla frontiera del cittadino straniero, infatti, il tribunale è competente a conoscere dell'impugnazione proposta solo se si tratta del respingimento immediato di cui al comma 1 dell'art. 10 d.lgs. n. 286/1998, operato, cioè, nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per far ingresso nel territorio dello Stato (cfr. Cass. n. 25756 del 2021). 2.8. Nel caso, come quello in esame, di*

respingimento c.d. differito nel tempo, previsto dal comma 2 dell'art. 10 d.lgs. cit., che si verifica quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera ed è fermato all'ingresso o subito dopo, ovvero quando lo straniero pur essendo privo dei requisiti per l'ingresso è stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, la norma del comma 2 bis dell'art. 10 d.lgs. cit. (introdotto dal d.l. n. 113/2018, conv. Con modif. in l. n. 132/2018) prevede che il provvedimento di respingimento è disciplinato dalle procedure di convalida e dalle disposizioni previste in materia di espulsione e, tra gli altri, dall'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 cit., il quale, in particolare, dispone che le relative controversie (ivi comprese, dunque, quelle in materia di respingimento) spettano al giudice ordinario e sono disciplinate dall'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 e, quindi, appartengono alla competenza del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione (o, come nel caso in esame, il respingimento)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 31526/2023, ud. 13/10/2023, dep. 13/11/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente raggiunto da provvedimento di espulsione- mancata comparizione delle parti all'udienza dinanzi al GDP - estinzione giudizio di opposizione]

Nel caso di specie, il ricorrente si doleva del fatto che il Giudice di pace aveva disposto la cancellazione della causa dal ruolo, contestualmente dichiarando estinto il giudizio, per non essere le parti comparse all'udienza, innanzi a lui. Sul punto questa Corte ha ribadito che *"secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d'appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l'art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (cfr., per tutte, Cass. 6061/2019). I medesimi principi devono trovare applicazione (seguendo quanto stabilito da questa Corte per l'opposizione al decreto di espulsione di straniero proposta nelle forme di cui all'art. 13, comma 8, d. lgs. 286/1998, nel testo modificato dalla legge n. 189/2002; v. Cass. 27392/2006) anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato ora, quanto al rito, dall'art. 18 d. lgs. 150/2011 (cfr. Cass. 27531/2020, Cass. 18190/2020)".* Pertanto, ha chiarito che *"occorre, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell'impugnativa proposta".*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 35443/2023, ud. 13/10/2023, dep. 19/12/2023 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno massimata**
[cittadino del Gambia - opposizione al decreto di espulsione - incidenza domanda giudiziale per il riconoscimento della protezione internazionale sulla legittimità del decreto di espulsione quale condizione ostativa alla sua emissione]

Il presupposto della sospensione prevista dall'art. 35-bis, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, è costituito dall'ammissibilità del ricorso in ragione della sua tempestività; ne consegue che il giudice di pace, in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, ben può e deve compiere un accertamento incidentale al fine di verificare la tempestività del ricorso proposto ai sensi dell'art. 35-bis cit. o il suo carattere elusivo, così da stabilire se il decreto di espulsione sia stato emesso o meno in costanza di sospensione. (Fattispecie in cui il ricorso avverso il diniego al riconoscimento della protezione internazionale era stato proposto tre anni dopo la notifica della decisione della commissione territoriale).

3.2. I casi di inespellibilità

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 710/2023, ud. 25/11/2022, dep. 12/01/2023 - Rel. Caiazza, Pres. Bisogni non massimata
[inespellibilità dello straniero in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie - motivi di salute - Nigeria]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura, confermando la decisione del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione al decreto di espulsione alla luce delle gravi e documentate condizioni di salute dello straniero, il quale, in caso di rientro nel Paese di origine, avrebbe subito un grave pregiudizio alla propria salute. In particolare, la S.C. ha affermato che: *“La garanzia del diritto fondamentale alla salute impedisce l'espulsione temporanea dello straniero ove questi, dall'immediata esecuzione del provvedimento, potrebbe subirne un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita. Ne consegue che il giudice di pace, richiesto di confermare il provvedimento di espulsione dello straniero, ha l'obbligo di verificare se la sindrome di cui soffre l'espulso non costituisca ostacolo all'esecuzione del provvedimento di allontanamento (Cass., n. 6000/17; n. 8371/19). Nel caso concreto, il giudice di pace ha dapprima esaminato la relazione clinica dell'azienda ospedaliera di Pesaro (“Ospedali Riuniti Marche Nord”) - reparto malattie infettive - [...]. Inoltre, il giudice di pace ha esaminato la relazione dell'associazione “Medici senza frontiere” [...] La pronuncia impugnata è stata dunque fondata anche sulla relazione redatta dall'azienda ospedaliera del servizio sanitario pubblico, che ha documentato, per il ricorrente, la diagnosi d'infezione dal virus HIV e la necessità di cure farmacologiche e esami strumentali costanti, trattandosi di terapia a vita. La contestata documentazione di “Medici senza frontiere” riguarda invece la precaria situazione delle strutture sanitarie in Nigeria ove i farmaci necessari per l'infezione da HIV sono difficilmente reperibili e, comunque, a prezzi molto alti, mentre la possibilità di esami strumentali non è garantita in maniera continuativa. Giova altresì evidenziare che anche dalla documentazione prodotta dai ricorrenti si evince che in Nigeria gli esami strumentali necessari per il ricorrente non sono gratuiti, sicché è evidente che la salute di quest'ultimo sarebbe a grave rischio in caso di rimpatrio. Ora, a norma del predetto art. 19, c.2, lett. d-bis, TUI, non sono espellibili gli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. Al riguardo, la norma è diretta a proteggere il diritto alla salute dello straniero, il quale potrebbe subire un aggravamento nel caso di rimpatrio nel caso in cui il paese di provenienza non assicuri un'adeguata tutela”.*

Nella stessa decisione la Corte si è espressa anche sul giudizio di bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e la tutela del diritto alla salute dello straniero, chiarendo che: *“Al riguardo, va osservato che, in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass., n. 23423/22; n. 24148/20; n. 20692/19). Da tale consolidato orientamento di legittimità si desume che l'espulsione dello straniero, che sia fondata su precedenti penali, può trovare un limite rispetto alla sua complessiva condotta di vita nella quale non può non rientrare il profilo della tutela della salute. Invero, i motivi di ordine pubblico a fondamento dell'espulsione non possono travalicare le impellenti esigenze di salute dello straniero, nel caso in cui lo Stato di provenienza non assicuri*

cure ed esami adeguati, come accertato. Nella fattispecie, le due condanne penali riportate dal controricorrente, risalenti rispettivamente al 2017 e 2019 (come si evince dal decreto d'espulsione) sebbene possano essere espressive di un disvalore dal quale evincere una prognosi negativa circa la personalità del ricorrente, sono recessive rispetto alla primaria esigenza di preservare la salute dello straniero che, verosimilmente, sarebbe in breve compromessa nel caso di rimpatrio. D'altra parte, va rilevato che eventuali esigenze di tutela della collettività, se concretizzate, possono essere soddisfatte anche attraverso diversi strumenti, di natura penale o amministrativa, che nel contempo non esponano ad un grave rischio la vita del ricorrente".

- Sez. 1, Ordinanza n. 2500/2023, ud. 19/01/2023, dep. 27/01/2023 – Rel. Nazzicone, Pres. De Chiara non massimata
[domanda reiterata di protezione internazionale - esclusione dell'effetto sospensivo del provvedimento di espulsione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affrontato la questione degli effetti della presentazione di una domanda reiterata di protezione internazionale dopo l'adozione del provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero. A tal proposito, la Corte ha affermato che: *"il giudice di merito ha ritenuto, con motivazione adeguata basata sul tempo della presentazione della domanda reiterata (molti mesi dopo la rinuncia alla prima domanda e soltanto dopo la notificazione del decreto di espulsione), che questa non sia idonea ad integrare l'ipotesi della sospensione dell'espulsione; invero, in presenza delle ipotesi di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, ogni effetto sospensivo dell'espulsione collegato alla presentazione di una domanda di protezione internazionale è stato per legge escluso; - nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, ed il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998 non può, soltanto in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (cfr. Cass. 4 agosto 2022, n. 24269; e già Cass. n. 5437/2020; Cass. n. 24009/2020; v. anche Cass. n. 20213/2021)"*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 2883/2023, ud. 18/01/2023, dep. 31/01/2023 – Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata
[impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale - effetto sospensivo - disciplina applicabile *ratione temporis* - illegittimità *ab origine* del decreto di espulsione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità *ab origine* del decreto di espulsione emesso in pendenza del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, proposto dallo straniero in vigenza dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011 (abrogato dal D.L. n. 13 del 2017, ma *ratione temporis* vigente) che prevedeva, in caso di reclamo, la sospensione *ex lege* del provvedimento di diniego della protezione internazionale, con conseguente inespellibilità del richiedente in pendenza dell'impugnazione. A tal proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che: *"deve ritenersi che avverso detta decisione della Commissione sia stato proposto ricorso, tempestivamente, entro il 17 agosto 2017, come deduce il ricorrente, con la conseguente applicazione del rito antecedente alla riforma processuale operata con il D.L. n. 13 del 2017 conv. nella l.n. 46 del 2017 [...]. Applicandosi pertanto al processo l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011 (oggi abrogato ma *ratione temporis* vigente) l'effetto sospensivo dell'impugnazione del diniego di protezione era automatico fino al passaggio in giudicato della decisione. Infatti, l'art. 19, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, sino alla sua abrogazione ad opera del D.L. n. 13 del 2017 conv. nella l.n. 46 del 2017, prevedeva in caso di reclamo la sospensione *ex lege* del provvedimento di diniego della protezione internazionale senza alcuna previsione del termine di cessazione, sicché operava, secondo la disciplina *ratione temporis* vigente, sino al termine del giudizio e dunque al momento del passaggio in giudicato, mentre con l'entrata in vigore dell'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, come introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. g), del d.l. n. 13 del 2017, la cessazione dell'effetto sospensivo si verifica sempre in caso di rigetto del*

ricorso con decreto del tribunale anche non definitivo (Cass. n. 18737 del 27/07/2017; Cass. n. 26365 del 19/11/2020) [...] Correttamente, pertanto, la parte stigmatizza l'errore del giudice di pace, perché stante l'effetto sospensivo di cui sopra si è detto, il richiedente asilo aveva diritto a permanere sul territorio nazionale fino al passaggio in giudicato della decisione ed era pertanto, alla data del 26 febbraio 2021, soggetto inespellibile [...]. Si tratta di una ipotesi d'illegittimità ab origine del decreto di espulsione, che non può essere sanata dal successivo maturare delle condizioni per l'espulsione e pertanto in accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato deve essere cassato e può decidersi nel merito, annullando il decreto di espulsione opposto dal ricorrente”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 7606/2023, ud. 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara non massimata
[cause di inespellibilità sopravvenuta - stato di gravidanza successivo all'adozione del decreto di espulsione - provvedimento di espulsione legittimo ma inefficace - sospensione efficace]

Nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto l'omesso esame da parte del Giudice di Pace delle allegazioni relative al documentato stato di gravidanza della stessa, sopravvenuto all'adozione del decreto di espulsione, ma in essere al momento della decisione pronunciata del Giudice di pace, integrante pertanto una causa di inespellibilità. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che: *“La descritta doglianza è infondata, posto che, come già chiarito da questa Suprema Corte, le cause sopravvenute di inespellibilità non incidono sulla legittimità del precedente decreto espulsivo (cfr. Cass. n. 5437 del 2020; Cass. n. 32137 del 2022), restandone solo sospesa la sua efficacia, con la conseguenza che il Giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della causa sopravvenuta suddetta, pronunciarne l'annullamento. 2.1. L'ordinanza impugnata, dunque, non contrasta con il riportato indirizzo interpretativo, fermo restando che l'espulsione non potrà essere eseguita coattivamente e che la ricorrente potrà chiedere un permesso di soggiorno, in relazione alla sua situazione di sopravvenuta inespellibilità, che si sovrappone alla precedente espulsione rendendola inefficace (ma non invalida per illegittimità)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 7725/2023, ud. 10/03/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Scotti, Pres. De Chiara non massimata
[inespellibilità prima della scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della domanda di protezione internazionale - art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008 - inespellibilità per sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato - art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di ricostruire il quadro normativo afferente alle ipotesi di inespellibilità previste in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale. A tal proposito, ha affermato che: *“Il ricorrente, dopo aver subito il rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale, per manifesta infondatezza ai sensi dell'art.32, comma 1, lettera b-bis del d.lgs. 25 del 2008 [...], ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Sezione specializzata del Tribunale di Perugia e ha ottenuto preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ai sensi dell'art.35 bis, comma 4, d.lgs.25/2008. In primo luogo, assume rilievo il semplice fatto che l'interessato è stato espulso prima della scadenza del termine per impugnare il diniego davanti al tribunale e per chiedere la sospensiva: termine durante il quale egli aveva diritto di rimanere sul territorio nazionale ai sensi del chiaro disposto dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008. Infatti il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dagli artt. 32, comma 1, lett. b) e b) bis, 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla*

scadenza del termine anzidetto (Sez.1, n. 13891 del 22.5.2019; Sez. 1, n. 32958 del 13.12.2019; Sez.6-1, n.33039 del 10.11.2021). 8. Inoltre, per effetto del provvedimento sospensivo disposto dall'adito Tribunale, il ricorrente aveva diritto a trattarsi sul territorio nazionale sino alla conclusione del procedimento ed anzi al rilascio di un permesso di soggiorno per asilo (art.35 bis, comma 4, ultimo periodo)".

- Sez. L, Ordinanza n. 8111/2023, ud. 21/02/2023, dep. 21/03/2023 – Rel. Piccone, Pres. Tria non massimata
[cause di inespellibilità - situazione familiare e sociale dello straniero - assenza di elementi attestanti la pericolosità dello straniero]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del giudice di pace che non aveva tenuto conto della causa di inespellibilità dello straniero costituita dalla documentata situazione familiare dello stesso. In particolare, la S.C. ha ritenuto che: *“il secondo motivo è fondato. Va rilevato, infatti, come, nella specie, siano pacifici il mancato compimento di reati da parte del ricorrente ed appaia condivisibile l'assunto secondo cui il contributo paterno per i figli può essere espresso in misura e con modalità migliori se i figli sono vicini. In particolare, risulta documentalmente provato che il ricorrente è padre di due figli minori avuti con una cittadina comunitaria, legalmente riconosciuti. Sussiste, quindi, una causa di inespellibilità del cittadino straniero, che avrebbe potuto essere superata esclusivamente in presenza delle condizioni di cui all'art. 13 co. 1 TUI, ovvero qualora sussistesse una dichiarazione di pericolosità del soggetto per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico, difettante nel caso di specie. Va peraltro rimarcato che il giudice di Pace di Ferrara non considera in alcun modo quanto affermato dal Giudice di pace di Roma, né motiva in merito, nonostante l'intervenuta produzione della documentazione relativa. Quest'ultimo, infatti, ha negato la convalida del trattenimento del ricorrente presso il C.P.R. di Ponte Galeria “ritenuta la condizione di radicamento sociale acquisito, supportata da documentazione utile; la stabile condizione abitativa e la richiesta pervenuta di rilascio del passaporto, finalizzata ad avviare le procedure di ricongiungimento con i due figli minori nati in Italia da cittadina comunitaria”. Singolare che dopo un mese da tale provvedimento, il Giudice di Pace di Ferrara, che pur aveva valutato come elementi di certezza la paternità del ricorrente rispetto ai due bambini e la sua relazione con la compagna, di nazionalità romena, non abbia fatto alcun riferimento a quel provvedimento di diniego di convalida, svalutando la situazione familiare economica e sociale del ricorrente in assenza di qualsivoglia elemento attestante la pericolosità del medesimo”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 8507/2023, ud. 09/02/2023, dep. 24/03/2023 – Rel. Conti, Pres. Valitutti non massimata
[inespellibilità - pendenza della domanda di emersione d.l. n. 34/2020 - motivazione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dello straniero il quale, prima di essere attinto dal decreto di espulsione, aveva presentato domanda di emersione in sanatoria, ai sensi del d.l. n. 34 del 2020. In particolare, la S.C. ha rilevato che: *“il Giudice di Pace, dopo aver dato atto della già riportata disciplina legislativa desumibile dai commi 10 e 17 del d.l. n. 34 del 2020, ha concluso affermando, esclusivamente, che «l'odierno ricorrente non può essere ammesso alla procedura di emersione essendo stato già destinatario di un precedente decreto di espulsione», senza nulla precisare, però, quanto alle specifiche ragioni che avevano determinato l'adozione di quest'ultimo provvedimento. Ora, occorre considerare che in tema di controversie relative all'impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, ove il ricorrente allegghi specificamente la pendenza, alla data di emissione del decreto di espulsione, della procedura di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 109 del 2012, è onere del giudice accertare la veridicità di quanto dedotto ai fini della conseguente applicazione del divieto di espulsione, anche mediante richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c. Ne consegue che, in mancanza di tale accertamento, l'ordinanza del giudice di pace che rigetti l'opposizione deve considerarsi illegittima (Cass. N.162727/2018). Alla luce di tale principio appare*

vieppiù carente la motivazione dell'ordinanza impugnata, la stessa non rispondendo al «minimo costituzionale» richiesto da Cass. n. 8053 del 2014 e dunque rendendo del tutto inintelligibile il percorso logico e giuridico attraverso il quale il Giudice di Pace ha ritenuto l'impugnato decreto di espulsione legittimamente emesso, in presenza dei requisiti previsti dalla legge”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10448/2023, ud. 06/12/2022, dep. 19/04/2023 – Rel. Valentino, Pres. Valitutti, massimata**

[cause di inespellibilità - divieto di espulsione ex art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 - dovere di cooperazione istruttoria - dovere di accertamento anche in mancanza di presentazione di domanda di protezione internazionale]

In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione sia positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione, da parte dello straniero, della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace.

- Sez. 1, Ordinanza n. 15871/2023, ud. 27/04/2023, dep. 06/06/2023 – Pres. Rel. Pazzi non massimata

[divieto di espulsione - art. 19, comma 1, T.U. Imm. - dovere di cooperazione istruttoria del giudice - valutazione del pericolo di essere sottoposto a persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti - accertamento istruttorio officioso - COI]

Nella decisione in esame la Suprema Corte ha affermato che il Giudice di pace, al pari del giudice della protezione internazionale, deve adempiere al dovere di cooperazione istruttoria al fine di valutare l'eventuale sussistenza di un concreto pericolo di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti in conseguenza dell'espulsione, con la conseguenza che il difetto totale di accertamento istruttorio officioso sulla situazione dedotta comporta la violazione di tale dovere. A tal proposito, la Corte ha chiarito che *“Il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1, T.U.I. impone al Giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale valga ad escludere tale obbligo (Cass. 21716/2022). [...] E se, nel compiere una simile valutazione, il Giudice di pace, al pari del giudice della protezione internazionale, è tenuto all'obbligo di cooperazione istruttoria (v. Cass. 33166/2019, Cass. 4230/2013), allora trova applicazione anche nei suoi confronti il principio secondo cui tale dovere è violato in caso di difetto totale di accertamento istruttorio officioso sulla situazione dedotta, ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla (Cass. 25440/2022). Nel caso di specie il Giudice di pace si è limitato a rappresentare di aver esaminato “rapporti internazionali”, ma non ha in alcun modo indicato elementi idonei alla loro individuazione, commettendo così un error in procedendo che si traduce automaticamente in un pregiudizio in re ipsa del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva*

2013/32/UE), *garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione*".

- Sez. 1, Ordinanza n. 19409/2023, ud. 17/02/2023, dep. 10/07/2023 – Rel. Abete, Pres. De Chiara non massimata
[inespellibilità - pendenza dell'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego della domanda di protezione internazionale - pendenza dell'istanza di sospensione - doveri del Giudice di Pace]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto che la proposizione del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale di diniego della protezione internazionale, con correlata istanza di sospensione, non valesse a sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo. A tal proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che: *"È vero senza dubbio che ai sensi del 5° co. cit. la proposizione dell'istanza di sospensione (ex 4° co. cit.) non "paralizza" l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile (...) la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi (...)"*. E però, *argomentando "a contrario" dal medesimo 5° co. - i cui specifici riferimenti [art. 29, 1° co., lett. b), (ricongiungimento familiare) ed art. 29 bis (ricongiungimento familiare dei rifugiati) del d.lgs. n. 25/2008] non esplicano valenza nel caso di specie – l'istanza correlantesi al ricorso giurisdizionale proposta ai sensi del 4° co. ha senz'altro attitudine a sortire la sospensione della efficacia esecutiva del diniego di protezione pronunciato dalla competente commissione territoriale ancorché per manifesta infondatezza.*

La Suprema Corte ha così chiarito che il giudice di pace avrebbe dovuto valutare l'incidenza dell'istanza di sospensione correlata al ricorso proposto dinanzi all'autorità giudiziaria avverso il diniego di protezione, sebbene pronunciato per motivi di manifesta infondatezza dalla commissione territoriale.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22508/2023, ud. 05/04/2023, dep. 26/07/2023 – Rel. Dongiacomo, Pres De Chiara, massimata**
[inespellibilità - provvedimento di espulsione emesso ex art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - necessità di considerare i legami familiari del cittadino straniero, la durata del soggiorno e l'esistenza di legami con il paese d'origine - sussistenza].

Il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998 ha valenza di norma protettiva di carattere generale; ne consegue che anche nel giudizio di opposizione all'espulsione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, dello stesso d.lgs., e non nel solo caso di cui all'art 13, comma 2 bis, il giudice di pace deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del cittadino straniero, prendendo specificamente in esame la natura e l'effettività dei suoi legami familiari, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale e l'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il suo paese d'origine.

- Sez. 1, Ordinanza n. 22512/2023, ud. 05/04/2023, dep. 26/07/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. De Chiara, non massimata
[inespellibilità - condizione di vulnerabilità del ricorrente - gravi condizioni psicofisiche - allegazione relativa allo stato psicologico]

Nel caso in esame, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per aver il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi sui motivi di impugnazione del provvedimento espulsivo vertenti sulle condizioni di forte vulnerabilità del ricorrente, in relazione ai disturbi psicologici di cui era affetto, e sul rischio di compressione del diritto alla salute se rimpatriato nel Paese di origine. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *"il ricorrente ha riferito, in termini sufficientemente puntuali, di aver allegato con l'atto introduttivo del giudizio di merito che era affetto da una condizione di vulnerabilità*

dovuta al suo stato psicologico/psichiatrico, versando in uno stato «confusionale e di depressione maggiore» e di «forte fragilità emotiva e di un disorientamento psichico» tale da costringerlo all'assunzione di psicofarmaci e al sostenimento di un ciclo di colloqui psicologici e che in caso di rimpatrio nel suo Paese di provenienza sarebbe stato esposto ad un serio pericolo per la propria salute in relazione alla impossibilità di ricevere cure adeguate in tale Paese; - la circostanza dedotta si presenta concludente, in quanto astrattamente idonea, laddove dimostrata nella sua gravità, a determinare l'accoglimento del ricorso, atteso che l'art. 19, comma dbis), t.u. imm., nella formulazione applicabile ratione temporis, non consente l'espulsione dello straniero che versi in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, se non per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ai sensi dell'art. 13, primo comma, del medesimo testo unico".

- Sez. 1, Ordinanza n. 23488/2023, ud. 27/04/2023, dep. 02/08/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Pazzi, non massimata
[inespellibilità - ricorrente proveniente dal Mali - art. 19 comma 1 del d.lgs. 286/1998 - attualità del pericolo concreto di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza del giudice di pace che, in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, non aveva esaminato, con riferimento al requisito dell'attualità, il concreto pericolo, prospettato dal ricorrente proveniente dal Mali, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine. In particolare, la S.C. ha affermato che: *“In materia di protezione internazionale dello straniero, l'istituto del divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'art. 19, comma 1, del d.lgs n. 286 del 1998 postula che il giudice di pace, in sede di opposizione alla misura espulsiva, esamini e si pronunci sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di subire persecuzione o trattamenti inumani e/o degradanti in ipotesi di rimpatrio nel paese di origine (Cass. 9762/2019; 21716/2022; 8724/2023).*

Nella decisione in esame la Corte ha altresì precisato che il giudice di pace deve esaminare la predetta condizione di pericolo all'attualità, utilizzando fonti di informazione pertinenti ed aggiornate.

- Sez. 1, Ordinanza n. 23533/2023, ud. 27/04/2023, dep. 02/08/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Pazzi non massimata
[inespellibilità - volontà di presentare domanda di protezione internazionale - dichiarazioni sul foglio notizie - valenza istruttoria]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di una ricorrente che, nonostante avesse dichiarato nel foglio-notizie che non intendeva richiedere la protezione internazionale, aveva successivamente tentato di presentare la domanda presso la questura competente, dove tuttavia le veniva notificato il provvedimento di espulsione. Sulla questione la Corte ha ritenuto che: *“Il primo motivo di ricorso è fondato. 9.1. Assume la ricorrente di avere rappresentato, nel ricorso in opposizione depositato il 13.1.2022 e nelle note depositate all'udienza del 4.3.2022, di essersi recata in questura il 15.12.2021 per presentare la domanda di protezione e che in quell'occasione le era stato detto di tornare il giorno successivo. Tuttavia, neppure il successivo 16.12.2021 le veniva consentito di presentare la domanda di protezione internazionale, mentre lo stesso giorno, effettuati i rilievi dattiloscopici, le veniva notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Udine e un ordine del questore di Udine.*

Ebbene, a fronte di queste circostanze di fatto rilevanti e decisive, oggetto di istanza istruttoria, il provvedimento del giudice di pace qui impugnato si limita a dire che nel foglio notizie - non meglio specificato nel contenuto, né nel luogo e nella data di sottoscrizione - la ricorrente aveva dichiarato di non volere la protezione internazionale. [...]

Con riferimento al foglio notizie, la Corte ha affermato che: *“il c.d. foglio notizie costituisce il «modulo (tradotto nella lingua madre o nella lingua scelta) nel quale vengono riportate le dichiarazioni rese dallo straniero circa i suoi dati anagrafici, le modalità di ingresso in Italia e le notizie relative alla sua attuale posizione sul territorio nazionale». Si tratta di un'intervista amministrativa, cui vengono sottoposti i migranti all'atto del loro rintraccio, che costituisce la prima base su cui l'Amministrazione orienta le sorti del dichiarante, dopo aver raccolto le informazioni relative a identità, nazionalità, età, professione, condizioni familiari e di vita, lingua parlata o conosciuta e modalità di ingresso nel territorio nazionale.*

Richiamando i principi già affermati nell'ordinanza n. 11309 del 2019, la Suprema Corte ha ribadito che alla medesima intervista non può riconoscersi valenza istruttoria circa la volontà di non presentare domanda di protezione internazionale, essendo alla questura espressamente riconosciuti, in relazione alla detta domanda, i soli poteri di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 26 del 2008, rubricato *“istruttoria della domanda di protezione internazionale”*.

Tanto premesso, la Corte ha affermato che: *“rispetto alla domanda di protezione internazionale la questura è competente alla sola registrazione, mentre competente a statuire sulla sussistenza o meno della domanda di protezione e sulla fondatezza della stessa è la Commissione territoriale, secondo le previsioni del d.lgs. 25/2008, in recepimento delle relative direttive comunitarie.*

- **Sez.1, Sentenza n. 32070/2023, ud. 14/11/2023, dep. 20/11/2023 - Rel.Russo, Pres. Valitutti massimata**
[assistenza agli stranieri presso gli hotspot - dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale]

Ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un'informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata.

- **Sez. 1, Sentenza n. 32070/2023, ud. 14/11/2023, dep. 20/11/2023, Rel. Russo, Pres. Valitutti massimata**
[dovere di informazione sulle pratiche di protezione internazionale - modalità e prova]

Non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l'obbligo di informativa di cui all'art 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell'interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l'informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.

- Sez. 1, Ordinanza n. 35448/2023 del 13/10/2023, dep. 19/12/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. Acierno non massimata
[cause di inespellibilità - pendenza del termine per impugnare il provvedimento di rigetto della c.d. domanda di emersione - art. 103 d.l. 34/2020 - esclusione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 14, terzo comma, t.u. imm., 103, comma 17, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e 13 Cost., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto legittimo il provvedimento di trattenimento benché fosse pendente il termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento reiettivo della sua istanza di emersione di cui al predetto d.l. 34/2020. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che: *“il motivo è infondato; - l'art. 103 d.l. n. 34 del 2020, nel prevedere, al comma 11, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nel territorio nazionale nelle more dei procedimenti finalizzati a garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della pandemia derivante dal COVID-19 e a favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, prevede espressamente, al successivo comma 13, che «La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima ...»;* - *da ciò consegue che il non controverso rigetto dell'istanza dell'odierno ricorrente ha determinato la cessazione del regime sospensivo e, conseguentemente, la reviviscenza del potere dell'amministrazione di dare corso ai procedimenti relativi all'ingresso e al soggiorno illegale degli stranieri, quale quello oggetto del presente giudizio;* - *stante il tenore della richiamata disposizione normativa non concludente è la circostanza, allegata dal ricorrente, della pendenza del termine per impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento reiettivo della sua istanza, atteso che la contestabilità giudiziale di tale provvedimento non determina, nel silenzio del legislatore, l'estensione dell'eccezionale effetto sospensivo”.*

3.3. La tutela dell'unità familiare

3.3.1. Vita privata e familiare

- Sez.1, Ordinanza n. 2874/2023, ud.18/01/2023 dep. 31/01/2023 - Rel. Russo, Pres. Bisogni non massimata
[cittadino albanese - provvedimento di espulsione - art. 19 T.U.I. - incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare del ricorrente]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del giudice di pace che aveva convalidato il provvedimento di espulsione emesso in violazione dei legami familiari e della vita affettiva e privata costituita in Italia dal ricorrente. In particolare, la Corte ha osservato: *“Il Giudice di pace ha valutato solo l'assenza di vincoli familiari in senso stretto e cioè la costituzione di un nucleo familiare con figli e familiari dipendenti economicamente, ma non anche l'incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare, diritto espressamente richiamato dall'art 19 TUI, direttamente tutelato dall'art 8 Cedu e che rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali della persona protetti dall'art. 2 della Costituzione. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è infatti inscindibilmente connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 della Costituzione, ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost. (Cass. s.u. n.24413. del 09/09/2021) Il provvedimento di espulsione è stato reso in data 30 maggio 2021, quindi ad esso è applicabile il D.L. 130/2020, che nel riformulare il testo dell'art 19 TUI espressamente prevede che “non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione*

relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). [...] Anche la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in conformità, osservando che in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 Cedu, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero allega di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. n. 19815 del 20/06/2022). Deve altresì tenersi presente che il rispetto della vita privata e familiare non si configura come diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, espressamente indicati dall'art 19 cit. tutelando non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass.n. 7861 del 10/03/2022)".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 8724/2023, ud. 09/02/2023, dep. 28/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**

[divieto di espulsione – obbligo cooperazione istruttoria in caso di allegata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare - effettivo inserimento sociale in Italia]

In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 impone al giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art.19 comma 1, nonché dal comma 1.1.(nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal d. l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla l. n. 173 del 2020; ne consegue che ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia.

- Sez. 1, Ordinanza n. 7695/2023, ud. 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara non massimata

[legami familiari - diritto all'unità familiare art. 8 CEDU - espulsione dello straniero non richiedente il ricongiungimento familiare - applicabilità dell'art. 13, comma 2 bis, d.lgs. 286/1998]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ribadito che, anche nell'ipotesi di espulsione del cittadino straniero che non abbia formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, deve tenersi conto dei legami familiari esistenti, al fine di dare corretta attuazione alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU. A tal proposito, la S.C. ha chiarito che: *“Questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il Paese d'origine) si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8*

CEDU (cfr., ex plurimis, pronuncia aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. (cfr. Cass. n. 781 del 2019, richiamata, in motivazione, anche dalla più recente Cass. n. 11955 del 2020). 3.4.2. Tale principio, di ampio respiro in ragione della tutela universalmente riconosciuta ai legami familiari, impone al giudice di merito - al fine di riconoscere o negare l'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 - di dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di dette relazioni (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.) oltre che delle difficoltà, conseguenti all'espulsione, dalle quali possa derivare la definitiva compromissione della relazione affettiva: e vale solo la pena di rilevare che la distanza fra il Paese di origine del ricorrente (Nigeria) e quello di residenza italiana di colei che sarebbe poi divenuta sua moglie avrebbe ragionevolmente avuto significative ricadute sulla possibilità di mantenere in vita il loro rapporto. 3.4.3. La concreta valorizzazione di tali elementi è stata ritenuta da questa Corte preminente rispetto ad altri (quali la durata del soggiorno e l'integrazione sociale nel territorio nazionale dello straniero) considerati invero "suppletivi" (cfr. la già richiamata Cass. n. 781 del 2019): ciò impone al giudice di merito una motivazione aderente alle emergenze istruttorie ed al di sopra della sufficienza costituzionale sia sotto il profilo logico che contenutistico e, cioè, ispirata alla piena adesione ai principi costituzionali e sovranazionali in materia di tutela dei legami familiari comunque creatisi nel tempo e che l'ordinamento, anche sovranazionale, mostra di voler tutelare. 3.4.4. Deve, al riguardo, tenersi conto di un fondamentale passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell'ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull'altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.»».

- Sez. 1, Ordinanza n. 10169/2023, ud. 08/02/2023, dep. 17/04/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti non massimata
[legami familiari - pericolosità sociale - giudizio di bilanciamento - criteri]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per non aver il Tribunale espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di pericolosità sociale, ponendo a fondamento della propria decisione i soli precedenti penali, senza effettuare alcun bilanciamento rispetto ai suoi legami familiari in Italia. A tal proposito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che: *“Il decreto di espulsione, se adottato ai sensi della lett. b) dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve tenere conto dei legami familiari. I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, invero, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022). Inoltre, in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleggi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022). Anche in ipotesi di espulsione disposta ex art. 13 comma 2 lett. c), inoltre, occorre effettuare il vaglio di elementi concreti da cui desumere la pericolosità attuale, sì da rendere recessivo il diritto all'unità familiare. Come da costante*

giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche nel ricorso, il riscontro va condotto sulla base dei seguenti criteri: a) necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. 16626/2017, Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011). Nella verifica della concreta sussistenza dei presupposti della pericolosità sociale, inoltre, il giudice di pace (nel caso in esame il Tribunale, perché è pendente ricorso ex art.31 T.U.I. per il rilascio di permesso di soggiorno per assistenza minori e, secondo quanto si espone in ricorso, anche procedimento ex art.30 T.U.I.) ha poteri di accertamento pieni — sia pure circoscritti all'ambito fattuale dedotto dalle parti — e non limitati da una insussistente discrezionalità dell'amministrazione (cfr. Cass. 11466/2013). Nella specie, il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché non ha effettuato alcun vaglio di elementi concreti da cui desumere la pericolosità attuale del ricorrente, né ha tenuto conto dell'inserimento lavorativo (contratto a tempo indeterminato) del medesimo. Infine, in tema di espulsione del cittadino straniero che abbia legami familiari in Italia, trova applicazione l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei menzionati vincoli familiari, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi, "suppletivi", della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost. (Cass. 24908/2020)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 13318/2023, ud. 17/04/2023, dep. 16/05/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, non massimata
[espulsione - applicabilità dell'art. 13 comma 2 bis T.U. Imm. - divieto di automatismo valutativo - valutazione caso per caso - esistenza di legami familiari - durata del suo soggiorno - sussistenza di un rapporto con il Paese d'origine - bilanciamento tra il diritto dell'autorità statale alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare]

Nella decisione in esame la Suprema Corte, ripercorrendo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di espulsione e diritto all'unità familiare, ha cassato la decisione del giudice di primo grado che non aveva effettuato la valutazione caso per caso imposta dall'art. 13, comma 2, T.U. Imm. In particolare, la Corte ha chiarito che: "i) l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998, dando attuazione ad uno dei principi cardine della Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto un rilevante temperamento nell'applicazione automatica delle cause espulsive previste dall'art. 13, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 286 del 1998, imponendo di tenere conto, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia per l'ipotesi dell'ingresso irregolare che per quella della mancanza del permesso di soggiorno originaria o sopravvenuta, anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine; ii) l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 recepisce un sedimentato orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti umani secondo la quale non può aversi interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio del diritto alla vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione della salute e della morale; iii) esiste un immanente generale obbligo, introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il d.l. n. 89/2011 convertito dalla legge n. 129/2011), di valutare caso per caso, come è stato espressamente indicato nell'incipit dell'art. 13, comma 2, citato, l'esistenza delle condizioni per l'adozione della misura espulsiva, senza procedere mediante l'applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi; iv) la decisione relativa al rimpatrio secondo i principi stabiliti dalla Direttiva appena citata non può essere assunta sulla base della "semplice considerazione del soggiorno irregolare" ma deve fondarsi su "criteri obiettivi" e "caso per caso" (sesto Considerando della Direttiva 2008/115/CE), dovendo procedersi ad un'attenta valutazione della situazione personale al fine di tenere nella debita considerazione la vita familiare,

le condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo interessato ed il rispetto del principio di non refoulement; v) in sede di adozione della misura espulsiva e della sua esecuzione, l'organo pubblico cui è demandata la decisione amministrativa e/o giurisdizionale deve operare - alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell'ordine pubblico statale - un corretto bilanciamento tra il diritto dello Stato membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il nucleo dei diritti della persona connessi all'applicazione del principio di non refoulement, ai divieti di cui all'art. 3 CEDU ed al diritto alla salute ed alla vita familiare; vi) la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non prevede che la valutazione in concreto della pericolosità sociale da eseguire in sede di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno possa essere svolta tanto nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto quanto nei confronti di chi abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ha chiarito che anche in quest'ultima ipotesi deve tenersi conto della durata del soggiorno e del quadro dei legami non solo familiari ma anche sociali, prospettando espressamente l'adozione dell'interpretazione della giurisprudenza EDU relativa all'art. 8 come parametro interposto di costituzionalità della norma impugnata; vii) i principi appena illustrati comportano, da un lato, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286/1998 alla valutazione anche della posizione del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese ancorché questi non si trovi nelle condizioni di richiedere formalmente il ricongiungimento familiare, secondo un ampliamento del diritto all'unità familiare formatosi in sede di giurisprudenza EDU sull'art. 8; dall'altro l'integrale equiparazione, nell'esame della situazione soggettiva del cittadino straniero, fra vita privata e vita familiare, in conformità al paradigma interpretativo dell'art. 8 Convenzione EDU, che non prevede gradazioni o gerarchie tra le due estrinsecazioni del diritto fondamentale contenuto nella norma...".

Nel caso di specie, il titolo espulsivo è costituito dal mero mancato possesso di un valido ed efficace permesso di soggiorno, secondo il disposto dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), T.U.I. 2.2.1. Il provvedimento impugnato, però, ha del tutto omesso di valutare la dedotta esistenza di legami familiari dell'interessato, verificando la presenza di un nucleo radicatosi in Italia e sviluppatosi esclusivamente nel nostro Paese, la durata del suo soggiorno e la sussistenza di un rapporto con il Paese d'origine. 2.2.2. Oltre a ciò, il giudice del merito non ha operato alcun bilanciamento tra il diritto dell'autorità statale alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio ed il diritto del ricorrente alla vita privata e familiare, mancando di eseguire quella valutazione caso per caso direttamente imposta dall'art. 13, da interpretarsi alla luce del divieto di automatismo valutativo imposto sia dalla Direttiva 2008/115/CE, sia dal quadro della tutela del diritto affermato nell'art. 8 CEDU come riconosciuto dalla Corte di Strasburgo".

- **Sez. 1, Ordinanza n. 14167/2023 ud. 30/03/2023, dep. 23/05/2023 – Rel. Parise, Pres. Valitutti, massimata**

[convivenza con cittadino italiano - divieto di espulsione - limiti - rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - necessità]

I criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione. (Affermando tale principio la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'opponente avesse "medio tempore" visto revocato il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari, stante l'intervenuta separazione personale dal coniuge, cassando con rinvio il provvedimento di rigetto dell'opposizione ad espulsione, pronunciato dal giudice di pace nei confronti del genitore di cinque figli minori, di cui due malati, residenti in Italia, ove pure lo straniero era presente da 20 anni).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28189/2023, ud. 10/07/2023, dep. 06/10/2023 - Rel. Vella, Pres. Abete massimata**

[convivenza con cittadino italiano - divieto di espulsione - limiti - rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - necessità]

La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.

- **Sez. 1, Sentenza n. 35684/2023, ud. 13/10/2023, dep. 21/12/2023 - Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[opposizione al decreto di espulsione - omessa valutazione convivenza con cittadina italiana - pericolosità sociale del ricorrente]

In materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., del d. lgs. n. 286/1998, nel testo vigente ratione temporis, nonché ai sensi dell'art. 13 comma 2 bis del medesimo decreto, integra causa ostativa all'espulsione del cittadino straniero la sussistenza di "legami familiari" nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste da tali norme, in quanto espressione del diritto di cui all'art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, in particolare dovendo perciò attribuirsi la nozione di "famiglia" non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri "legami familiari" di fatto.

3.3.2. Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore

- **Sez. 1, Ordinanza n. 355/2023, ud. 04/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno massimata**

[art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - gravi motivi - condizioni]

In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, volta a tutelare il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicare gravemente l'esistenza, i "gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico" ex art. 31, comma 3, cit., sono rappresentati da situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della predetta misura autorizzativa.

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5527/2023, ud. 15/12/2022, dep. 22/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Scotti non massimata**

[art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 - allegazione del pregiudizio derivante ai minori dall'allontanamento del genitore - bilanciamento]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha chiarito i principi interpretativi cui il giudice di merito deve attenersi in materia di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31, terzo comma, del T.U. Immigrazione, ribadendo che: *“In tema di autorizzazione temporanea all'ingresso o alla permanenza nel territorio nazionale di uno dei genitori ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998, non è sufficiente ad integrare i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione l'esigenza di tutelare la coesione familiare, ma è necessaria l'allegazione di un*

concreto pregiudizio che i minori rischiano di subire per effetto dell'allontanamento del genitore (cfr. Cass.773/2020; id. 4496/2022) Il diniego di detta autorizzazione non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero. Nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (cfr. Cass. Sez. Un. 15750/2019). Ebbene, nel caso di specie, il giudice di pace nel dare conto delle circostanze che avevano portato all'espulsione, si è attenuto ai suddetti principi interpretativi evidenziando l'accertata legittimità della revoca dell'autorizzazione alla permanenza in Italia rilasciata al [xxx] al fine di poter accudire le figlie minorenni e motivata dalla sopravvenuta considerazione dell'incompatibilità con tale autorizzazione della condotta penale del [xxx], oggettivamente connotata sfavorevolmente dalla detenzione di due chili di cocaina, oltre che da altri reati accertati irrevocabilmente nei suoi confronti e richiamati dai controricorrenti. A fronte di ciò il ricorrente non ha allegato circostanze per mutare i richiamati orientamenti e la ratio decidendi limitandosi a sostenere una generica irrilevanza degli stessi ai fini del rilascio dell'autorizzazione per motivi familiari”.

3.3.3. Ricongiungimento familiare

- **Sez. 1, Sentenza n. 2168/2023, ud. 30/11/2022, dep. 24/01/2023 - Rel. Valentino, Pres. Acierno, massimata**
[cittadino straniero titolare di protezione internazionale - art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 - agevolazioni probatorie - interpretazione estensiva]

In tema di ricongiungimento con i propri familiari del cittadino straniero che abbia ottenuto la protezione internazionale, le agevolazioni probatorie previste dall'art. 29 bis, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 non vanno interpretate in senso restrittivo, come destinate alla sola dimostrazione del vincolo familiare, ma devono essere estese anche agli altri elementi che qualificano tale vincolo ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento del richiedente con un genitore, attribuendo valore anche ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul mantenimento in via esclusiva del genitore da parte del richiedente stesso, considerata come prova atipica liberamente valutabile dal giudice).

- Sez. 1, Ordinanza n. 11096/2023, ud. 11/01/2023, dep. 27/04/2023 – Rel. Scotti, Pres. Valitutti non massimata
[diritto di ricongiungimento familiare - limitazioni - minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato - diniego del permesso di soggiorno - vincoli familiari - bilanciamento - criteri]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia di diritto al ricongiungimento familiare, soffermandosi, in particolare, sulle ipotesi e sulle modalità di limitazione di tale diritto. A tal proposito, la S.C. ha affermato che: “Il d.lgs. 8.1.2007 n. 5 recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare ha stabilito le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, e ha modificato gli art. 4 e 5 del Testo unico sull'immigrazione di cui al

d.lgs.276/1998. All'articolo 4, comma 3, del TUI è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.» Al comma 5 dello stesso articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'adozione del provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.»; Inoltre dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis secondo il quale «Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.». Tali disposizioni, relative ai cittadini di paesi terzi rispetto alla Unione europea, non sono applicabili al caso del ricorrente che gode della più favorevole disciplina di cui al d.lgs. 30 del 6.2.2007, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare (T.U. circolazione e soggiorno cittadini UE), in quanto familiare (coniuge) di cittadino dell'Unione ex art.2, comma 1, lettera b), p.1. L'art.10 del citato decreto regola il soggiorno e l'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. L'art.20 del d.lgs. 30/2007 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, possa essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere. I provvedimenti di allontanamento debbono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. Nell'adozione un provvedimento di allontanamento, si deve tener conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. L'art. 23 prevede che le disposizioni del decreto, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. 5.3. Del tutto correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento alle più favorevoli disposizioni del d.lgs.30/2007 che peraltro consentono di negare il diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. 5.4. Nella specie l'Autorità amministrativa e quindi il Giudice hanno dato rilievo ai comportamenti del sig. [xxx] ritenuti costituire una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della

persona ovvero all'incolumità pubblica, argomentando specificamente con riferimento alla plurime condanne per reati gravi (furto aggravato) e anche gravissimi (rapina e traffico di stupefacenti), valorizzando a tal fine anche il mancato effetto dissuasivo conseguito alla prima condanna e le plurime recenti segnalazioni di polizia giudiziaria. 5.5. La Corte di appello ha altresì valutato il radicamento sul territorio nazionale, rimarcando che il ricorrente vi era rimasto in clandestinità fino al 2010, pur dopo il matrimonio e che comunque era rientrato sicuramente in Cile, non solo per sposarsi ma anche per la nascita del secondogenito. 5.6. La Corte di appello ha altresì confermato la valutazione del Tribunale circa il carattere recessivo dei legami familiari, tenendo conto della maggiore età e dell'indipendenza economica dei figli e della perduranza dei legami con il Cile. 5.7. Non è dato ravvisare alcuna violazione di legge e il ricorrente contesta nel merito la valutazione espressa dalla Corte di appello, con la conseguente inammissibilità del ricorso”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11599/2023, ud. 14/03/2023, dep. 03/05/2023 – Rel. Campese, Pres. Valitutti, massimata**
[ricongiungimento familiare - sportello unico - verifiche demandate - ambito -limiti in rapporto alle prerogative dell’Autorità consolare -art. 8 CEDU - Direttiva 2003/86/CE]

In tema di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare, che è procedimento complesso a formazione progressiva, mentre compete allo Sportello Unico per l'Immigrazione, ai fini del rilascio del nulla osta preventivo, la verifica della sussistenza dei requisiti risultanti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1999, all'Autorità consolare compete, ove nulla osti, la legalizzazione della documentazione di cui alle lettere d), e) ed f) del medesimo comma - salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente - oltre alla verifica, in virtù dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute del familiare per cui si tratta di rilasciare il visto di ingresso. La normativa citata deve essere comunque interpretata alla luce dell'art. 8 CEDU e dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Direttiva 2003/86/CE, che vietano agli stati membri di adottare una disciplina interna che vanifichi il senso della tutela accordata al diritto ed al rispetto della propria vita privata e familiare, dovendosi perciò escludere la possibilità di demandare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la verifica di circostanze che rientrano, invece, nella competenza dell'Autorità consolare o che risultano da quest'ultima più ragionevolmente accertabili in loco piuttosto che in Italia. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto fondato il diniego di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione basato sulla mancata produzione del certificato di matrimonio tra i genitori della richiedente, non considerando invece che la verifica di detto documento non solo era di competenza dell'Autorità consolare, ma che lo stesso, in ogni caso, risultava inidoneo a provare il requisito previsto dall'art. 29, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui attribuisce rilievo alla famiglia monogamica, escludendo la possibilità di ricongiungimento di più coniugi per la stessa persona).

3.3.4. Permesso di soggiorno per motivi familiari

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 227/2023, ud. 25/11/2022, dep. 05/01/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni non massimata**
[revoca permesso di soggiorno per motivi familiari - prova effettiva e continuativa della convivenza con il fratello in Italia]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari disposta nei confronti del ricorrente, chiarendo che: *“L'accertamento della mancata dimostrazione della condizione prevista dagli artt. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e 28, comma 1, lett. b), d.P.R. 394/1999 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituito*

dalla convivenza effettiva con la sorella, priva di decisività gli altri mezzi, in quanto, in assenza del presupposto fondante per l'accoglimento della domanda, risulta inutile valutare il corretto apprezzamento dell'esistenza di limitazioni per ragioni di pubblica sicurezza a un diritto di soggiorno comunque insussistente» (Ordinanza n. 10217 del 2022); c) «La relazione tra due fratelli, entrambi maggiorenni e non conviventi, non è riconducibile alla nozione di "vita familiare" rilevante a norma dell'art. 8 CEDU, difettando ogni elemento presuntivo dell'esistenza di un legame affettivo qualificato da un progetto di vita in comune, con la conseguenza che, affinché un fratello possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ad altro fratello o sorella, è necessario il requisito della convivenza effettiva, come previsto dal combinato disposto dell'art. 28 del d.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998» (Ordinanza n. 7427 del 18/03/2020)».

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 433/2023, ud. 25/11/2022, dep. 10/01/2023 - Rel. Iofrida, Pres. Bisogni non massimata
[carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea - coesione familiare - pericolosità dello straniero - motivazione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, accogliendo il secondo motivo proposto dal ricorrente, in quanto, ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero, la Corte territoriale non aveva preso in considerazione la condotta dello stesso. In particolare, la S.C. ha ribadito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture». Peraltro, sia pure con riguardo (Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021) a richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha rilevato che «la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso», cosicché «al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso».

- Sez. 1, Sentenza n. 3279/2023, ud. 30/11/2022, dep. 02/02/2023 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari - requisiti - alloggio - esclusione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero, fratello di cittadino italiano, sulla base di parametri non previsti dalla normativa di riferimento. In particolare, la Corte ha precisato che: «nel valutare imprescindibili il possesso o la disponibilità "titolati" e formali di un alloggio da parte del richiedente o del parente di secondo grado convivente, [la Corte d'Appello] ha ritenuto che fosse necessario quel requisito ulteriore che non solo non è previsto dalle norme sopra citate del Testo Unico dell'Immigrazione e del suo regolamento di attuazione, ma neppure è desumibile per implicito dal

combinato disposto delle norme sopra citate. Come condivisibilmente osservato dalla Procura Generale, la ratio delle norme è quella di introdurre un regime di favore per coloro che hanno uno stretto vincolo parentale con soggetti di nazionalità italiana, sul presupposto, implicito ma logicamente correlato alla suddetta ratio, che essi vogliano e possano supportare il congiunto, fornendogli l'aiuto materiale e morale necessario, anche ai fini di un eventuale futuro suo inserimento nel Paese di accoglienza, e ciò in virtù del loro legame affettivo. A fronte del tenore letterale, pur scarso e minimale, delle disposizioni sopra citate, non è consentita, pena la violazione di quella ratio, un'interpretazione estensiva sistematica o per analogia, ad esempio rispetto al diverso strumento del ricongiungimento familiare, che conduca al risultato di "aggiungere" connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, oltretutto nella delicata materia che riguarda lo status delle persone e che, perciò, non tollera esegesi penalizzanti, quale è quella effettuata dalla Corte territoriale. In quest'ottica, l'indagine fattuale dovrà svolgersi, piuttosto, accertando, in concreto e secondo le peculiarità del singolo caso, l'effettività della convivenza nel senso precisato, ossia in ragione della stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari".

La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui *"In tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità "titolata" di un alloggio, in contrasto con la "ratio" del regime di favore dettato dalle citate norme"*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6001/2023, ud. 06/06/2022, dep. 28/02/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. Valitutti, massimata**
[permesso di soggiorno per motivi familiari - requisito della convivenza - prova testimoniale - attendibilità]

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7330/2023, ud. 06/07/2022, dep. 14/03/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, non massimata**
[permesso di soggiorno per motivi familiari - pericolosità sociale - attualità - legami familiari - effettività - motivazione]

Nel caso in esame, riguardante un caso di revoca della carta di soggiorno per motivi familiari, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di rigetto della Corte d'appello, in quanto il provvedimento non conteneva una adeguata motivazione in punto di valutazione della pericolosità sociale dello straniero e dei suoi legami familiari. A tal proposito, la S.C., ha osservato che: *"Anche in caso di revoca del permesso di soggiorno di lunga durata, trova applicazione il principio secondo il quale «Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta: la prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali,*

potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità; la seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti» (Cass. 7842/2021; Conf. Cass. n. 17070/2018). La motivazione della sentenza impugnata è invece, sul punto dell'attualità e concretezza della pericolosità del ricorrente, soltanto apparente, non avendo considerato nel loro complesso, e non solo atomisticamente, né l'ampia discrasia temporale tra i precedenti più risalenti e la recente condanna, sulla quale è focalizzata la pronuncia, né il rigetto della richiesta di applicazione della misura di sicurezza, né la complessiva situazione familiare ed economica del ricorrente, conseguente alle risorse finanziarie e patrimoniali che la moglie fa confluire a sostegno del nucleo. Del pari inadeguata è la motivazione riguardante i legami familiari, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U. Imm., è vietata l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato) e che, ai sensi dell'art. 28, lett. d), reg. T.U. Imm. approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero inespellibile per tale ragione va appunto rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. La sentenza impugnata, invece, nulla osserva sul presupposto della convivenza del ricorrente con la moglie cittadina italiana, e con la figlia, in sé stesso sufficiente per il rilascio del permesso di soggiorno, salva la valutazione di pericolosità in concreto. In proposito, l'accoglimento, nelle more del giudizio, del ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998, conforta l'assunto del ricorrente circa l'esistenza in Italia di stabili legami familiari, e segnatamente di una figlia che risulta avere rapporti significativi con entrambi i genitori”.

- Sez. 1, Sentenza n. 13186/2023, ud. 20/03/2023, dep. 15/05/2023 – Rel. Tricomi, Pres. Acierio non massimata
[permesso di soggiorno per motivi familiari - familiare del titolare di status di rifugiato - art. 22 d.lgs. 251/2007 - direttiva 2011/95/UE - rapporto di coniugio - preesistenza del vincolo rispetto all'arrivo sul territorio nazionale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal familiare del titolare di status di rifugiato, fondata sul rapporto di coniugio, ai sensi dell'art.22 del d.lgs. n. 251 del 19/11/2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/83/CE, attualmente abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/95 (rifusione). In particolare, la Suprema Corte, ritenendo che l'esame della richiesta andasse compiuto nel solco della disciplina dettata dal d.lgs. n. 251/2007 e della disciplina internazionale ed eurounitaria in cui questo si iscrive, ha affermato che: *“Secondo la disciplina nazionale, ai sensi dell’art. 2, lettera e) ed l) – che ha contenuto normativo perché definisce i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina - e dell’art.22 del d.lgs. n.251/2007, il mantenimento dell’unità del nucleo familiare della persona a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato è tutelata con riguardo al coniuge del beneficiario - cioè alla persona legata al rifugiato da vincolo matrimoniale - appartenente al nucleo familiare già da questi costituito prima dell’arrivo nel territorio nazionale, che si trovi nel territorio nazionale. Sul punto la disciplina nazionale risulta avere trasposto in modo conforme quella eurounitaria, senza introdurre norme più favorevoli. Invero, sebbene il mantenimento dell’unità del nucleo familiare non sia l’obiettivo principale della direttiva 2011/95, attesa che il “considerando” 12 menziona, quale obiettivo principale perseguito da detta direttiva, quello di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri (v. Sentenza del 9 novembre 2021, C-91/20, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), la Corte di Giustizia ha già dichiarato che la ragion d’essere dell’articolo 23 della direttiva della direttiva 2011/95 è «quella di permettere al beneficiario di protezione internazionale di godere dei diritti a lui conferiti da tale protezione mantenendo nel contempo l’unità del nucleo familiare nel territorio dello Stato membro ospitante.» (ibidem, punto 60), a*

tutela della condizione di vita familiare già preesistente nel paese di origine – come, peraltro già evincibile dall'art.12, p. 2) della Convenzione di Ginevra - per cui sono i membri del nucleo familiare già prima costituito a poter godere, se del caso, dei benefici previsti agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95. 3.4.- Nel caso in esame - come risulta già accertato in fatto dal giudice del merito, senza che si riscontri impugnazione sul punto - il nucleo familiare non era già preesistente presso il Paese di origine perché il matrimonio fu celebrato in Italia il 19 luglio 2016, il beneficiario dello status di rifugiato aveva conosciuto la cittadina marocchina in Marocco, dove si era trattenuto per un anno nel 2006 dopo aver lasciato il suo Paese di origine, in Marocco era stato celebrato un matrimonio religioso privo di valenza giuridica, tanto che il matrimonio poi venne celebrato in Italia e la decisione impugnata non ha fatto buon governo della disciplina sopra ripercorsa, giacché l'accertamento compiuto non ha acclarato – ed anzi ha smentito - la ricorrenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2, lett. l) e 22 del d.lgs. n.251/2007 per il riconoscimento della protezione richiesta, e cioè la preesistenza del nucleo familiare prima dell'arrivo del rifugiato nel territorio nazionale. Ne consegue che la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda”.

3.4. Trattenimento

3.4.1. Convalida del trattenimento

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 424/2023, ud. 16/11/2022, dep. 10/01/2023 – Rel. Mercolino, Pres. Bisogni non massimata
[convalida del trattenimento - termini - domanda di protezione internazionale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte si è pronunciata sulla disciplina dei termini di convalida del trattenimento dello straniero, attinto da un provvedimento di espulsione, in caso di successiva presentazione della domanda di protezione internazionale. A tal proposito, la Corte ha ritenuto che: *“l'art. 6, comma quinto, del d.lgs. n. 142 del 2015, nel disciplinare il trattenimento dello straniero attinto da un provvedimento di espulsione in caso di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, prevede infatti, all'ultimo periodo, che «quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'art. 14, comma quinto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda»; che, fatta eccezione per l'indicazione del giudice competente, individuato nel tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, anziché nel giudice di pace competente per territorio, la norma in esame non reca alcuna disposizione in ordine al procedimento di convalida, il quale resta soggetto alla disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (espressamente richiamata, per quanto compatibile, dal terzo periodo dell'art. 6, comma quinto, cit.), secondo cui il provvedimento è comunicato al giudice entro quarantotto ore dalla notifica, e dev'essere convalidato con decreto emesso nelle successive quarantotto ore; che sebbene, pertanto, la presentazione della domanda di protezione richieda l'emissione di un nuovo provvedimento di trattenimento, avente una durata non superiore a sessanta giorni e destinato a sovrapporsi a quello precedentemente adottato a seguito di un provvedimento di espulsione, il cui termine di efficacia rimane sospeso in attesa della decisione in ordine alla predetta domanda e riprende a decorrere in caso di rigetto della stessa, deve escludersi la possibilità di far decorrere il termine per la comunicazione al tribunale dalla data di presentazione della domanda; che in tal senso depone anche la considerazione che la presentazione della domanda di protezione non ha come conseguenza necessaria l'adozione del provvedimento di*

trattenimento, il quale anzi, ai sensi del comma primo dell'art. 6, non può essere emesso al solo fine di consentirne l'esame, ma è subordinato alla ricorrenza di determinati presupposti, la cui verifica da parte dell'Amministrazione, potendo anche richiedere tempi superiori al breve termine previsto per la comunicazione al tribunale, comporterebbe in questi casi l'inefficacia del provvedimento; [...] che la presentazione della domanda di protezione, pur comportando, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale competente, non impedisce l'adozione del provvedimento di trattenimento, consentita espressamente dall'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 nelle ipotesi previste dai commi secondo, terzo e 3-bis, né la convalida dello stesso, nell'osservanza della procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; [...] che il ricorso va pertanto rigettato”.

- Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 504/2023, ud. 14/12/2022, dep. 11/01/2023 – Rel. Perrino, Pres. Di Marzio non massimata
[convalida del trattenimento - controllo giurisdizionale - requisiti - motivazione apparente]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento del giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento dello straniero sulla base, tuttavia, di una motivazione apparente. In particolare, la Corte ha osservato che: *“il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; - sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019 e, tra le ultime, Cass. n. 18227/22); - d'altronde, si è visto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato»; - la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale [...] - nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, posto che il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 13 del d.lgs. n. 286/98, senza neanche specificare quali, in quanto è ricorso alla formula tautologica dell'inesistenza di «elementi tali da far ritenere l'illegittimità del provvedimento di espulsione», e senza prendere posizione sulle eccezioni, anche di incompetenza, proposte dallo straniero; - questa motivazione, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. un., n. 8053/14; n. 22232/16; n. 13977/19)”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 7613/2023, ud. 17/02/2023, dep. 16/03/2023 – Rel. Campese, Pres. De Chiara, massimata
[convalida del trattenimento - garanzie del contraddittorio - partecipazione necessaria del difensore all'udienza di convalida - necessità di informazione sulla relativa data – insufficiente comunicazione orale o dichiarazione della controparte in udienza sul punto – esclusa la rinuncia a comparire come fatto concludente]

In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato nel suddetto procedimento, trovano applicazione indipendentemente dalla richiesta del predetto di essere sentito, sicché ad esso deve essere data comunicazione della data di fissazione dell'udienza di convalida della misura, senza che possa supplire, all'assenza di prova al riguardo, la mera notizia orale informalmente fornita o la dichiarazione resa in udienza dalla controparte e senza che, in mancanza di comunicazione, possa esservi stata la valida

e consapevole rinuncia dello stesso a partecipare all'udienza, rinuncia che, costituendo atto processuale, deve comunque essere redatta e/o documentata per iscritto.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8578/2023, ud. 18/01/2023, dep. 27/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni massimata
[convalida del trattenimento dello straniero - precedente trattenimento - motivazione - insufficiente il riferimento alla mancata collaborazione]

In tema di espulsione del cittadino straniero, la convalida del trattenimento disposto dal questore dopo un precedente trattenimento della durata massima di cui all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere motivata solo con riferimento alla mancata cooperazione dello straniero ai fini del rimpatrio.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8840/2023, ud. 18/01/2023, dep. 29/03/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, massimata
[presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso il CPR - rigetto della domanda - conseguenze sul trattenimento - oneri in caso di proroga]

Nel caso in cui sia intervenuta la decisione di rigetto sulla sospensiva richiesta ex art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, dallo straniero - già trattenuto presso il CPR in pendenza di ricorso giurisdizionale avverso il rigetto della protezione internazionale deciso dalla commissione territoriale - il titolo di trattenimento, fondato sull'art. 6, comma 3 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, viene meno e riprende vigore il trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che era stato sospeso ex art. 6, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 142 citato, con i conseguenti oneri di attivazione in capo all'autorità di pubblica sicurezza per le proroghe eventualmente necessarie ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento.

- Sez. 1, Sentenza n. 20028/2023, ud. 30/03/2023, dep. 13/07/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata
[trattenimento - domanda di protezione internazionale - registrazione nei termini ex art. 6 Direttiva 2013/32/UE - proroga del termine ex art. 26, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 - condizioni di applicabilità - presenza di numero elevato di domande per arrivi consistenti e ravvicinati]

In conformità della previsione di cui all'art. 6 della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale deve essere registrata nei termini ivi previsti e la proroga di dieci giorni del termine, prevista nell'ultimo periodo dell'art. 26, comma 2 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 142 del 2015, in sede di recepimento della direttiva sopra citata, deve essere applicata solo in presenza del comprovato, relativo presupposto costituito dall'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e continuati.

- Sez. 1, Ordinanza n. 22108/2023, ud. 05/04/2023, dep. 24/07/2023 – Rel. Abete, Pres. De Chiara
Non massimata
[trattenimento - motivazione resa fuori dal verbale di udienza - consumazione del potere decisorio]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto che il giudice di pace aveva dapprima convalidato il trattenimento nel corpo del verbale dell'udienza e senza alcuna motivazione, e successivamente, chiuso il verbale, con provvedimento assunto in pari data, mediante un modulo prestampato, aveva convalidato il provvedimento emesso dal Questore (il decreto di trattenimento). Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che in tale separato provvedimento il Giudice di pace ha reso una motivazione apparente. In merito alle circostanze dedotte, la Suprema Corte ha ritenuto che: *“Innegabilmente la convalida del trattenimento disposta in udienza è nulla, è tamquam non esset, siccome del tutto priva di motivazione (“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”: cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053). Innegabilmente la convalida del trattenimento*

disposta “fuori udienza”, chiuso il verbale dell’udienza del 6.8.2021, è parimenti nulla e tamquam non esset, giacché il giudice di pace aveva già e senz’altro “consumato” il suo potere decisorio (cfr. al riguardo Cass. ord. 21.12.2018, n. 33144, in motivazione). 21. In ogni caso, pur a prescindere da tal ultimo assorbente rilievo, le affermazioni cui è ancorata la convalida del trattenimento disposta all’esito della chiusura del verbale dell’udienza del 6.8.2021, danno appieno ragione del denunciato vizio di motivazione “apparente”. Ovvero il giudice di pace per nulla ha fatto luogo ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232; Cass. (ord.) 30.5.2019, n. 14762, in tema di motivazione “apparente” in materia di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali). In particolare, il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione ed ha trascurato del tutto e le circostanze allegate – con la memoria difensiva depositata e correlate, ai fini del riscontro della condizione di espellibilità, alla vita privata e familiare in Italia - e i connessi riscontri documentali”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30424/2023, ud. 15/09/2023, dep. 02/11/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara non massimata
[trattenimento - informativa sulla protezione internazionale - assolvimento degli obblighi informativi - sindacato in sede di legittimità - vizio di motivazione]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 360 n. 3) c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4 e 10-ter del t.u.imm., dell’art. 8 della Direttiva 2013/32/UE, per aver il Tribunale ritenuto assolto l’onere di informazione in merito al diritto del cittadino straniero di chiedere la protezione internazionale da parte della pubblica amministrazione, nonostante il foglio notizie, redatto al momento dello sbarco, non attestasse alcuna informativa in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale. La Suprema Corte, dichiarando il ricorso è inammissibile, ha osservato che: *“il ricorrente, in ordine all’assolvimento del dovere di informativa del cittadino straniero in merito al diritto di richiedere la protezione internazionale, con l’apparente doglianza della violazione di legge, svolge, in realtà, una censura di merito, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal Tribunale di Torino (ovvero il mancato assolvimento dell’obbligo di informativa ritenuto sussistente dal Tribunale). Il ricorrente non ha considerato che l’apprezzamento del fatto è demandato in via esclusiva al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014): tale vizio non è stato neppure dedotto dal ricorrente. Va, inoltre, osservato che il ricorso è inammissibile anche perché il ricorrente non ha specificamente censurato la diversa ed autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, con cui è stato affermato che non è ammessa, in sede di convalida del trattenimento, la censura del provvedimento espulsivo sottostante il trattenimento”.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 35172/2023, ud. 13/10/2023, dep. 15/12/2023, Rel. Parise, Pres. Acierno, massimata**
[trattenimento dello straniero in vista del respingimento - durata - presentazione della domanda di protezione internazionale - sospensione - comunicazione dell’adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008]

Quando venga proposta domanda di protezione internazionale da parte di cittadino straniero già trattenuto in un centro per i rimpatri, il termine di durata del trattenimento resta sospeso fino alla comunicazione al Ministero dell’Interno dell’adozione del provvedimento ex art. 35-bis, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008 (decisione del Tribunale su istanza di sospensiva degli effetti esecutivi del rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale). Ne consegue che, cessato l’effetto sospensivo previsto dal citato art. 35, c.4, l’obbligo dell’amministrazione precedente di riattivare l’originario procedimento per la proroga del trattenimento decorre dalla comunicazione del Tribunale al

Ministero dell'Interno e non dalla data della successiva comunicazione dell'autorità centrale (Ministero Interno) a quella territoriale (Questura). (Nella specie, il termine di 30 giorni era già scaduto al momento della presentazione dell'istanza da proroga, ove correttamente calcolato dal momento della comunicazione del provvedimento del Tribunale sulla sospensiva ex art. 35, c.4. d.lgs n. 25 del 2008 all'Amministrazione precedente).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 36522/2023, ud. 13/10/2023, dep. 29/12/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**
[convalida del trattenimento – presentazione della domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento presso un CPR - nuova misura di trattenimento - termine per la convalida - decorrenza]

Ove il cittadino straniero, già presente in un C.P.R. in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione e in forza di trattenimento disposto ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, sia ivi nuovamente trattenuto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 per avere presentato una domanda di protezione internazionale, il termine di quarantotto ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal questore non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto secondo provvedimento restrittivo.

3.4.2. Proroga del trattenimento

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2061/2023, ud. 15/12/2022, dep. 24/01/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Scotti non massimata**
[proroga del trattenimento - richiesta del Questore - richiesta del funzionario sprovvisto di delega - illegittimità]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace in assenza di una regolare richiesta di proroga da parte del Questore. A tal proposito, la S.C. ha ritenuto che: *“L’art. 14 comma 5, d.lgs. 286/1998 dispone che la richiesta di proroga del trattenimento per un termine di ulteriori trenta giorni diretta al giudice di pace debba provenire dal questore. 14.2. Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione, il giudice di pace non ha fornito nessuna argomentazione sul punto, nonostante la mancanza di delega e la genericità della formula “d’ordine del Questore”. [...] 14.4. Nel caso di specie la proroga del trattenimento è stata richiesta da un funzionario di polizia - la cui identificazione non risulta neppure possibile alla luce della illeggibile sottoscrizione - sprovvisto di delega, e non dal questore; inoltre, la necessaria delega non risulta prodotta neppure in sede di udienza di convalida, a fronte dell’eccezione del difensore dello straniero formulata in memoria e ribadita in udienza. 14.5. Conseguentemente il decreto di proroga del trattenimento risulta emesso dal giudice di pace in assenza di regolare richiesta e, pertanto, esso va cassato senza rinvio, con conseguente cessazione del trattenimento”.*

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2826/2023, ud. 28/09/2022, dep. 31/01/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, massimata**
[proroga del trattenimento - convalida - presupposti ex art. 14 comma 5 ter d.lgs. n. 286 del 1998 - illegittimità]

In tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa: ne consegue che, ove sia stato adottato un ordine di espulsione, ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs. n. 286 del 1998, in assenza di prova in

ordine ad un precedente trattenimento o all'esistenza di un nuovo provvedimento di espulsione, la convalida del nuovo trattenimento (fondata sull'inosservanza dell'ordine di allontanamento nel termine di sette giorni) è da ritenersi illegittima.

- Sez. 1, Ordinanza n. 4858/2023, ud. 18/01/2023, dep. 16/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni non massimata
[proroga del trattenimento - decreto di convalida – motivazione *per relationem* - mancanza di motivazione - art. 13 Cost.]

Nella decisione in esame, la Corte ha accolto il ricorso, cassando il decreto di convalida della proroga del trattenimento emesso dal giudice di pace, in quanto il provvedimento non conteneva una motivazione idonea a verificare le ragioni dell'adesione del giudice alla richiesta di proroga. In particolare, la Suprema Corte ha osservato che: *“Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr. Corte cost. 105/2001 e n.385/2001), e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente. 16. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 (così Cass. 610/2022). 17. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; id.1648/2022). 18. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato “ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano unitamente al verbale d'udienza” non consente di verificare, come previsto dall'art. 13 Cost., le ragioni dell'adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, né soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi dell'accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l'affermazione in esso contenuta”.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 4961/2023, ud. 18/01/2023, dep. 16/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni, massimata**
[proroga del trattenimento - procedimento giurisdizionale di convalida - garanzie del contraddittorio - audizione dello straniero]

In tema di procedimento per la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione - a pena di nullità del provvedimento che ciò nonostante abbia autorizzato la proroga - senza che sia necessaria la richiesta del trattenuto di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non necessaria la partecipazione dell'interessato all'udienza, in forza del riferimento ad una dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, causata "dall'emergenza Covid-19", erroneamente ritenendo che il trattenuto dovesse esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza, idonee a determinare un diverso esito del procedimento).

- Sez. 1, Ordinanza n. 5200/2023, ud. 18/01/2023, dep. 20/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni

non massimata

[proroga del trattenimento - motivazione - convalida - consequenzialità e coerenza della proroga - art. 13 Cost.]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento emesso sulla base di motivazioni diverse rispetto alla ragione posta a fondamento della convalida del trattenimento (nella specie, l'impossibilità di reperire un vettore idoneo). La Suprema Corte ha accolto, sul punto, il ricorso osservando che: *“è fondata la censura del ricorrente posto che il trattenimento costituisce una limitazione personale che può essere ricondotta nel perimetro della legittimità costituzionale solo a condizione che il controllo ex post rimesso al giudice di pace assicuri il rigoroso rispetto dei presupposti di fatto che autorizzano l'iniziativa dell'autorità di pubblica sicurezza. 18. Nel caso in esame, a fronte di un trattenimento inizialmente convalidato per reperire idoneo vettore, secondo una delle ipotesi specificamente previste dall'art. 14, comma 1, T.U. Imm., la proroga è stata dapprima richiesta per le altre ipotesi pure previste dall'art. 14 cit. e poi motivata diversamente in udienza e da ultimo concessa sulla scorta della ritenuta condivisibilità delle allegazioni. 19. Ciò non appare conforme ai principi costituzionali cui deve rispondere l'incisione della libertà personale, alla quale va pacificamente ricondotto il trattenimento dello straniero. 20. Il rispetto della legittimità costituzionale tracciata dall'art. 13 Cost. e costantemente confermata dalla Corte costituzionale (cfr. sentenze 105/2001 e n.385/2001) attraverso il principio di tassatività dei casi e dei modi di restrizione della libertà personale (art. 13, comma 2, Cost.) e dell'obbligo di corrispondente motivazione dell'atto giudiziario di convalida, ove la restrizione sia adottata provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza (art. 13, comma 3, Cost.), non ammette una proroga del trattenimento richiesta via via su diverse ipotesi contemplata dall'art. 14 T.U. Imm. senza alcuna possibilità di verifica dell'esito rispetto a quanto specificamente prospettato dall'amministrazione in sede di iniziale adozione del medesimo trattenimento, finendo altrimenti per vanificare le garanzie stesse e trasformare il trattenimento in una misura estranea ai limiti che la Corte costituzionale ha individuato per considerare costituzionalmente legittima “la mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere “ (così si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001). 21. Pertanto va affermato, in via di principio, che se il trattenimento è chiesto e convalidato per reperire il vettore idoneo, la proroga di quel trattenimento deve essere consequenziale e coerente al primo provvedimento di convalida adottato per giustificare il trattenimento e dare conto dell'attività svolta per giustificare la richiesta di proroga. 22. La mancanza nel decreto impugnato di alcuna effettiva verifica in tal senso comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di proroga”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5227/2023, ud. 18/01/2023, dep. 20/02/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Bisogni non massimata
[seconda proroga del trattenimento - motivazione della richiesta - sussistenza di elementi concreti - art. 13 Cost. - accertamento giudiziale]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha affermato che il giudice di pace, in caso di richiesta di una seconda proroga del trattenimento, deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 14, comma 5, T.U. Imm., più stringenti rispetto a quelli richiesti per la convalida del trattenimento e per la prima richiesta di proroga. In particolare, la S.C. ha osservato che: *“L'articolo 14, comma 5, T.U. Imm. nel disciplinare gli effetti della convalida del trattenimento e nel disciplinare la prima proroga di trenta giorni dispone al quarto periodo che “Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”. 17. Emerge chiaramente da detto tenore letterale che la seconda proroga del trattenimento può essere fondatamente richiesta, diversamente dalle ipotesi che giustificano il provvedimento di trattenimento e la richiesta della prima proroga del medesimo, soltanto in ragione di allegati elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero dell'attività resa necessaria al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. 18. La Corte ha già chiarito che a seguito della*

modifica dell'art. 14 comma 5, T.U. Imm. ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" (vedi anche Cass. n. 6066/2019; id.31535/2021). 19. Nel caso di specie, il giudice di pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito richiesto dall'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto (nel far proprie le deduzioni della P.A.) del rifiuto del trattenuto a sottoporsi a tampone, senza nulla osservare rispetto all'obiezione della difesa circa l'insussistenza dei presupposti normativi previsti, come sopra indicato, per la seconda proroga".

- Sez. 1, Ordinanza n. 6666/2023, ud. 18/01/2023, dep. 06/03/2023 – Rel. Parise, Pres. Bisogni non massimata
[proroga del trattenimento - ulteriore proroga - obbligo di motivazione specifica - art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il Giudice di pace ha convalidato la seconda richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, senza tuttavia motivare in ordine alla sussistenza delle ipotesi previste per legge. In particolare, la S.C. ha affermato che: *"L'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, individua due ragioni: a) l'una dettata dalle "gravi difficoltà" nell'accertamento della identità e nazionalità, evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima "qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione"; b) l'altra dalla necessità "di organizzare le operazioni di rimpatrio". Si tratta di norma diretta a regolare l'attività esecutiva di un provvedimento di espulsione, già adottato e convalidato, ma la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (Cass.610/2022). Come condivisibilmente già affermato da questa Corte, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass.25875/2021; Cass. 610/2022 citata; Cass.1648/2022). 4.2. Nella specie, il decreto con il quale il Giudice di Pace ha convalidato l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non ha dato conto di elementi concreti afferenti le suindicate ragioni, ma ha fatto riferimento solo alla necessità di accertare l'effettiva disponibilità della struttura, indicata dal ricorrente, ad accogliere lo stesso, senza, peraltro, prendere in considerazione alcuna le deduzioni svolte in udienza dal difensore del trattenuto (come da allegato verbale, in calce al quale è stato emesso il provvedimento impugnato) in ordine all'impossibilità di suo rimpatrio".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 9046/2023, ud. 18/01/2023, dep. 30/03/2023 – Rel. Amatore, Pres. Bisogni non massimata
[proroga del trattenimento - obbligo di motivazione specifica - motivazione apparente al di sotto del minimo costituzionale - misura che incide su diritto inviolabile - art. 13 Cost.]

Nella pronuncia in esame, la Suprema Corte affronta il tema dello specifico onere motivazionale che spetta al giudice di pace in caso di richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, misura che incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost. A tal proposito, la S.C. ha osservato che: *"Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del*

ricorrente, il giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano". Non vi è dubbio che, a fronte del thema decidendum, come cristallizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione. 3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi adottati a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064). E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). 3.3 Nel caso di specie, invece, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato, non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883). Alla ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso consegue la cassazione del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato e, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta, la decisione nel merito della causa, con il necessario annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero.

- **Sez. 1, Sentenza n. 20034/2023, ud. 30/03/2023, dep. 13/07/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**

[trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento - Domanda di protezione internazionale - proponibilità davanti al giudice di pace all'udienza di convalida - sussistenza - termini di registrazione da parte del questore - cessazione del trattenimento - dalla decisione della commissione - Illegittimità successiva richiesta di proroga]

In tema di protezione internazionale, la relativa domanda, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2 della direttiva 2013/32/UE può essere presentata dallo straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. cit.; in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015; tuttavia il trattenimento dello straniero richiedente protezione cessa dopo la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale e l'eventuale successiva richiesta di proroga del trattenimento disposto ex art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015, è illegittima,

salvo che non vengano dedotti e comprovati dall'amministrazione ulteriori motivi di trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.

- **Sez. 1, Sentenza n. 20070/2023, ud. 30/03/2023, dep. 13/07/2023 – Rel. Casadonte, Pres. Valitutti, massimata**

[trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 - presentazione della domanda di protezione internazionale al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida - possibilità - sussistenza - obbligo del giudice di trasmissione immediata al Questore - registrazione entro sei giorni - sospensione termini trattenimento a decorrere dalla domanda - successiva convalida oltre il termine di sei giorni - possibilità di proroga del trattenimento – esclusione]

In tema di trattenimento, in conformità alla previsione dell'art. 6, paragrafo 1, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, la domanda di protezione internazionale può essere presentata dal cittadino straniero che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, anche avanti al giudice di pace nel corso dell'udienza di convalida prevista dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. citato: in siffatta ipotesi, la domanda, immediatamente trasmessa al questore, deve essere registrata nel termine perentorio di sei giorni lavorativi, e sempre dalla domanda deriva la sospensione dei termini del trattenimento disposto ex art. 14, comma 5, d.lgs. 286 del 1998, come previsto dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142 del 2015, con la conseguenza che la eventuale successiva convalida adottata, ai fini dell'esame della protezione internazionale, ai sensi di tale norma, ma oltre la scadenza del termine di sei giorni, non consente alcuna proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 6, comma, 6, ultima parte, del citato d.lgs. n. 142 del 2015.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 22170/2023, ud. 05/04/2023, dep. 24/07/2023 – Rel. Parise, Pres. De Chiara, non massimata**
[proroga del trattenimento - partecipazione dello straniero all'udienza di proroga - comunicazioni dei provvedimenti giurisdizionali al difensore - fissazione udienza di proroga]

Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato per mancata partecipazione dello straniero trattenuto all'udienza di proroga e per impossibilità per il difensore di conferire con il proprio assistito, nonché la violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e della libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. A tal proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che: *“Quanto all'omesso avviso dell'udienza di proroga al trattenuto, l'art. 20, comma 2, d.P.R. 394/1999 prevede che, all'esito della comunicazione al trattenuto del provvedimento di trattenimento e della facoltà di nominare un difensore di fiducia, salva, in difetto, la nomina di un difensore di ufficio, “le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio”. La citata norma dispone, quindi, che gli avvisi di cancelleria da effettuare successivamente alla nomina del difensore, di fiducia o d'ufficio, siano diretti al solo difensore, risultando così assicurata, per il tramite, appunto, della difesa “tecnica”, adeguata garanzia di tutela del trattenuto. Nella specie, pertanto, non sussiste la violazione di legge denunciata, dal momento che il provvedimento di fissazione dell'udienza di proroga, che rientra nel novero dei “successivi provvedimenti giurisdizionali”, correttamente è stato comunicato al solo difensore. La censura in ordine all'impossibilità di comunicazione tra difensore e trattenuto a causa delle deficienze organizzative e logistiche del C.P.R. di Torino è inammissibile, perché si tratta di questione di merito, implicante un accertamento di fatto, come tale deducibile in sede di legittimità sub specie del vizio ex art.360, comma 1, n.5 cod. proc. civ., invece così non denunciato in ricorso”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 22529/2023, ud. 05/04/2023, dep. 26/07/2023 – Rel. Clotilde, Pres. De Chiara, non massimata
[proroga del trattenimento - fattispecie giustificativa della convalida - disponibilità di un vettore aereo - rilevante anche in sede di proroga]

Nel caso in esame il ricorrente ha sostenuto che l'esigenza di acquisire la disponibilità di un vettore aereo fosse un'ipotesi per la quale la legge consente la convalida del trattenimento (art. 14, comma 1, t. u. imm.), ma non anche la proroga, in quanto fattispecie non espressamente richiamata dal comma 5 dell'art. 14, cit. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che: *“L'interpretazione della norma nel senso invocato in ricorso non ha fondamento. È ben vero che la fattispecie giustificativa della convalida del trattenimento consistente nell'acquisizione della disponibilità di un vettore aereo è specificamente menzionata al comma 1 dell'art. 14 t. u. imm., ma ciò non esclude affatto che la medesima fattispecie sia rilevante anche ai fini della proroga. Occorre, infatti, considerare che l'art. 14, comma 5, richiama espressamente, quale ragione giustificativa, la necessità “di organizzare le operazioni di rimpatrio”. Se ciò è consentito per la seconda proroga, è evidentemente consentito anche per la prima, nonostante l'espresso riferimento normativo, a tal proposito, al solo “accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio”, qualora, come nella specie (cfr. motivazione del provvedimento impugnato), risulti impossibile procedere, per ragioni oggettive e temporanee, all'esecuzione del rimpatrio, per essersi il trattenuto rifiutato di sottoporsi al tampone per la rilevazione dell'infezione da Covid-19, necessario per il rimpatrio (cfr. Cass. 23498/2022 in fattispecie analoga concernente cittadino tunisino)”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30178/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 - Rel. Parise, Pres. De Chiara massimata**
[seconda proroga del trattenimento – richiamo delle motivazioni della Questura - motivazione apparente e/o inesistente]

In tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30181/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Pazzi, Pres. De Chiara massimata**
[proroga del trattenimento presso il cpr - valutazione incidentale della legittimità del provvedimento espulsivo - sussistenza - onere del giudice di acquisire documenti diversi rispetto a quelli fondanti il trattenimento - esclusione]

In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.

- Sez. 1, Ordinanza n. 30205/2023, ud. 15/09/2023, dep. 31/10/2023 – Rel. Fidanzia, Pres. De Chiara, non massimata
[proroga del trattenimento - motivazione - dovere del giudice in sede di convalida di rilevare incidentalmente l'illegittimità del decreto di espulsione]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di proroga del trattenimento, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 112 c.p.c.,

14 comma 4°, 5° e 6° TUI, 15 par. 4 dir. 2008/115/CE, 111 comma 6° Cost. nonché motivazione apparente ed inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento. In particolare, il ricorrente aveva eccepito la manifesta illegittimità del decreto di espulsione per la concreta inesigibilità dell'ordine di allontanamento, la cui violazione era stata posta a fondamento del provvedimento espulsivo, e ciò in ragione dei divieti, imposti da atti normativi e provvedimenti della P.A., di uscire dal territorio regionale e di spostarsi verso determinati Stati, tra cui rientrava anche la Repubblica tunisina, Paese di origine del ricorrente.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto che: *“Orbene, a fronte di tale eccezione, il giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la clausola di mero stile preventivamente predisposta “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano”, aggiungendo solo che il ricorrente non aveva cooperato sottoponendosi al tampone, non considerando la rilevanza e decisività della questione sottoposta al suo esame. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 7823/2019; Cass. n. 5750/2017) che, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la eventuale manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. In conclusione, a fronte del thema decidendum, come cristallizzato a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sulla questione della manifesta illegittimità del decreto di espulsione specificamente sottoposta dal ricorrente alla sua attenzione”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 35774/2023, ud. 13/10/2023, dep. 21/12/2023 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[proroga del trattenimento - mancata partecipazione all'udienza del difensore di fiducia nominato - comunicazione dell'avviso di udienza]

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la «violazione dell'art. 14 c. 4 d.lgs. 286/98, in relazione agli art. 178 e 179 cpp, nonché all'art. 24 c.2 costituzione», poiché l'udienza, all'esito della quale il Giudice di Pace aveva disposto la proroga del trattenimento del ricorrente, si era tenuta in assenza del difensore di fiducia, nominato dal trattenuto prima della fissazione dell'udienza, tanto che se ne dava atto anche nella richiesta di proroga della Questura. A tal proposito, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato che: *“È quindi illegittimo il decreto di proroga del trattenimento adottato all'esito di udienza celebrata senza previo avviso al difensore di fiducia la cui nomina risulti agli atti. Nella specie vi è la prova della tempestiva nomina del difensore di fiducia da parte del ricorrente, tanto che se ne dà atto anche nel verbale d'udienza del 2-11-2022, e il Giudice di Pace, dando altresì atto della mancata presenza in udienza del difensore di fiducia, ha nominato un difensore d'ufficio in udienza, senza dare conto, né verificare che fosse stata data rituale comunicazione dell'avviso d'udienza al difensore di fiducia. Per quanto occorra, va aggiunto che in ricorso si allega anche il concreto pregiudizio alla difesa, per non avere potuto il difensore d'ufficio, in quanto non informato delle vicende, processuali e personali, del trattenuto, esplicitare le ragioni di opposizione alla proroga”.*

3.4.3. Trattenimento e quarantena precauzionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 3491/2023, ud. 18/01/2023, dep. 06/02/2023 – Rel. Terrusi, Pres. Bisogni non massimata

[quarantena precauzionale - Covid-19 - periodo di isolamento - esclusione dal computo dei termini previsti per il trattenimento]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito quanto affermato in precedenti decisioni in tema di quarantena precauzionale disposta nei confronti dello straniero giunto sul territorio nazionale privo di un titolo di soggiorno. In particolare, ha osservato che: *“questa Corte ha chiarito che l'art. 1, lett. d), del d.l. n. 19 del 2020 - che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale; essa ha ridotto esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 cost., può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022; ne consegue che nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito in condizioni di isolamento per quattordici giorni, il periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998 (cfr. Cass. Sez. 1 n. 21612-22); a tale insegnamento va data continuità”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9015/2023, ud.18/01/2023, dep. 30/03/2023 – Rel. Parise, Pres. Bisogni non massimata
[quarantena precauzionale - legittimità - Corte Cost., sent. n. 127/2022 - limitazione della libertà di circolazione]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento in tema di quarantena precauzionale disposta nei confronti dello straniero giunto sul territorio nazionale privo di un titolo di soggiorno. In particolare, ha affermato: *“Si osserva, circa la cd. quarantena precauzionale, che, sul punto, è intervenuta recentemente la Consulta, la quale era stata investita delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020 introdotte per limitare la diffusione del Covid-19 (erano state censurate le norme che avevano introdotto sanzioni penali nei confronti di chi, risultato positivo al Covid e sottoposto alla quarantena obbligatoria, lasciasse la propria dimora o abitazione). In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria aveva ritenuto che la quarantena obbligatoria incidesse non sulla libertà di circolazione dei cittadini (articolo 16 della Costituzione), ma sulla libertà personale (articolo 13 della Costituzione) e che, pertanto, i relativi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati dall'autorità giudiziaria o, nell'impossibilità, averne la convalida. Orbene la Corte Costituzionale, con la pronuncia n.127/2022, ha ritenuto non fondata la suddetta questione, sul rilievo che le norme in ordine alla quarantena obbligatoria incidono sulla sola libertà di circolazione e non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall'essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea. Quanto affermato dalla Corte Costituzionale, data la eadem ratio, va applicato anche alla legislazione che ha introdotto la quarantena precauzionale per i cittadini entrati nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (così condivisibilmente Cass. 21612/2022)”*.

3.4.4. Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 13113/2023, ud. 17/04/2023, dep. 12/05/2023 – Rel. Scotti, Pres. De Chiara non massimata
[misure alternative al trattenimento - art. 14 comma 1 bis T.U. Imm. - giudizio di proporzionalità della misura adottata - misura meno coercitiva - rischio di fuga - possesso di passaporto valido]

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento dello straniero presso un CPR, non aveva effettuato uno scrutinio rigoroso della possibilità di adottare misure alternative al trattenimento, non tenendo in considerazione gli elementi di fatto dedotti dal ricorrente, quale la dichiarazione – non contestata – di disporre di un passaporto in corso di validità. La Suprema Corte ha chiarito che: *“È pur vero che il citato comma 1 bis dell’art.14 TUI si esprime in termini di una apparente discrezionalità nell’adozione delle misure alternative al trattenimento coattivo, ma la giurisprudenza di questa Corte, influenzata dal diritto dell’Unione, ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione di misure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinata dall’Autorità procedente. Si è infatti affermato – sia pur con riferimento alla proroga del trattenimento - che in tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l’adozione delle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria (Sez. 1, n. 7829 del 20.3.2019). In motivazione la Corte ha ricordato che ai fini del giudizio in ordine all’applicabilità di misure diverse, e meno restrittive, del trattenimento presso il C.I.E. che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l’art. 15, par. 4 della direttiva 2008/115 impone, in tema di proroga, un riesame dei requisiti di merito elencati al paragrafo 1 dello stesso art. 15, assunti a fondamento della decisione iniziale di trattenimento del cittadino di un Paese terzo interessato. L’autorità chiamata a pronunciarsi sull’eventuale proroga del trattenimento di tale cittadino o sul suo eventuale rilascio deve quindi esaminare, in primo luogo, se, nel caso concreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti, ma meno coercitive del trattenimento, in secondo luogo, se sussista un rischio di fuga del cittadino e, in terzo luogo, se quest’ultimo eviti o impedisca la preparazione del suo rimpatrio o le operazioni di allontanamento. A tal fine, l’autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un Paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione. Spetta, pertanto, al giudice procedere a una valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato al fine di stabilire, in sede di riesame delle condizioni previste all’art. 15, p. 1, della direttiva 2008/115, se al cittadino medesimo possa essere efficacemente applicata una misura meno coercitiva e, nel caso in cui ciò non risulti possibile, al fine di stabilire se persista un rischio di fuga dello stesso; detto giudice può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d’identità (Corte Giustizia, 5.6.2014, C- 146/14, Bashir Mohamed Ali Mahdi). 12. L’art.14, comma 1 bis del TUI deve quindi essere interpretato alla luce della direttiva 115/2008 e della giurisprudenza UE come volto a imporre uno scrutinio rigoroso della possibilità di adozione di misure alternative al trattenimento. Questo in particolare è ammissibile solo se sussiste un rischio di fuga o il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento, tanto più se, come preteso dall’art.14 citato, lo straniero è in possesso di passaporto valido. Il Giudice di pace si è disinteressato di tale profilo pur sollevato dal ricorrente e per queste ragioni il provvedimento è illegittimo”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 26198/2023, ud. 11/09/2020, dep. 08/09/2023 - Rel. Vannucci, Pres. San Giorgio, non massimata
[misure alternative al trattenimento - consegna del passaporto o di documento equipollente - convalida - violazione del contraddittorio - udienza di convalida decreto del Questore]

Nel caso in esame, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il decreto del Giudice di pace di convalida della misura alternativa al trattenimento, con il quale il ricorrente deduceva la violazione del contraddittorio in fase di udienza poiché non era presente il proprio difensore di fiducia. Nel motivare la decisione, questa Corte

ha osservato che: *“il censurato art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione, prevede la facoltà per l’interessato di “presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida”, delineando così un procedimento diverso e alternativo rispetto alla celebrazione dell’udienza di convalida alla presenza del difensore, che è invece contemplata per le misure, più incidenti sulla libertà personale, del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell’accompagnamento alla frontiera rispettivamente dagli artt. 14, comma 4, e 13, comma 5-bis, t.u. immigrazione, i quali prevedono espressamente che “l’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito”. Pertanto, risulta inequivocabile la volontà del legislatore di prevedere due distinte forme di convalida: l’una con svolgimento dell’udienza (in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera); l’altra, invece, con contraddittorio solo cartolare (in relazione alle misure della consegna del passaporto, dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di firma). Il giudice delle leggi [Corte Costituzionale, sentenza n. 280 2019] sottolinea che a nulla rileva, al fine di trarre conclusioni diverse, la sinora isolata pronuncia della Corte di cassazione n. 2997 del 2018, secondo cui la convalida delle misure di cui all’art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione dovrebbe svolgersi in udienza, atteso che tale affermazione non è specificamente motivata”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 26193/2023, ud. 11/09/2020, dep. 08/09/2023 - Rel. Vannucci, Pres. San Giorgio, non massimata
[misure alternative al trattenimento - consegna del passaporto o di documento equipollente - giudizio di convalida - mancato rispetto del termine delle 48 ore successive alla ricezione dell’istanza di convalida trasmessa dal Questore]

Nel caso in esame, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, accogliendo il ricorso in relazione al mancato rispetto del termine di 48 ore previsto per la convalida da parte del Giudice di Pace della misura richiesta dal Questore. Sul punto, la S.C. ha così motivato: *“Alla luce di tale specifica disciplina del giudizio di convalida, alternativa a quella prevista per le misure, maggiormente incidenti sulla libertà personale, del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (art. 14, comma 1) e dell’accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-bis), secondo cui il giudizio di convalida si svolge in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio, a fronte di decreto dal Questore emesso in applicazione del citato art. 14, comma 1-bis, non vi è per l’interessato e il suo difensore (ove nominato) il diritto a essere avvisati del giorno della convalida e a comparire all’udienza allo scopo fissata, ma solo quello, esercitabile a partire dal giorno di notificazione del decreto del Questore recante tale avviso, di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida. Tale diversità di disciplina processuale è stata ritenuta conforme ai precetti recati dagli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. da Corte cost., sent. n. 280 del 20 dicembre 2019, che ha evidenziato che «la più limitata incidenza sulla libertà personale della misura qui all’esame induce a ritenere – sulla scorta della citata sentenza n. 144 del 1997 – non incompatibile con gli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l’esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite già rammentato dell’eventuale “manifesta illegittimità” di quest’ultimo e dell’eventuale sussistenza di ragioni ostative all’espulsione» e concludeva che “in considerazione dell’incidenza sulla libertà personale dello straniero espulso del provvedimento amministrativo impositivo nei suoi confronti di obblighi di fare (la cui inosservanza è sanzionata con la multa), la conclusione non può che essere (alla luce del quanto mai chiaro contenuto precettivo dell’art. 13, secondo comma, Cost.) quella dell’inefficacia di tale atto amministrativo qualora la sua convalida da parte del giudice avvenga oltre il termine fissato dalla legge per la relativa pronuncia”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 28192/2023, ud. 10/07/2023, dep. 06/10/2023 - Rel. Vella, Pres. Abete

non massimata

[misure alternative al trattenimento - diritto di difesa - convalida - nomina del difensore di ufficio]

Nel caso di specie la Corte accogliendo il ricorso contro il decreto impugnato ha statuito che *“il diritto di difesa resta soddisfatto nel momento, in cui, con la notifica della misura alternativa al trattenimento, l'ufficio procedente competente per il giudizio di opposizione provveda, in difetto di nomina di un difensore di fiducia, alla nomina di un difensore di ufficio; nomina che, per quanto prospettato dal ricorrente, non è stata disposta, senza che nulla risulti al riguardo dal provvedimento impugnato, che si limita ad attestare la ricorrenza dei presupposti di legge per la convalida del provvedimento del Questore”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 31466/2023, ud.13/10/2023, dep. 13/11/2023 – Rel. Catalozzi, Pres. Acierno non massimata
[misure alternative al trattenimento dello straniero – ordine di consegna del passaporto - convalida - violazione diritto di difesa – contraddittorio – partecipazione del difensore]

Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di convalida del provvedimento con cui era stata disposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm., la misura della consegna del passaporto, con obbligo di firma due giorni alla settimana presso il Commissariato di pubblica sicurezza, emesso a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 14, quarto comma, t.u. imm. e 13, 24 e 111 Cost., per aver il Giudice di Pace proceduto alla convalida della misura benché il destinatario non fosse stato informato della data in cui si sarebbe tenuta la relativa udienza e, dunque, non avesse potuto esercitare il suo diritto di difesa, evidenziando, altresì, che l'udienza si era tenuta in assenza di un difensore di fiducia o d'ufficio. Sul punto, la Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, ha osservato che: *“l'art. 14, comma 1-bis, t.u. imm. stabilisce che le misure alternative al trattenimento sono adottate con provvedimento motivato e hanno effetto dalla notifica all'interessato (disposta ai sensi dell'art. 3, commi terzo e quarto, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; - il richiamato d.P.R. n. 394 del 1999, prevede che il provvedimento deve essere consegnato a mani dell'interessato o notificato con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto; deve contenere l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione; ove lo straniero non comprenda la lingua italiana, esso deve essere accompagnato da una sintesi del contenuto del provvedimento in lingua comprensibile all'interessato o, se ciò non sia possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall'interessato (art. 3, terzo comma); - aggiunge che lo straniero è informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio (art. 3, quarto comma); - dal riferito quadro normativo si evince che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero non deve avvenire in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato; - l'art. 14, comma 1-bis, delinea, infatti, un procedimento alternativo – con contraddittorio solo cartolare – rispetto alla celebrazione dell'udienza di convalida alla presenza del difensore, che è invece espressamente prevista per le misure – più severamente incidenti sulla libertà personale – del trattenimento in un C.P.R. e dell'accompagnamento alla frontiera (cfr. Cass. 30 dicembre 2020, n. 24013; Cass. 7 settembre 2018, n. 21930) e tale decisione del legislatore di prevedere due distinte forme di convalida è stata ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost. 20 dicembre 2019, n. 280)”*.